

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————
647° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	89
3 ^a - Affari esteri.....	»	92
4 ^a - Difesa	»	99
6 ^a - Finanze e tesoro	»	100
7 ^a - Istruzione.....	»	103
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	114
11 ^a - Lavoro.....	»	285
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	291

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	412
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti.....	<i>Pag.</i>	417
Infanzia.....	»	420

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	421
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri..	»	422

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

276^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce una serie di chiarimenti sulla futura attività della Giunta. Quindi, apprezza le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

589^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie Mattioli.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(4783) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Continua l'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore BESOSTRI illustra ulteriori emendamenti a sua firma. L'emendamento 11.2 mira a garantire che si tenga conto degli studi e delle analisi compiute dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente nella definizione dei principi e criteri direttivi previsti per la delega della nuova disciplina sulle discariche dei rifiuti. L'emendamento 17.4 mira invece a garantire un più efficace coordinamento tra le diverse amministrazioni a livello nazionale e locale. L'emendamento 17.5 incide sulla composizione di alcuni organi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente. Non essendo stato acquisito su quest'ultimo emendamento il parere della 5^a Commissione, manifesta da subito la sua disponibilità al ritiro del medesimo.

Il ministro MATTIOLI invita il presentatore a trasformare l'emendamento 11.2 in un ordine del giorno; analogo invito formula con riferimento all'emendamento 17.4, reputando difficile imporre un coordinamento da parte dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente su attività e strutture del Ministero della sanità, mentre manifesta la sua

disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che impegni le amministrazioni pubbliche alla collaborazione. Quanto all'emendamento 17.5, osserva che questa misura incide sulla potestà organizzativa delle amministrazioni pubbliche; invita pertanto il presentatore al ritiro.

Nel complesso, auspica che i presentatori degli emendamenti vogliano trasformarli in ordini del giorno, che verranno utilizzati dal Governo nella predisposizione del disegno di legge comunitaria per il 2001. Ricordate le iniziative di riforma della cosiddetta «legge La Pergola», segnala la necessità di definire in tempi certi e rapidi il provvedimento in esame, la cui adozione è necessaria per garantire l'adempimento di obblighi assunti in sede comunitaria. Si tratta di obblighi il cui rispetto ha un valore nazionale, che oltrepassa la contrapposizione tra maggioranza ed opposizione. Auspica pertanto che il provvedimento venga approvato al più presto dal Senato nell'identico testo trasmesso dalla Camera dei deputati, anche in vista dell'approssimarsi della fine della legislatura.

Dopo un breve intervento del presidente VILLONE, il quale osserva che la considerazione dell'approssimarsi della fine della legislatura potrebbe piuttosto spingere i parlamentari a chiedere ulteriori modifiche al testo, prende la parola il senatore ROTELLI, il quale si dichiara disponibile a ridurre il numero delle proposte emendative accedendo all'invito del rappresentante del Governo, ma ritiene che la trasformazione di queste in ordini del giorno porti ad un sostanziale svilimento del ruolo del Senato. Quanto al futuro, auspica un più severo scrutinio della Commissione sul contenuto della legge comunitaria; l'attuazione di direttive sta divenendo infatti sempre più uno strumento del centralismo, che dal livello nazionale, sta passando al livello dell'Unione europea.

Il relatore BESOSTRI ricorda che i problemi derivanti dall'uso improprio dello strumento della direttiva sono stati da tempo denunciati e segnalati. In proposito, ritiene che l'unica vera garanzia risieda nell'incrementare le forme di partecipazione dei Parlamenti alla fase ascendente, di elaborazione del diritto comunitario; fase nella quale dovrebbe essere più presente, e con maggiore autorevolezza, anche l'amministrazione per segnalare le esigenze nazionali ed evitare la trasformazione di direttive – che dovrebbero essere normative di principio – in discipline di puro dettaglio.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 3.

Essendo stato ritirato l'emendamento All.C.1, l'emendamento 4.2, sul quale il RELATORE formula comunque un parere contrario, viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il ministro MATTIOLI invita il relatore a ritirare l'emendamento 4.1, assumendo l'impegno di introdurre questa previsione nel disegno di legge

comunitaria per il 2001. Quanto ai rilievi svolti nei precedenti interventi, osserva che sempre più ampia è la partecipazione del Parlamento e delle amministrazioni regionali nella elaborazione del diritto comunitario.

Il senatore BESOSTRI, pur comprendendo l'appello del Ministro, osserva che l'emendamento 4.1 è volto a risolvere un problema a suo avviso essenziale, che attiene ai rapporti stessi tra il Parlamento e il Governo. La previsione del comma 1 dell'articolo 4 che l'emendamento intende correggere, infatti, ipotizza una delega implicita o comunque ultrattiva rispetto a quanto fissato dal Parlamento nelle precedenti leggi comunitarie. L'emendamento a sua firma si propone di rendere esplicita la proroga della delega prevista in questa disposizione. Al riguardo, non ritiene sufficiente lo strumento dell'ordine del giorno.

Il senatore ELIA chiede quindi se tra i regolamenti di cui si prevede la adozione vi siano anche i cosiddetti regolamenti di delegificazione. In proposito, ricorda che recentemente la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento a previsioni legislative di delegificazione che, non rispettando i precetti fissati dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, non hanno puntualmente individuato le norme abrogate in conseguenza dell'intervento di delegificazione.

Il relatore BESOSTRI, pur condividendo la preoccupazione del senatore Elia, osserva che la disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 4 è censurabile sotto un altro profilo, laddove prevede una implicita proroga di una delega legislativa fissata in una precedente legge comunitaria.

Il ministro MATTIOLI insiste per evitare modifiche al testo del provvedimento e propone che l'emendamento venga ritirato con la riserva di approfondire la questione in vista dell'esame del testo in Assemblea.

Il senatore BESOSTRI propone quindi di accantonare l'esame dell'emendamento 4.1, sollecitando il Governo ad assumere un impegno puntuale che si traduca in una proposta emendativa da inserire in altro provvedimento legislativo attualmente all'esame delle due Camere.

Il senatore PASTORE, pur condividendo il rilievo istituzionale del provvedimento in esame, reputa inaccettabile la «blindatura» dei testi trasmessi dall'altro ramo del Parlamento, anche se richiesta con cortesia per rispetto dell'attività del Senato. Ritiene poi che proprio la considerazione del carattere istituzionale del provvedimento in titolo dovrebbe eliminare ogni preoccupazione per un'ulteriore rapida lettura del medesimo da parte dell'altro ramo del Parlamento. Crede infatti di sicuro rilievo alcune proposte emendative che dovrebbero, a suo avviso, essere approvate dal Senato. Ricorda infine il senso di responsabilità più volte manifestato dall'opposizione.

Il senatore MAGNALBÒ apprezza il richiamo formulato dal Ministro ad una collaborazione nazionale, che superi gli schieramenti politici, a fronte degli impegni assunti dal Paese in sede europea. Reputa peraltro significative alcune proposte emendative a sua firma che intende mantenere, pur riservandosi di valutare la possibilità di trasformarle in ordini del giorno.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 4.1 e gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa all'esame dell'emendamento 6.1, che viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, come anche l'emendamento 7.1.

Il senatore ANDREOLLI fa proprio e ritira l'emendamento 8.1.

Il relatore BESOSTRI ritiene superflua l'integrazione contenuta nell'emendamento 9.1 che potrebbe essere oggetto di un ordine del giorno.

Il senatore MAGNALBÒ, alla luce di questa considerazione, ritira l'emendamento.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti presentati all'articolo 10 devono intendersi accantonati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

590^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i Ministri per le riforme istituzionali Maccanico e per le politiche comunitarie Mattioli e il sottosegretario di Stato per l'industria Passigli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4783) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 10.

Dopo che la senatrice PASQUALI ha ritirato l'emendamento 10.0.12, vengono accantonati tutti i rimanenti emendamenti aggiuntivi.

In sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 11.1, dopodiché il RELATORE ritira l'emendamento 11.2, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 12, in sede di esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 13, il relatore BESOSTRI invita i presentatori al ritiro.

Il ministro MATTIOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PASTORE raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.1, ritenendo opportuno prevedere un termine più ampio per l'esercizio della delega.

Si associa a tali considerazione il senatore SCHIFANI.

Su richiesta del PRESIDENTE, il ministro MATTIOLI specifica che il termine previsto nel disegno di legge appare già congruo rispetto alle esigenze di immediato esercizio della delega, pena la procedura di infrazione da parte dell'Unione.

Il relatore BESOSTRI, modificando il parere precedentemente espresso, si rimette al parere del Governo, dopodiché il ministro MATTIOLI esprime parere contrario sull'emendamento 13.1.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente VILLONE pone ai voti l'emendamento 13.1, che viene respinto.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 14, 15 e 16, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Dopo che la senatrice PASQUALI ha aggiunto la firma all'emendamento 17.2, il relatore BESOSTRI motiva l'invito a ritirare gli emendamenti 17.2 e 17.3, di identico contenuto.

Dopo che il ministro MATTIOLI si è associato all'invito al ritiro, il senatore ANDREOLLI e la senatrice PASQUALI ritirano tali emendamenti.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per l'assenza del proponente l'emendamento 17.1, sul quale il relatore aveva espresso parere contrario.

Il RELATORE ritira gli emendamenti 17.4 e 17.5, preannunciandone, per quanto riguarda il primo emendamento, la trasformazione in un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19, non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 18.

Il relatore BESOSTRI invita i presentatori a ritirare l'emendamento 19.1.

Interviene quindi il senatore PASTORE, il quale sollecita il relatore ad approfondire il contenuto dell'articolo 19, la cui disposizione appare assolutamente disomogenea rispetto alla normativa vigente.

Il ministro MATTIOLI, pur giudicando ragionevole l'osservazione del senatore Pastore, fa presente che la disposizione recata dall'articolo 19 consente di rendere applicabile una recente decisione della Commissione dell'Unione europea.

A giudizio del senatore BESOSTRI – condiviso anche dal PRESIDENTE – appare opportuno approfondire la questione anche in considerazione del contenuto più articolato degli emendamenti 19.3 e 19.2. Propone pertanto di accantonare gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

In sede di esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 20, dopo che il RELATORE ha invitato il presentatore a ritirare l'emendamento 20.1, il senatore ANDREOLLI aggiunge la firma e ritira tale emendamento.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 21.

Il RELATORE ritiene opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione l'annosa questione sottesa all'emendamento 21.0.1, finalizzato –

dopo che su tale argomento sono stati più volte approvati ordini del giorno in sede di esame delle leggi comunitarie negli anni passati – ad interpretare l'articolo 9 del decreto legislativo n. 536 del 1992 in modo tale da tener conto del fatto che l'Italia non compare tra i paesi indicati come zone protette per l'importazione di determinati vegetali.

Peraltro egli ritiene essenziale, più che porre in votazione l'emendamento, sollecitare un definitivo chiarimento da parte del Governo in riferimento alla normativa in questione.

Il ministro MATTIOLI ribadisce l'impegno del Governo a chiarire definitivamente la questione, ma invita il relatore a ritirare l'emendamento, motivando analiticamente il parere contrario.

Il RELATORE, con le precisazioni svolte in precedenza, ritira l'emendamento 21.0.1.

Sull'emendamento 21.0.2 il presidente VILLONE dà conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

In considerazione dell'esigenza di approfondire le osservazioni espresse dalla Commissione bilancio, programmazione economica, il RELATORE chiede di accantonare l'emendamento 21.0.2.

Il presidente VILLONE dispone l'accantonamento di tale emendamento.

Sull'emendamento 21.0.3, del quale il RELATORE raccomanda l'approvazione, il ministro MATTIOLI motiva il parere contrario ritenendo inappropriata la disposizione rispetto al contenuto del disegno di legge comunitaria.

Dopo che il senatore BESOSTRI ha puntualizzato che un'analogha prescrizione ha già trovato accoglimento in altre leggi comunitarie, l'emendamento 21.0.3 viene posto ai voti e approvato.

Sull'emendamento 21.0.4, il RELATORE sottopone all'attenzione della Commissione la questione concernente il regime di vendita dei prodotti alimentari tipici, sottolineandone la delicatezza. Peraltro, egli giudica la formulazione dell'emendamento meritevole di un ulteriore approfondimento, ragion per cui lo ritira per riformularlo in Assemblea.

La senatrice BUCCIARELLI sollecita il relatore ad approfondire le complesse tematiche della disciplina comunitaria dei prodotti tipici.

L'emendamento 21.0.5, a giudizio del RELATORE, intende chiarire definitivamente la questione del regime autorizzativo da applicarsi agli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi in relazione alla verifica dell'impatto ambientale degli impianti stessi. L'emendamento pone come condi-

zione per l'applicazione della disciplina recata dalla direttiva 85/337/CEE che l'inizio formale dell'istruttoria sia avvenuto prima del 14 marzo 1999. Egli dichiara che tale inizio va inteso come momento nel quale la domanda di autorizzazione viene recepita e protocollata dagli uffici competenti.

Il ministro MATTIOLI, il quale riconosce pienamente la delicatezza della questione, fa però presente che la giurisprudenza dell'Unione europea considera quale *dies a quo* esclusivamente il momento della presentazione della domanda: esprime pertanto parere contrario.

Il senatore BESOSTRI, preso atto della dichiarazione del Ministro, chiede che l'emendamento sia momentaneamente accantonato.

Non facendosi osservazioni, l'emendamento viene accantonato.

Il RELATORE ritira poi l'emendamento 21.0.6, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea, dopo di che il presidente VILLONE dichiara decaduto per l'assenza del proponente l'emendamento 21.0.7.

Sugli emendamenti 21.0.8, e 21.0.9, di contenuto identico, il RELATORE, pur condividendone lo spirito, mette in guardia dalla possibile procedura di infrazione nei confronti dell'Italia nel caso venissero approvati. Egli preannuncia quindi il parere favorevole su un eventuale ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Si associa a tale ultima osservazione il ministro MATTIOLI.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore STIFFONI ritira l'emendamento 21.0.9.

Il presidente VILLONE fa presente che l'emendamento 21.0.8 è da intendersi decaduto per l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(4853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, recante disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BUCCIARELLI illustra il provvedimento in titolo volto a prorogare al 1° gennaio 2002 il termine per l'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali aventi ad oggetto libri, giornali ed

altre stampe periodiche. Viene inoltre prorogato al 1° settembre 2001 il termine per l'adozione dei provvedimenti di attuazione. Si tratta di misure molto attese dagli interessati sulle quali si è registrato un ampio consenso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole sul riconoscimento dei presupposti di costituzionalità e urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole illustrata dalla relatrice, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.

(236) PASSIGLI ed altri – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri – Norme in materia di conflitti di interesse

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 ottobre.

Il presidente VILLONE ricorda che oggi, alle ore 12, è scaduto il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 3236, assunto come testo base. Invita quindi i presentatori ad illustrare i nuovi emendamenti e a ricordare, ove lo ritengano opportuno, il contenuto delle proposte emendative a suo tempo illustrate.

Prende quindi la parola la senatrice PASQUALI che illustra il contenuto dell'emendamento 1.8/1, a proposito del quale il presidente VILLONE osserva il carattere eccessivo del riferimento ai «*leader* formalmente riconosciuti di raggruppamenti politici».

Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 1.100, mentre il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 1.104, volto a estendere l'ambito di applicazione della disciplina in titolo ai componenti del direttorio della Banca d'Italia.

La senatrice PASQUALI ricorda il contenuto dell'emendamento 2.7, volto a precisare condizioni di incompatibilità con le funzioni pubbliche per i soggetti che siano lavoratori dipendenti ovvero titolari di incarichi direttivi in enti pubblici ed imprese.

Il senatore PASTORE chiarisce il contenuto dell'emendamento 2.10, volto a meglio precisare la portata di taluni aspetti della disciplina – che nel complesso dichiara di condividere – eliminando talune fattispecie che

reputa vessatorie ed eccessive. Nel complesso, ritiene meritevoli di un'ulteriore riflessione le previsioni contenute nell'articolo 2, rilevando l'opportunità di restringere l'ambito di applicazione delle medesime ai soli soggetti che ricoprono posizioni di vertice nell'Esecutivo.

La senatrice PASQUALI illustra quindi l'emendamento 2.103 che pone l'accento sui soli rapporti economici che devono essere considerati, a suo avviso l'oggetto prevalente della disciplina in esame.

Il senatore MARCHETTI espone il contenuto dell'emendamento 3.105, volto ad eliminare una evidente, e non giustificata, disparità, estendendo anche all'attività imprenditoriale esercitata in forma societaria le conseguenze previste dal comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Il senatore BESOSTRI dà conto dell'emendamento 3.0.1, mentre il senatore SCHIFANI prende la parola per illustrare un complesso di proposte emendative riferite all'articolo 4. Si tratta di proposte volte a rendere più rigoroso e stringente il meccanismo della gestione fiduciaria prevista dal provvedimento in titolo. In particolare, l'emendamento 4.106 fissa un termine rigoroso per la comunicazione da parte dei soggetti interessati delle posizioni patrimoniali, mentre l'emendamento 4.107 chiarisce il riferimento ai mezzi di comunicazione di massa, nozione questa che deve comprendere la stampa quotidiana e periodica, la diffusione sonora e televisiva nonché le telecomunicazioni. Un'analoga finalità di chiarimento persegue l'emendamento 4.108.

Il senatore MARCHETTI illustra quindi l'emendamento 7.104 che affida ai Presidenti delle due Assemblee parlamentari la scelta del *trustee*, all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il fine di questa proposta è quella di sottrarre al soggetto interessato tale scelta, affidandola ad arbitri imparziali.

Il senatore SCHIFANI dà quindi conto degli emendamenti 7.118, che fissa con più precisione i compiti del gestore, e 7.119 che propone una migliore formulazione della disposizione cui si riferisce. Passa quindi ad illustrare l'emendamento 7.17 che riformula i commi 2 e seguenti dell'articolo 7 prevedendo, in particolare, che l'albo dei gestori venga tenuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e non invece dalla Presidenza del Consiglio, per evitare che uno dei possibili destinatari della disciplina in esame possa essere anche il soggetto cui è affidata la tenuta dell'albo. Si tratta di una proposta che va nel senso dei rilievi esposti dalla relatrice e di un confronto aperto con la maggioranza, la sua parte politica pur ritenendo il testo trasmesso dalla Camera sufficientemente equilibrato e completo. Il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo dunque, deve essere inteso come un contributo al confronto per un miglioramento condiviso del provvedimento in esame.

L'emendamento 7.120 contiene, come ha avuto modo di preannunciare nel corso delle precedenti sedute dedicate al provvedimento in esame, alcune previsioni volte a evitare possibili effetti perversi che l'applicazione della disciplina in titolo può produrre con riferimento a gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, con grave pregiudizio per il funzionamento di importanti realtà economiche.

Illustra quindi l'emendamento 8.107 e l'emendamento 8.108 che mira a sopprimere l'ingiustificato limite del reddito che i titolari dei patrimoni, oggetto della gestione fiduciaria, possono trarre dai patrimoni medesimi. L'emendamento 12.104 elimina invece la previsione secondo la quale la sanzione prevista dalla disposizione in esame va commisurata al reddito dell'azienda, fissando un limite minimo e un tetto massimo.

Prende quindi la parola il presidente VILLONE per illustrare l'emendamento 13.04. Si tratta di una proposta volta a risolvere il conflitto di interessi dal lato della realtà economica che genera il conflitto medesimo.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che la seduta della Commissione della prossima settimana, convocata per le ore 14,30 di giovedì 2 novembre sarà prevalentemente dedicata al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 4783 (Legge comunitaria 2000), nn. 4393 e connessi (Voto dei disabili), nn. 3236 e connessi (Conflitto di interessi) nonché del disegno di legge costituzionale n. 4809 (Riforma del titolo V della parte II della Costituzione).

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4783

Art. 3

Al.C.1

IL GOVERNO

All'allegato C è aggiunta la seguente direttiva:

«1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche».

Art. 4

4.2

GUBERT

Sopprimere l'articolo.

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «regolamenti comunitari» inserire: «entrati in vigore successivamente al 31 luglio 1999 e».

Aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: «Il termine per l'esercizio della delega di cui agli articoli 1 e 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è prorogato di un anno».

Art. 5**5.1**

SMURAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «testi unici», inserire la parola: «compilativi».

5.2

SMURAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «deleghe conferite», inserire le parole: «con la presente legge».

5.4

GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: «la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e» con la parola: «la coerenza».

5.5

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «logica, sistematica e».

5.3

SMURAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alla particolare complessità e delicatezza della materia, il presente articolo non si applica alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvederà con apposito provvedimento normativo».

Art. 6**6.1**

DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 9, commi 1 e 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: anche per le parti in cui le direttive medesime prevedano la possibilità di introdurre disposizioni derogatorie o conferiscano facoltà altrimenti denominate».

Art. 7**7.1**

GUBERT

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Art. 8**8.1**

GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

Art. 9**9.1**

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, lettera d), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «adottando misure specifiche nella lotta contro le frodi».

Art. 10

10.2

SCHIFANI, PASTORE

10.5

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sopprimere l'articolo.

10.4

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «destinati al consumo».

10.1

IL RELATORE

Sopprimere le parole: «di antibiotici ad azione auxinica e».

10.3

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «per gli animali della specie bovina e ovicaprina».

10.0.12

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«10-bis.

1. Agli allevatori avicoli che hanno subito i danni della recente epidemia di influenza aviaria, viene concesso un indennizzo di lire 80.000 milioni di lire.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia, preparano degli elenchi delle aziende agricole colpite dall'epidemia e stendono le stime dei danni.

3. Gli elenchi e le stime, di cui al comma 2, vengono mandati al Ministero delle politiche agricole entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

4. Il Ministro delle politiche agricole stabilisce con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 80.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nella unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento destinato al medesimo Ministero».

10.0.17

MAGNALBO, PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «o siano destinate ad uno stato extra U.E., fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2455/92 e successive modifiche».

10.0.18

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera *d*) è sostituita con la seguente:

«*d*) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalla norma vigente e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo».

10.0.11

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera *c*) è sostituita con la seguente:

c) devono essere distrutte biologicamente nel terreno del campo stesso interrando dopo eventuale trinciatura, o destinate a scopi diversi da quello alimentare quali ad esempio la fermentazione a scopi energetici o la semina».

10.0.15

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 194, dopo le parole: «dell'incidenza sull'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «La richiesta di autorizzazione può riguardare un programma di più prove o esperimenti da effettuare in un determinato periodo di tempo e, in tal caso, deve essere corredata anche di una dichiarazione di impegno ad informare, almeno dieci giorni prima dell'esecuzione, il Ministero della sanità, l'Agenzia Sanitaria Locale e il Servizio fitosanitario territorialmente competente circa la data, il luogo, le modalità e l'indicazione del responsabile della singola prova o esperimento».

10.0.14

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo le parole: «a copia dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «e indicazione del responsabile della singola prova o esperimento».

10.0.16

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

10-bis

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22 dopo il comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, fatto salvo l'obbligo di comunicare nei tempi prescritti alle competenti autorità locali tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi di esecuzione delle prove, e delle condizioni di svolgimento delle stesse, non si applicano:

a) agli enti ed organismi di cui all'articolo 4, commi 5 e 7 iscritti in apposito elenco detenuto dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove;

b) agli organismi pubblici di ricerca e sperimentazione, iscritti in apposito elenco approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove».

10.0.10

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

10-bis

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso di sperimentazioni di cui al comma 1, lettera b), pur-

chè previsto dall'autorizzazione alla prova sperimentale, sentita la Commissione di cui all'articolo 20;

b-ter) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso in cui l'assenza di residui sia dimostrata da controlli analitici sulle derrate trattate sperimentalmente, effettuate dalle competenti autorità sanitarie o da laboratori ufficialmente riconosciuti, con spese a carico del titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione».

10.0.28

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

10-bis

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 7, lettera *a)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: «sia stato nel frattempo autorizzato per gli impieghi sulle derrate alimentari trattate;» sono sostituite con le seguenti: «o per l'impiego in questione, siano stati stabiliti dall'Unione europea limiti massimi di residui.».

10.0.2

SCHIFANI, PASTORE

10.0.8

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 119 recante «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari» da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47)

All'articolo 4 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali veterinari destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci dell'acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario ed i piccoli roditori, presentati in confezioni specifiche, si applica unicamente il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 119 del 27 gennaio 1992 come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, con l'esclusione delle lettere *h) l), p)* e di tutti gli altri commi di quest'articolo».

10.0.25

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la lettera *b)* è soppressa.

10.0.26

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è aggiunto il seguente comma: «3. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti e sono vietate su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze.».

10.0.24

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la lettera *h*) è sostituita con la seguente:

«*h*) autorità competente: il Ministero della Sanità, il servizio veterinario della Regione e della Provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *g*) del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; per macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni.».

10.0.23

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, il 2 comma è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)».

10.0.22

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 1 settembre 1998 n. 333 sono soppresse le lettere a) e b).

10.0.21

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-...»

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è soppresso il comma 2.

10.0.20

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-...»

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. d'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1 nonché agli articoli 9 e 10, è punita con la reclusione da uno a due anni, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni.».

2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate dal comma 1 è punita con la reclusione fino a 5 anni, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 8 milioni a lire 20 milioni.

10.0.19

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-...»

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'allegato B, punto 2) del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è soppresso il secondo periodo.

10.0.1

SCHIFANI, PASTORE

10.0.7

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-...»

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio, n. 119, recante attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n° 47)

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 119 del 27 gennaio 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 47 del 24 febbraio 1997 dopo le parole «di ricetta medica veterinaria non ripetibile», sono sopresse le seguenti: «in triplice copia».

10.0.27

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...»

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155)

1. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000.

10.0.3

SCHIFANI, PASTORE

10.0.6

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...»

Il comma 3 dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128 è soppresso.

10.0.4

SCHIFANI, PASTORE

10.0.13

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...»

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante «Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari» da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n° 47)

All'articolo 4 del decreto legislativo n. 119/92, dopo il comma 8, inserire il seguente comma:

"Per apportare una o più modifiche di importanza minore (tipo I) come definite dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 541/95, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1146/98, alle autorizzazioni all'immissione in commercio, il richiedente è tenuto ad inviare al Ministero della Sanità una notifica. Trascorsi trenta giorni dall'invio della notifica senza che vi sia comunicazione contraria da parte del Ministero della Sanità, la modifica o le modifiche notificate si intendono approvate".

10.0.5

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-...

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante «Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari» da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n° 47)

La disposizione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, è abrogata.

10.0.9

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante «Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari» da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n° 47)

La disposizione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, è abrogata.

Art. 11.**11.2**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «criteri direttivi» inserire le seguenti: «tenuto conto degli studi ed analisi appositamente redatte dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente».

11.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera c), eliminare le parole: «assicurando un congruo periodo transitorio».

Art. 13.**13.1**

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «diciotto».

Art. 17.**17.2**

GUBERT

17.3

ANDREOLLI

Alle lettere a), b) e c) sopprimere le parole «e provinciali».

17.4

IL RELATORE

Al comma 1, alle lettere a), b) e c), dopo le parole: «a cura delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente» inserire le parole: «o con il coordinamento dell'Agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente e secondo i protocolli analitici validati dall'ANPA, ove queste non siano istituite» e conseguentemente sopprimere le parole: «ove istituite».

17.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 7» sopprimere il primo periodo.

17.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 8», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per sviluppare e coordinare sul territorio nazionale le azioni di controllo sull'ambiente attraverso l'attuazione di progetti predisposti congiuntamente dall'Agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente e dalle Agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA) all'articolo 38 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni: sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. È istituita l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e Territorio (ANPAT). L'Agenzia è dotata di un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, tre dei quali designati dal Ministro dell'Ambiente e due designati dalle regioni".».

Art. 19.

19.1

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Sopprimere l'articolo.

19.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il capoverso «c-bis» con il seguente:

c-bis). I titoli rilasciati da uno stato membro della Comunità europea attestanti la formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo stato subordina l'esercizio della professione di maestro di sci e di guida alpina sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci della provincia di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Bolzano medesima, secondo i principi e i criteri di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319».

19.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso «c-bis» sono aggiunte le seguenti: «ed in tali casi ove prescritto dalla legislazione regionale o provinciale anche al superamento di una prova orale».

Art. 20.**20.1**

GIARETTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «venti ore settimanali» sono inserite le seguenti: «e, comunque, per un minimo di 4 ore giornaliere consecutive,».

Art. 21.**21.0.1**

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art...

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 536, si interpreta nel senso che le sanzioni previste si applicano ove le violazioni riguardino le zone protette di cui agli allegati I parte B, II parte B, III parte A e B, IV parte B della direttiva del Consiglio 77/93/CEE, nel testo sostituito dalla direttiva del Consiglio 92/103/CEE, e successive modificazioni.

2. In ogni caso non è punito colui che importi, qualunque sia il Paese produttore, nel territorio italiano vegetali o prodotti vegetali da Stati appartenenti alla Comunità Europea ed ivi riconosciuti conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

3. Per periodo limitati, di norma non eccedenti tre mesi, con DM motivato si può vietare l'importazione di vegetali individuando l'agente patogeno a motivo del quale è disposto il divieto. In ogni caso l'irrogazione di sanzioni è subordinata all'accertamento della presenza concreta dell'agente patogeno.

4. Il divieto di cui ai periodi precedenti deve individuare specificamente le aree dove vige il divieto di deposito e commercializzazione.»

21.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art...»

1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di Lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione, e cultura compresa quella musicale. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non membri della Unione Europea. Le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso le organizzazioni ed organismi internazionali interessati, sono promosse dal Ministero per gli Affari Esteri.

2. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in Lire 5000 milioni per l'anno 2000 si provvede, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per gli Affari Esteri».

21.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art...»

All'articolo 28 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, Legge Comunitaria 1999, aggiungere alla fine il seguente comma:

"All'articolo 1751-*bis* del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"L'accettazione del patto di non concorrenza comporta la corresponsione all'agente di una indennità pari a due anni di provvigioni da calcolare sulla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione"».

21.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art...»

Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, alla lettera a) è aggiunto infine il seguente periodo: "È considerata vendita diretta al consumatore finale anche quella effettuata ad esercizi alberghieri, ristoranti, mense, convitti e simili effettuata da esercizi per la vendita predetti"».

21.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art...»

In attuazione dell'articolo 3, comma 2 della direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria sono unicamente quelle per le quali sia formalmente iniziata l'istruttoria prima del 14 marzo 1999».

21.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art...»

1. Alla legge 23 giugno 2000, n.178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) Dopo l'articolo 1, comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, co-

municazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative – che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 e (CE) n. 1279/96 e successive modificazioni – debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno un altro Stato membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati";

b) Al comma 6 le parole "1.500 milioni di lire" sono sostituite dalle eseguenti: "2.000 milioni di lire".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in lire 500 milioni per l'anno 2000, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base dell'anno corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

21.0.7

GIARETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

All'articolo 1756 del codice civile, nel testo modificato dalla legge n. 526 del 21 dicembre 1999 (c.d. «Legge comunitaria 1999»), è aggiunto il seguente comma:

"Sono fatte salve le disposizioni in materia dello star del credere, stabilite dagli accordi economici collettivi di categoria"».

21.0.8

D'ONOFRIO

21.0.9

STIFFONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adempimenti in materia di semplificazione delle procedure del sistema HACCP di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono entro il 31 gennaio 2001, agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. L'inadempimento conseguente all'accertata inattività da parte di una o più delle Amministrazioni competenti, comporta l'applicazione, su proposta del Ministro della Sanità, di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministero della Sanità entro il 28 febbraio 2001 provvede ad emanare i regolamenti di cui al secondo periodo del medesimo comma 5 dell'articolo 10 della predetta legge n. 526/99.

2. Le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese fino al sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei regolamenti ministeriali richiamati dal comma 1, a condizione che i responsabili delle industrie alimentari esibiscano agli agenti incaricati apposita istanza scritta, inviata all'Amministrazione regionale competente, di inclusione nelle categorie di industrie alimentari di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dichiarino di non aver ricevuto un provvedimento di diniego all'istanza stessa.

3. Nei confronti dei responsabili delle industrie alimentari che presentino l'istanza prevista dal comma 2, le predette procedure sanzionatorie sono applicate dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei medesimi regolamenti ministeriali richiamati dal comma 1.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236**Art. 1****1.101**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. I titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza, come definite ai sensi del comma 2, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e devono astenersi da atti idonei ad influenzare specificatamente, in virtù dell'ufficio, l'assetto dei propri interessi.

2. Ai sensi della presente legge per titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza devono intendersi:

a) il presidente ed il vice presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i sottosegretari di Stato;

b) i presidenti ed i vice presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente e il vice presidente della Corte costituzionale, il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

c) i presidenti delle Commissioni parlamentari;

d) i parlamentari;

e) i presidenti ed i membri delle giunte regionali, i presidenti ed i membri delle giunte delle province a statuto speciale;

f) i sindaci ed i membri delle giunte dei comuni capoluogo di regione o con popolazione superiore a 100.000 abitanti».

1.8/1

MEDURI, PASQUALI

1.8/2

BRIENZA

All'emendamento 1.8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi della presente legge i senatori a vita ex-presidenti della Repubblica non possono ricoprire alcuna delle cariche di cui all'articolo 1 e non possono, altresì, essere titolari di cariche di rilevanza politica nazionale e regionale, o essere leader formalmente riconosciuti di raggruppamenti politici di parte».

1.8

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I titolari degli organi costituzionali e degli organi di Governo e i rappresentanti dello Stato e delle Regioni, dovranno dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. Essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo a influenzare specificatamente, in funzione dell'ufficio ricoperto, i propri interessi. Uguali doveri ed obblighi incombono altresì sui titolari di cariche di rilevanza politica nazionale e regionale a livello di partiti e gruppi parlamentari».

1.11

LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I titolari di cariche in organi costituzionali, ovvero di rilevanza costituzionale, nonché in organi di Governo e delle Regioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo a influenzare specificatamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi».

1.3

MILIO

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente», con l'altra: «prevalentemente».

1.2

MILIO

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente», con le seguenti: «assiduamente e con massimo impegno».

1.102

DUVA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi».

1.100

BESOSTRI

Al comma 1, sopprimere la parola: «specificamente».

1.9/1

LISI

All'emendamento 1.9, dopo le parole: «Commissioni parlamentari», inserire le seguenti: «gli ex Presidenti della Repubblica divenuti senatori a vita, i Parlamentari in carica».

1.9

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi della presente legge sono titolari di organi costituzionali: il Presidente della Repubblica, i Presidenti e i vice Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; i Presidenti delle Commissioni parlamentari; il Presidente e i giudici della Corte Costituzionale, nonché i Presidenti e i vice Presidenti dei Consigli Regionali, dell'Assemblea regionale siciliana, del consiglio della Val d'Aosta e dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano».

1.105

PAPPALARDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

E sopprimere il comma 3.

1.10

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di governo nazionale: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di stato. Sono titolari di cariche di governo regionale: i Presidenti delle giunte regionali, il presidente della regione siciliana, il presidente della Valle d'Aosta, i presidenti delle giunte provinciali di Bolzano e di Trento. Ai fini della presente legge sono titolari di cariche di rilevanza politica nazionale e regionale, a livello di partiti, i soggetti esponentziali alla stregua dei loro rispettivi ordinamenti. Sono cariche rappresentative nei gruppi parlamentari e consiliari quelle di presidente, vice presidente nell'esercizio delle funzioni vicarie o cariche equivalenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di Gruppi consiliari o assembleari delle assemblee legislative regionali o provinciali sopraindicate, salve quelle dei gruppi misti ai quali si venga obbligatoriamente iscritti in forza dei Regolamenti interni.»

1.4

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 3, sostituire le lettere b) e seguenti, con la seguente:

«b) amministratori di enti pubblici anche economici».

1.5

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 3, alle lettere b) e c), dopo la parola: «amministratori», inserire la seguente: «delegati».

1.106

PAPPALARDO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.103

BESOSTRI, DUVA

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) presidenti, consiglieri e altri componenti dell'Autorità di controllo, di garanzia e di regolazione di settore, nonché i componenti del direttorio della Banca d'Italia».

1.104

MARCHETTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «e di garanzia», con le seguenti: «, di garanzia e di regolazione di settore, nonché i componenti del Direttorio della Banca d'Italia.»

1.1

GASPERINI, SPERONI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «di controllo e di garanzia», aggiungere le seguenti: «ed ai componenti del direttorio della Banca d'Italia».

1.0.2

BESOSTRI, DUVA

1.0.3

MARCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Non possono ricoprire le cariche di cui all'articolo 1 quanti abbiano la rappresentanza legale o facciano parte di organi di amministrazione, ovvero partecipino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al controllo di imprese la cui attività si svolga in regime di concessione da parte dell'Amministrazione dello Stato o di enti soggetti al controllo dello Stato, o prevalentemente mediante la conclusione di contratti con la predetta Amministrazione o i predetti enti».

Art. 2.**2.7**

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***Art. 2***(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)*

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico o privato nonché l'esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro *status* di dipendenti pubblici.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono accettare nuovi incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine di dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica.

4. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti ed imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.

5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 4, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

2.101

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.**

1. Al momento dell'assunzione delle cariche pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, i soggetti interessati devono comunicare al primo presidente della Corte di cassazione il controllo diretto o indiretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque significativa ed influente all'interno del mercato nazionale.

2. Al momento dell'assunzione delle cariche pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, i soggetti interessati devono comunicare al presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell'interessato il controllo diretto o indiretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque significativa ed influente all'interno del mercato nazionale.

3. Qualora la posizione di cui ai commi 1 e 2 sussista con riguardo ad imprese operanti nei settori attinenti le comunicazioni di massa di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ovvero operanti nel settore della difesa, delle telecomunicazioni, della produzione di *computer*, dei trasporti, dell'energia e bancario è considerata in ogni caso significativa ed influente una quota superiore al 10 per cento all'interno del mercato nazionale.

2.113

BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; è peraltro consentito al Presidente del Consiglio e ai Ministri di ricoprire altre cariche di Governo;».

2.102

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c).

2.4

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

2.15

MILIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.1

GASPERINI

2.3

GUERZONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) se titolari di cariche di Governo e iscritti in albi o elenchi professionali, accettare incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica;»

2.2

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ove iscritti in albi o elenchi professionali, accettare incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica;»

2.16

MILIO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) se iscritti in albi o elenchi, esercitare attività professionali o accettare incarichi per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica fino al termine di sei mesi successivi alla cessazione della carica;».

2.10

PASTORE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) assumere in Italia ed all'estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica;»

2.114

DUVA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «per la durata», fino alla fine della lettera.

2.127

PAPPALARDO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «per la durata», fino a: «italiani o esteri».

2.116

BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «ininterrotto», con la seguente: «sospeso».

2.103

PASQUALI, MAGNALBÒ

2.115

BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «giuridico ed».

2.104

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

2.117

DUVA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le partecipazioni in associazioni professionali di cui i soggetti indicati all'articolo 1 hanno la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, sono assoggettate al regime di cui agli articoli 4 comma 3, 5 e 7 della presente legge;»

2.106

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.5

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o privato».

2.105

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) esercitare in Italia o all'estero, dal giorno del giuramento, in enti pubblici e imprese funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere per tali enti ed imprese incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura.»

2.11

PASTORE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «italiane o straniere» inserire, le seguenti: «che abbiano rapporti con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica».

2.107

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c)».

2.118

BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «salvo quanto previsto all'articolo», con le seguenti: «ad eccezione dei casi previsti dall'articolo».

2.30

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa indipendentemente da qualunque parametro dimensionale o quando siano almeno pari a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a)»

2.31

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa quando esse siano almeno pari a quanto previsto nella lettera a), comma 3, articolo 4 della presente legge».

2.119

BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, sopprimere la lettera f), e aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:

«1-bis. Entro cinque giorni dalla stipula, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano alla Consob, secondo le procedure da essa stabilite in via generale, gli estremi dei contratti stipulati, anche per interposta persona, su strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di contratti stipulati per conto del soggetto nell'ambito di gestioni discrezionali affidate a gestori autorizzati dalle competenti autorità, il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione al soggetto da parte del gestore.»

2.108

PASQUALI, MAGNALBÒ

2.128 (identico)

PAPPALARDO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.8

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

2.109

PASQUALI, MAGNALBO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

2.12

PASTORE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei rispettivi settori di attività».

2.13

PASTORE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai presidenti ed ai componenti delle Autorità di controllo e di garanzia di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) limitatamente ai contratti relativi a strumenti finan-

ziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei settori oggetto delle attività di controllo e di garanzia dell’Autorità di appartenenza».

2.100

BESOSTRI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) avere la rappresentanza legale o fare parte di organi di amministrazione, ovvero partecipare direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al controllo di imprese la cui attività si svolga in regime di concessione da parte di pubbliche amministrazioni o di enti soggetti al loro controllo, o prevalentemente mediante la conclusione di contratti con le predette amministrazioni o i predetti enti».

2.121

DUVA

2.125 (identico)

MARCHETTI

2.129 (identico)

PAPPALARDO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) avere la rappresentanza legale o fare parte di organi di amministrazione, ovvero partecipare direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al controllo di imprese la cui attività si svolga in regime di concessione da parte dell’Amministrazione dello Stato o di enti soggetti al controllo dello Stato, o prevalentemente mediante la conclusione di contratti con la predetta Amministrazione o i predetti enti».

2.120

BESOSTRI, DUVA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro cinque giorni dall'assunzione della carica o della funzione, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, di cui al successivo comma 4, se ricoprono incarichi o uffici oppure svolgano una delle attività di cui al comma 1 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi e gli uffici ricoperti o le attività svolte».

2.126

MARCHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro cinque giorni dall'assunzione della carica o della funzione, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, di cui al successivo comma 4, se ricoprono incarichi o uffici oppure svolgono una delle attività di cui al comma 1 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi ricoperti o le attività svolte».

2.122

BESOSTRI, DUVA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro *status* di dipendenti pubblici».

2.14

MILIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* cessano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

2.17

MILIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *e)* cessano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

2.6

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 3, sopprimere le parole: «c) ed e)».

2.110

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere le parole: «c) ed e)».

2.111

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.123

BESOSTRI, DUVA

Al comma 3, dopo le parole: «Le Attività di cui alle lettere» aggiungere le seguenti lettere: «b), d)».

2.124

BESOSTRI, DUVA

Al comma 4, aggiungere in fine: «entro analogo termine. Le situazioni di incompatibilità sono comunicate all'interessato».

2.112

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le situazioni di incompatibilità accertate sono immediatamente comunicate all'interessato».

2.18

MILIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accertamento della situazione di incompatibilità decorre dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge».

Art. 3**3.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell'interessato, a seconda del titolare della carica pubblica, dispone l'assegnazione in proprietà fiduciaria dei diritti relativi alle imprese interessate ad una amministrazione di garanzia per tutto il periodo di durata dell'incarico ricoperto dalla persona fisica interessata.

2. Nel caso di imprese bancarie è la Banca d'Italia a disporre l'assegnazione in proprietà fiduciaria di cui al comma 1.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte d'appello, a seconda della comunicazione effettuata dal soggetto titolare della carica pubblica, provvede a formare un elenco di quattro professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti di provata esperienza e che non abbiano mai avuto rapporti professionali con il titolare della carica prevista o con le imprese interessate e provvede altresì a darne comunicazione all'interessato. L'interessato, entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione, deve

scegliere, fra i professionisti indicati, l'amministratore fiduciario, revocabile motivatamente in qualsiasi momento, anche su richiesta dell'interessato. L'amministratore fiduciario è nominato dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d'appello. Lo stesso soggetto, a seguito di eventuale revoca, apre una nuova procedura di nomina. L'amministratore di garanzia esercita in totale indipendenza tutti i diritti ed i poteri anche gestionali comunque spettanti alla persona fisica interessata e si avvale delle stesse facoltà di nomina di amministratori, institori, direttori generali nelle imprese interessate, nonché del potere di dichiararli decaduti dagli incarichi. Per la durata dell'amministrazione di garanzia i proventi maturati annualmente sono messi a disposizione dell'interessato, salvo obblighi di ricapitalizzazione. Nessuna comunicazione è consentita tra la persona interessata e l'amministratore di garanzia, o viceversa, se non con riguardo alla maturazione e distribuzione dei proventi o alla dismissione dei cespiti di cui all'articolo 2 o in altri casi espressamente previsti dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d'appello, in forma scritta. Entro trenta giorni dalla conclusione delle cariche di cui all'articolo 1, l'amministratore di garanzia ha l'obbligo di presentare il rendiconto di tutte le sue attività svolte nel corso dell'incarico al titolare delle quote di cui all'articolo 2, con obbligo di motivazione relativo a operazioni aziendali che abbiano comportato un decremento del patrimonio.

4. Nel caso di imprese bancarie, la Banca d'Italia sceglie l'amministratore fiduciario con le stesse modalità con cui è scelto l'amministratore straordinario degli enti creditizi. Le competenze dell'amministratore fiduciario e le modalità dei suoi rendiconti sono definite dalle leggi vigenti in materia.

3.102

BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, sostituire le parole da: «In caso di violazione» fino alle parole: «sono disposte:» con le altre: «In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, trascorsi trenta giorni dall'accertamento e dalla comunicazione all'interessato delle situazioni di incompatibilità previsti dal comma 4 del medesimo articolo 2, senza che siano state rimosse tali situazioni di incompatibilità, sono disposte:».

3.4

MILIO

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «trenta», con l'altra: «centoventi».

3.5

ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «trenta», con l'altra: «novanta».

3.2

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o privato».

3.1

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

3.3

MILIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.101

BESOSTRI, DUVA

3.205

MARCHETTI

3.107

PAPPALARDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «non è esercitata in forma societaria ed».

3.103

DUVA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o si svolge in regime di concessione».

3.104

BESOSTRI, DUVA

Al comma 2, aggiungere in fine: «a meno che entro 30 giorni dall'assunzione della carica il titolare non conferisca in esenzione di imposta la suddetta attività ad una società appositamente costituita. Alla partecipazione in società dei soggetti di cui all'articolo 1 si applicano le norme della presente legge».

3.0.1

BESOSTRI, DUVA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3.

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e seguenti è demandata ad un apposito Collegio di garanzia, composto dai

presidenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, e dell'eventuale autorità di regolazione del settore.

2. Il Collegio delibera all'unanimità, ciascun componente si astiene dalle deliberazioni che riguardano lui personalmente ovvero un componente dell'organo da lui presieduto.

3. Il Collegio può avvalersi di personale in servizio presso gli organi di cui al comma 1, senza determinare oneri aggiuntivi per lo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il collegio può richiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni soggetto pubblico privato dati e notizie concernenti le materie disciplinate dalla presente legge, avvalendosi oltre che dei poteri già attribuiti dalla normativa vigente a ciascuno dei componenti, dei poteri attribuiti alle Commissioni parlamentari di inchiesta.

5. Il Collegio riferisce agli organi parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 2, comma 4».

Art. 4.

4.100

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. L'amministratore di garanzia, nell'esercizio delle sue funzioni, per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge, deve attenersi alle disposizioni vigenti in materia di società fiduciaria e di mandato.

2. I trasferimenti di proprietà dei cespiti del soggetto interessato dall'amministrazione di garanzia, e viceversa, avvengono in esenzione da qualsiasi tipo di imposta altrimenti prevista a carico dei trasferimenti stessi».

4.102

DUVA, BESOSTRI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.**

1. Entro cinque giorni dalla assunzione della carica o della funzione, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano al Collegio di garanzia, secondo le procedure da esso stabilite in via generale, i dati concernenti tutti i cespiti patrimoniali posseduti, anche per interposta persona, ivi comprese le disponibilità in conti e depositi bancari. I predetti soggetti sono tenuti ad analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti con la sola esclusione delle disponibilità in conti e depositi bancari.

2. Il collegio accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento utile, il valore dei cespiti patrimoniali di cui al comma 1 e quali di essi siano eventualmente riferiti ad esercenti mezzi di comunicazione di massa. Tale accertamento può essere ripetuto dal Collegio in ogni momento, anche su richiesta dell'interessato. Gli atti di accertamento del Collegio sono impugnabili solo per motivi di legittimità con ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di 30 giorni. Si applicano le norme relative ai ricorsi *ex* articolo 25 della legge n. 214 del 1990.

3. Entro cinque giorni dalla stipula, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di contratti stipulati per conto del soggetto nell'ambito di gestioni discrezionali affidate a gestori autorizzati dalle competenti autorità, il termine di cinque giorni decorre dalla comunicazione al soggetto da parte del gestore.

4. Quando il Collegio accerta, con qualsiasi mezzo, la sussistenza di cespiti patrimoniali non comunicati ai sensi del comma 1 ovvero di contratti non comunicati ai sensi del comma 3, ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 2, comma 4. A tali cespiti si applicano le disposizioni contenute negli articoli successivi».

4.104

DIANA Lino

4.101

DUVA, BESOSTRI

Sopprimere il comma 1.

4.6

MILIO

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque», con l'altra: «sessanta».

4.5

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque», con l'altra: «quindici».

4.1

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

Sopprimere il comma 2.

4.7

MILIO

Al comma 2, sostituire la parola: «quaranta», con l'altra: «centotanta».

4.4

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche indirettamente».

4.106

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 2, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «entro 20 giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la variazione».

4.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

4.3

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, lettera a), sostituire la cifra: «15», con l'altra: «50».

4.107

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. L'interessato che dichiara un valore del patrimonio inferiore a 15 miliardi è tenuto a darne idonea prova con perizia asseverata. Compete all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la valutazione definitiva del patrimonio.

3-ter. Sono mezzi di comunicazione di massa la stampa quotidiana e periodica, la radiodiffusione sonora e televisiva, e le telecomunicazioni».

4.108

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando le eventuali variazioni e fornendone prova idonea».

4.103

PAPPALARDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui ai commi precedenti».

4.105

DIANA Lino

Al comma 5, sopprimere le parole: «di diritto».

Art. 5**5.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

5.103

BESOSTRI, DUVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 abbiano, anche per interposta persona, la titolarità, o in caso partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere

esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

2. Le attività economiche concernenti i mezzi di comunicazione di masse e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia, anche per interposta persona, la titolarità, o in cui partecipi al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, devono essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme privilegiate di presenza o sostegno in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione».

5.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

5.101

BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, qualora i soggetti interessati abbiano deciso di non alienare totalmente le attività economiche rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, optando per il loro trasferimento ad un trust ai sensi dell'articolo 7, trascorsi 45 giorni dall'assunzione della carica, e, purché i soggetti in questione partecipino direttamente o indirettamente al controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 delle imprese esercenti le suddette attività, gli organi sociali esercenti tali attività decadono. Al loro rinnovo provvede l'assemblea degli azionisti o soci convocata entro i trenta giorni susseguenti.

In detta assemblea non votano le azioni o quote trasferite al trust».

5.102

DUVA, BESOSTRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «Per tutta la durata di permanenza in carica dei soggetti di cui all'articolo 1, alle azioni o quote conferite in trust e a tutte le azioni o quote in società comunque control-

late o partecipate dalla società le cui azioni o quote sono conferite in *trust* si applicano le norme civilistiche delle azioni di risparmio. Qualora le suddette azioni o quote rappresentino la totalità del capitale sociale i diritti relativi a tali azioni sono esercitati da un Commissario straordinario nominati dal Collegio di Garanzia».

5.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, premettere la parola: «Anche».

5.104

DIANA

Al comma 2, sostituire le parole: «e diffusione delle notizie e del pensiero» con le seguenti: «di massa».

5.3

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «sempre».

5.4

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o il controllo anche per interposta persona».

5.5

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche quando il titolare delle attività economiche è il coniuge non separato

di chi ricopre le cariche o gli uffici pubblici indicati dagli articoli 1 e 2 della presente legge».

Art. 6

6.101

BESOSTRI, DUVA

Sopprimere l'articolo.

6.100

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

6.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. I soggetti di cui al comma 3 non possono essere considerati in alcuna ipotesi organi di polizia giudiziaria».

6.102

PAPPALARDO

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Negli altri casi, l'accertamento di cespiti e attività non dichiarati da luogo ad una sanzione pecuniaria amministrativa commisurata al valore dei cespiti e delle attività non dichiarate».

6.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 5 sostituire le parole da: «ai Presidenti» fino alla fine del comma con le altre: «al presidente della Corte di Appello di Roma».

Art. 7**7.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

7.116

MARTELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data dell'assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche, ovvero l'affidamento in gestione delle stesse ad un soggetto fiduciario (di seguito indicato come «gestore») scelto dall'interessato stesso all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Può essere nominato un collegio di gestori nell'ambito della predetta lista. L'interessato informa la medesima Autorità sulle condizioni dell'affidamento in gestione, in modo che ne sia verificabile l'effettività.

2. Il gestore o il Collegio dei gestori deve essere del tutto indipendente dall'interessato, con l'esclusione di qualunque tipo di collegamento con lo stesso, deve operare in condizioni di effettiva indipendenza, e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se con quelle previste dall'articolo 8, comma 3.

3. Quando le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 3, consistono in partecipazioni in società ordinate secondo relazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 CC il trasferimento è effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di amministrazione delle società direttamente o indirettamente controllate restano in carica e sono tenuti ad astenersi da qualunque comunicazione con l'interessato in ordine all'amministrazione. Alla naturale scadenza il gestore dispone la conferma degli am-

ministratori delle società di controllo in sede assembleare, qualora non ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei criteri della gestione.

4. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 se il contratto di affidamento in gestione non è stato stipulato ovvero ne è stata accertata la simulazione l'Autorità dichiara con propria deliberazione che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti di cui all'articolo 1 di cui sia stata dichiarata l'incompatibilità.

5. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su conforme parere della CONSOB, è pubblicato, ogni tre anni, l'albo dei gestori ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.

6. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza.

L'efficacia del contratto di trasferimento in gestione dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.

7.105

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un gestore fiduciario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e

del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il gestore fiduciario è scelto dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'interno di una lista predisposta dall'Autorità medesima tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un gestore fiduciario; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente».

7.106

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ad un soggetto terzo, con l'esclusione del coniuge, dei parenti, degli affini e dei soggetti comunque collegati all'alienante, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata».

7.107

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ad un gestore fiduciario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunica la decisione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita

l'alienazione simulata. Il gestore fiduciario è scelto dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'interno di una lista predisposta dall'Autorità medesima tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3».

7.103

DUVA, BESOSTRI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 364» sostituire le parole: «e comunica le decisioni» con le seguenti: «All'eventuale trasferimento ad un trust – quale che sia l'ordinamento statale ove esso sia stato costituito – si applicano le norme fiscali italiane sulle alienazioni. Le imposte risultanti sono sospese per la durata di permanenza in carica dell'interessato previo rilascio di fideiussione per il loro ammontare. Tali imposte vengono annullate qualora al termine della permanenza in carica dell'interessato i beni trasferiti vengano dal trust restituiti all'interessato. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dal trust a terzi le imposte dovute all'atto del trasferimento al trust e dovute per il trasferimento a terzi divengono immediatamente esigibili. I beni mobili in patrimonio del trust sono custoditi in Italia e possono essere trasferiti a terzi solo dopo l'assorbimento degli obblighi fiscali. L'interessato comunica la propria decisione».

7.111

DIANA Lino

Al primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «si presume simulata l'alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il quarto grado, ovvero di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; non è ammessa la prova contraria».

7.113

DIANA Lino

Sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Il trustee, di seguito denominato gestore, è scelto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

7.111

DIANA Lino

Al comma 1, primo periodo, aggiungere il seguente: «si presume simulata l'alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il quarto grado, ovvero di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; non è ammessa la prova contraria».

7.108

PAPPALARDO

Sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il trustee, di seguito denominato gestore, è scelto dai Presidenti delle Autorità di controllo e garanzia cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro».

7.112

DIANA

Al comma 1, dopo il primo e il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Quando la situazione di controllo non consegue alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2) del codice civile, l'interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo».

7.115

DIANA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il trustee non può essere scelto tra soggetti che abbiano o abbiano avuto nel

quinquennio precedente rapporti con l'interessato di tipo societario ovvero di natura commerciale, professionale o di prestazione di servizi».

7.102

BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, dopo le parole: «gestore è scelto» sostituire le parole da: «all'interno» sino a: «mercato» con le seguenti: «dal Collegio di Garanzia di cui all'articolo 4 (nuova numerazione)».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

7.104

MARCHETTI

Al comma 1, dopo le parole: «Il trustee, di seguito denominato »gestore«, è scelto» inserire le seguenti: «dai presidenti di Camera e Senato».

7.118

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3».

7.119

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Nell'ipotesi in cui l'interessato abbia comunicato la decisione di alienare in tutto o in parte le attività economiche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato fissa il termine per l'alienazione, tenuto conto delle condizioni del mercato nel settore delle attività stesse».

7.121

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Le attività economiche non alienate nel termine fissato dall'Autorità sono comunque trasferite al trust scelto dall'interessato all'interno di una lista predisposta dall'Autorità tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. In tal caso all'atto del trasferimento l'interessato può chiedere che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione già avviata nel periodo precedente».

7.101

ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «lettera a)»;

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, lettera b), l'interessato, nel termine indicato dal comma 1, decide l'alienazione totale delle attività economiche».

7.117

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

«2. L'interessato che abbia comunicato la decisione di trasferire le attività economiche ad un trust è tenuto a scegliere all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato il gestore e i due gestori destinatari del trasferimento.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla natura delle attività che ne sono oggetto. In essi è inserita la dichiarazione di entrambe le parti attestante la reciproca indipendenza. I contratti sono trasmessi in copia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla natura delle attività che ne sono oggetto. In essi è inserita la dichiarazione di entrambe le parti attestante la reciproca

indipendenza. I contratti sono trasmessi in copia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 4 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'effettività dell'alienazione ovvero la stipulazione del contratto di trasferimento. L'accertamento deve essere compiuto entro il termine di 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 4.

6. Alla scadenza del termine stabilito per l'accertamento l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se accerta che l'alienazione è simulata ovvero che il contratto di trasferimento non è stipulato, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'adozione delle deliberazioni di loro competenza. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce contestualmente le modalità di pubblicazione della deliberazione. Questa è impugnabile avanti al TAR competente per territorio-

7. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su conforme parere della CONSOB, è pubblicato, ogni tre anni, l'albo dei gestori ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita per la durata in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo.

8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato verifica la corrispondenza del contratto di trasferimento al modello deliberato in via generale nonché la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo l'Autorità stessa informa l'interessato e gli organi di cui al comma 6.

9. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.».

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 6.

7.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero è stata accertata un'alienazione simulata».

7.109

PAPPALARDO

Al comma 2, al secondo e terzo periodo sopprimere le parole da: «per l'adozione» fino a: «rispettive Assemblee».

7.110

PAPPALARDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La nomina del gestore ai sensi dei commi precedenti comporta in ogni caso la decadenza degli amministratori delle società controllate dal titolare del patrimonio».

7.114

DIANA

Sopprimere il comma 4.

7.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «irrevocabile».

7.120

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Qualora le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 3 della presente legge siano svolte in forma societaria e siano ordinate secondo relazioni dirette o indirette di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c., il trasferimento è effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di gestione delle società direttamente o indirettamente controllate restano in carica e sono tenuti a uniformarsi alle direttive di massima del gestore, astenendosi da qualunque comunicazione con l'interessato. Alla naturale scadenza delle cariche il gestore ne dispone la rinnovazione qualora non ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei principi e dei cri-

teri della gestione. Il collegio sindacale è integrato con un membro nominato dal gestore.»

Art. 8.

8.100

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

8.106

MARTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

2. Il gestore è tenuto a svolgere una gestione indipendente sana e prudente in modo da salvaguardare i diritti e le aspettative dell'interessato. Egli agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio.

4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12.

5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

8.5

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 2.

8.107

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza, agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e di dirigenza e nell'interesse del patrimonio amministrato».

8.103

PAPPALARDO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e può compiere atti di disposizioni di tutti o parte dei beni».

8.104

PAPPALARDO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il gestore non può esercitare i diritti di voto conseguenti alle partecipazioni nelle società incluse nel patrimonio amministrativo».

8.4

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere le parole da: «non possono» a: «Essi».

8.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

8.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, che non può superare il miliardo di lire».

8.102

BESOTRI, DUVA

Al comma 3, ultimo rigo, sopprimere le parole: «che non può superare il miliardo di lire».

8.108

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 3, in fine, sopprimere le seguenti: «che non può superare il miliardo di lire».

8.105

DIANA

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «di diritto».

8.101

DUVA, BESOSTRI

Al comma 5, sostituire le parole da: «rende» sino alla fine del periodo con le seguenti: «dà all'interessato rendiconto contabile della pro-

pria gestione, ferma restando la sua responsabilità per le decisioni di gestione assunte solo in caso di dolo o colpa grave».

8.3

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 5, dopo le parole: «all'interessato il», inserire la seguente: «complessivo».

8.109

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alle controversie concernenti l'attività del gestore individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione dell'articolo 7, comma 3 della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804».

Art. 9

9.100

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

9.103

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Sopprimere il comma 1.

9.101

DIANA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da lire 20v milioni a lire 600 milioni» con le seguenti: «da lire 100 milioni a lire 100 miliardi».

9.102

DIANA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«La sanzione di cui al comma 2 è irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, stabilisce forme di pubblicità del provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione».

9.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» con le altre: «Presidente della Corte di Appello di Roma».

9.104

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

Art. 10**10.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l’articolo.

10.102

DUVA

Sopprimere il comma 1.

10.103

MARTELLI

Al comma 1, sostituire la parole: «trasferimento» con le seguenti: «affidamento in gestione».

10.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.104

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'interessato può dedurre dal proprio reddito la somma ed i compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività».

10.101

ANDREOLLI, DIANA

Sopprimere il comma 4.

Art. 11.**11.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

11.101

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire le parole da: «diffida» fino a: «tale rischio» con le seguenti: «prescrive al gestore le misure occorrenti per rimuovere tale rischio e lo invita a metterle in atto».

Art. 12.**12.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

12.101

ANDREOLLI, DIANA

Sopprimere l'articolo.

12.102

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1 sostituire le parole da: «accerta» sino alla fine del comma con le seguenti: «valendosi anche della collaborazione dei comitati regionali per le comunicazioni, vigila affinché l'interessato non sia favorito mediante forme di sostegno privilegiato tali da costituire violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione».

12.1

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

12.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo le parole: «mediante forme», inserire le seguenti: «di incentivazione o».

12.106

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire le parole da: «Fatto salvo» fino a «comma 2» con le seguenti: «Nel caso di reiterata violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione, mediante forme di sostegno privilegiato per il soggetto interessato».

12.107

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «l'Autorità diffida» sostituire la parola: «l'impresa» con le seguenti: «il soggetto esercente».

12.105

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «all'impresa» con le seguenti: «al soggetto esercente».

12.104

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «fino ad un ammontare» fino alla fine del periodo con le seguenti: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni».

12.108

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «nella medesima diffida intimando a» con le seguenti: «intimando al soggetto esercente di».

12.103

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 3.

Art. 13.**13.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

13.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza» con le altre: «interessi propri».

13.101

DUVA

Al comma 1, sostituire le parole: «secondo grado» con le altre: «quarto grado».

13.102

DUVA

Al comma 5, dopo le parole: «impugnabili» inserire la seguente: «solo».

13.0.1

LAURO, SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il Governo, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a trasferire la gestione di partecipazioni azionarie assegnate al Tesoro nei casi in cui possa insorgere conflitto di interesse.»

13.0.2/1

DI PIETRO

All'emendamento 13.0.2, alla lettera c) dopo le parole: «è vietata» inserire le seguenti: «, ai titolari di concessioni e di autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale»; dopo la lettera d) inserire le seguenti lettere: «d-bis) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinquanta milioni» e «duecento milioni», rispettivamente con le parole: «duecento milioni» e «cinquecento milioni»; d-ter) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «e le disposizioni di cui agli articoli», inserire la cifra: «12». Aggiungere inoltre a fine comma il seguente periodo: «Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 sono estese intendendo per circoscrizioni elettorali quelle previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18».

13.0.2

NAPOLI

13.0.3

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 4 dell'articolo 1 sono abrogati;
- b) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"2. Gli editori di quotidiani e periodici i quali intendano diffondere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento nei programmi e servizi di informazione elettorale.";

- c) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. Nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è vietata la propaganda elettorale radiotelevisiva in qualunque forma nonché le inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici. Non rientrano nel divieto le trasmissioni o le pubblicazioni relative a confronti tra più candidati appartenenti a liste e schieramenti diversi.";

- d) all'articolo 15, al comma 1, primo periodo, sono eliminate le parole «nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1» e al quinto periodo sono eliminate le parole «o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.»

13.0.4

VILLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Nessuna impresa, intendendosi per essa l'attività di cui all'articolo 2082 c.c. indipendentemente dalla forma giuridica assunta, rispetto alla quale soggetti ricoprenti la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o all'articolo 7 della legge 287/90, può stipulare contratti o essere affidataria di concessioni, o intrattenere con l'amministrazione statale qualsiasi altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio della propria attività d'impresa o di una sua controllante, controllata o collegata.

2. I rapporti già in corso al momento dell'accettazione di una delle cariche di cui al precedente comma 1 sono risolti di pieno diritto decorsi novanta giorni dalla data dell'accettazione medesima.

3. La disciplina di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica alle imprese rispetto alle quali si trovino nel rapporto di cui al precedente comma 1 i presidenti di regione, i presidenti di provincia, i sindaci e i membri delle giunte regionali, provinciali e comunali, con riferimento alle rispettive amministrazioni».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

655^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(1529) BONFIETTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(4738-bis) Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge di iniziativa governativa

(4673-bis) Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4738-bis – limitatamente ai Capi da III a VII – congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1210, 1529 e 4673-bis e rinvio. Seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1210, 1529 e 4673-bis, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4738-bis – limitatamente ai capi da III a VII – e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge nn. 1210, 1529 e 4673-bis, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La Commissione conviene di congiungere nuovamente il disegno di legge n. 4738-bis – limitatamente ai Capi III, IV, V, VI e VII – con i disegni di legge nn. 1210, 1529 e 4673-bis.

Su proposta del Presidente PINTO la Commissione conviene poi di dare mandato al relatore Fassone di predisporre un testo da assumere a base per il prosieguo dell'esame. Resta inteso che ai fini della predisposizione di tale testo verranno prese in considerazione soltanto le parti del disegno di legge n. 4738-*bis* corrispondenti ai Capi III, IV, V, VI e VII.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(4846) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Su proposta del relatore CENTARO, la Commissione conviene di anticipare a venerdì 3 novembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto - legge in titolo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo

(2180) SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno 2000.

Il senatore RUSSO, relatore, ricorda che il disegno di legge n. 3215 prevede una doppia delega al Governo; la prima, prevista nell'articolo 1, fissa principi e criteri direttivi per il decentramento dei servizi del Ministero della Giustizia su base distrettuale, mentre la seconda, prevista all'articolo 7, fissa i principi e criteri direttivi per la riforma del Ministero della Giustizia. Quest'ultimo aspetto risulta superato dalla inclusione della riorganizzazione di tale Dicastero nella più generale riforma dei ministeri, già attuata con il decreto - legislativo n. 300 del 1999, mentre, con riferimento alla prima questione, il Governo ha presentato numerosi emendamenti che innovano significativamente il testo originario. Le novità più rilevanti prospettate con i predetti emendamenti sono rappresentate innanzitutto dal superamento della delega, che viene sostituita da un intervento immediatamente operativo. Inoltre si propone la soppressione della Conferenza distrettuale dell'amministrazione giudiziaria (CODAG), prevista nell'articolo 3, che si configura come un organismo distinto in due sezioni, una per gli uffici giudiziari, e l'altra per gli uffici requirenti, in effetti ab-

bastanza pletorico. Il venire meno della CODAG verrebbe poi riequilibrato prevedendo la possibilità di svolgere conferenze di servizi.

Il senatore FASSONE prospetta la possibilità che la Commissione riapra il termine per la presentazione degli emendamenti, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo.

La Commissione conviene quindi di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, che viene fissato per il 9 novembre alle ore 13.

Il presidente PINTO sollecita altresì il rappresentante del Governo affinché sia tempestivamente predisposta la relazione tecnica, richiesta dalla 5^a Commissione permanente in sede consultiva, in data 26 settembre 2000, proprio con riferimento agli emendamenti presentati dal Governo medesimo.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il presidente PINTO avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

323^a Seduta*Presidenza del Presidente***MIGONE***Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impegno italiano in Albania. Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 3 febbraio 2000.

Il presidente MIGONE avverte che l'odierna audizione del sottosegretario Ranieri è stata prevista in preparazione di un sopralluogo in Albania, che si svolgerà nelle prossime settimane. Si è avvertita infatti l'esigenza di una verifica della situazione attuale in quel paese, nonché dello stato dei rapporti bilaterali dopo la soppressione del Commissario straordinario e della delegazione diplomatica speciale, con il conseguente ritorno degli interventi in Albania nelle competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri.

Dà quindi la parola al sottosegretario Ranieri per il suo intervento introduttivo.

Il sottosegretario RANIERI pone in risalto anzitutto che il processo di stabilizzazione democratica dell'Albania è proseguito, sia pure tra prevedibili difficoltà, grazie all'impegno dimostrato dal Governo del presidente Meta e al sostegno che esso ha ricevuto dai paesi amici. Un segno tangibile del miglioramento complessivo della situazione politica si è avuto in occasione delle recenti elezioni amministrative, su cui l'OSCE ha espresso un giudizio positivo, soprattutto perché la lotta politica non è degenerata in incidenti gravi e gli osservatori hanno segnalato un comportamento corretto della polizia.

Nel corso di una recente visita a Tirana ha ricavato l'impressione che il gruppo dirigente albanese voglia procedere sulla via delle riforme. In particolare, il Ministro dell'interno ha assicurato i rappresentanti del Governo italiano che intende rafforzare la lotta alla criminalità organizzata, garantire una severa applicazione della cosiddetta legge sui gommoni e il controllo dei porti, al fine di stroncare il traffico di clandestini verso l'Italia.

Il rispetto di tali impegni costituisce una condizione per l'ulteriore sviluppo della cooperazione italo-albanese, nel quadro di un più generale approccio volto a favorire l'ancoraggio dell'Albania ai valori democratici europei e, in prospettiva, il suo pieno coinvolgimento nel processo di integrazione. È probabile che nel prossimo anno sia possibile avviare i negoziati per un accordo di associazione tra l'Unione europea e lo Stato balcanico, come auspica il Governo italiano, che a tal fine ha chiesto la istituzione di un apposito gruppo di lavoro.

La situazione economica albanese appare in netto miglioramento, sulla base dei dati rilevati dal Fondo monetario internazionale: vi è un aumento del PIL di circa l'8 per cento, su base annua, il tasso di inflazione è stato notevolmente ridotto, arrivando a oscillare tra il 3 e il 4 per cento, e sussistono quindi le condizioni per una crescita economica in un quadro di stabilità monetaria. La graduale integrazione del paese nell'Unione europea è dunque possibile e soprattutto opportuna, perché vincolerebbe il Governo di Tirana al rispetto degli *standards* europei nella politica economica e alla salvaguardia dei principi democratici.

Contemporaneamente si deve favorire l'avvicinamento dell'Albania alle altre istituzioni europee e alla NATO, con la quale ha già sottoscritto la *partnership for peace*.

Nel vertice che si terrà a Zagabria il prossimo 24 novembre, per rilanciare l'impegno dell'Unione europea verso i Balcani, l'Italia intende chiedere che si discuta anche dei rapporti con l'Albania e dei possibili interventi in ambito multilaterale. Sotto il profilo politico, è auspicabile che il Governo di Tirana mantenga una sintonia con l'ONU e con l'Unione europea relativamente alla questione del Kosovo e ai rapporti con gli stati dell'*ex* Jugoslavia, tenendo sotto controllo il nazionalismo latente nella popolazione, come è riuscito a fare finora.

Per quel che riguarda l'orizzonte strategico della politica italiana verso l'Albania, gli interventi proseguono anche dopo la soppressione del Commissariato straordinario, nel quadro di un'impostazione che è stata condivisa dall'intero Parlamento. È pressoché inevitabile che tale cooperazione continui anche nei prossimi anni, ma occorre vigilare affinché le autorità di Tirana garantiscano un impegno adeguato nella lotta alla criminalità e alla corruzione.

Il senatore PORCARI prende atto della circostanza che, ad avviso del Governo, la situazione in Albania è in corso di positiva evoluzione sui principali versanti critici, anche se manifesta il dubbio che tale valutazione rifletta un atteggiamento eccessivamente ottimistico.

In particolare, l'andamento favorevole degli indicatori economici andrebbe sottoposto forse ad una più attenta verifica, mentre resta nel complesso delicata la situazione dell'ordine pubblico rispetto alla quale, pur in presenza di segnali incoraggianti, rimangono forti elementi di preoccupazione per ciò che attiene all'immigrazione clandestina.

Per altro verso, non vanno trascurati i segnali di disagio provenienti dal mondo delle piccole aziende nazionali che operano in Albania, le quali lamentano l'assenza di quella disposizione favorevole nei confronti delle iniziative imprenditoriali italiane che in qualche misura sarebbe ragionevole attendersi.

Per ciò che attiene alla futura collocazione internazionale dell'Albania, è senz'altro da condividere un indirizzo favorevole ad una progressiva integrazione di quel paese nei vari consessi regionali, ma occorre evitare fughe in avanti, ad esempio rispetto ad una partecipazione all'Unione europea.

Quanto alla presenza di un consistente dispositivo militare italiano in Albania, potrebbe essere opportuno – al di là della considerazione del ruolo senz'altro positivo attualmente da esso svolto – valutare in prospettiva il rischio che, col passare del tempo, si manifestino al riguardo nell'opinione pubblica albanese sentimenti di insofferenza.

Quanto all'atteggiamento del Governo di Tirana rispetto alla situazione nei Balcani, è senz'altro giusto dare atto della moderazione delle scelte finora in esso prevalse, specie riguardo al tipo di sostegno da dare alle comunità albanesi che vivono negli altri Stati della regione, ed in particolare a quelle del Kosovo.

Tuttavia, sarebbe una scelta scarsamente oculata immaginare che l'attuale moderazione sia destinata a rimanere invariata in futuro, anche dopo che l'Albania si sarà almeno in parte emancipata dai fattori di debolezza strutturale che attualmente la condizionano.

Di ciò occorre tenere adeguatamente conto, anche ai fini di una valutazione degli indirizzi di grande apertura da ultimo affermatasi nei rapporti con la Jugoslavia. Occorre al riguardo ricordare che il neo presidente Kostunica è pur sempre un esponente di matrice nazionalista, ed è quindi alquanto verosimile attendersi, nel prossimo futuro, una riaffermazione della sovranità serba sul Kosovo.

È perciò auspicabile che il sostegno italiano all'Albania non sia viziato da un aprioristico ottimismo; ciò rappresenterebbe un grave errore, che si verrebbe ad aggiungere alla lista dei passi falsi che negli ultimi tempi hanno contrassegnato l'azione del Governo italiano nel campo della politica estera.

Il senatore ANDREOTTI prende atto con soddisfazione della positiva evoluzione che si registra sotto vari riguardi nella situazione in Albania.

Dichiara poi di condividere la scelta di valorizzare il ruolo delle istituzioni internazionali, come pure dell'Unione europea, ai fini dell'azione da svolgere in Albania, rilevando come il ricorso alle istituzioni comunitarie sia idoneo a prevenire possibili dissidi con altri paesi che, come in

particolare la Grecia, intendono esercitare una speciale influenza nel contesto albanese.

Dopo aver ricordato come le imminenti elezioni presidenziali negli USA siano suscettibili di determinare rilevanti conseguenze circa l'impegno in Albania, manifesta apprezzamento per i risultati della scelta a suo tempo adottata di semplificare gli strumenti della partecipazione dell'Italia allo sforzo di riorganizzazione degli apparati pubblici in Albania.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, nel concordare con il senatore Andreotti circa l'importanza degli effetti che potranno derivare per l'impegno internazionale in Kosovo dalle elezioni presidenziali negli USA, rileva come le dichiarazioni del sottosegretario Ranieri circa l'inesistenza nel contesto politico albanese di posizioni di nazionalismo estremo, comportanti rivendicazioni sul Kosovo, siano forse eccessivamente ottimistiche. Infatti, al di là degli indirizzi dichiarati a livello ufficiale, è noto che orientamenti nazionalistici allignano nel Kosovo come anche in Albania. Ciò che è più grave, risulta che tali atteggiamenti siano alimentati dall'esterno; al riguardo, suscita forti riserve l'incoraggiamento del Dipartimento di Stato americano rispetto a prospettive di indipendenza per il Kosovo.

Il fatto che tali orientamenti nazionalistici non si siano finora apertamente affermati rappresenta certamente un successo per la politica estera italiana; occorre però realisticamente prendere in considerazione la possibilità che in futuro si trovino a prevalere altre posizioni e diversi interessi.

È augurabile che il Governo sia in condizione di far fronte nel prossimo futuro con efficacia, analogamente a quanto è avvenuto finora, alle delicate responsabilità internazionali dell'Italia, in particolare rispetto al contesto albanese. Al riguardo, sarebbe senz'altro lecito essere ottimisti, anche in considerazione delle capacità personali del ministro Dini, che ha diretto finora con grande autorevolezza la politica estera italiana. Qualche elemento di preoccupazione si giustifica però di fronte al manifestarsi, negli ultimi due mesi, di una preoccupante disarmonia, presso il Ministero degli affari esteri, tra le istanze politiche e la struttura burocratica, fenomeno al quale è in larga misura riconducibile la sequela di insuccessi e di passi falsi che hanno caratterizzato la presente fase. Si riferisce alla inopportuna scelta di ripresentare una candidatura italiana per il prossimo biennio al Consiglio di sicurezza dell'ONU, alla doppia candidatura italiana per il ruolo di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, nonché alle improvvise dichiarazioni dell'ambasciatore Vento circa ipotetici retroscena del linciaggio dei militari israeliani nei territori (cui ha fatto seguito - a mò di impropria riparazione - un voto di astensione sulla risoluzione delle Nazioni Unite concernente l'eccessivo uso della forza da parte di Israele), e infine alla sorprendente lettera del Segretario generale della Farnesina all'ambasciatore dell'Estonia a Roma.

È evidente l'opportunità di porre rimedio in tempi brevi a tale stato di cose, onde evitare che possano determinarsi altri inconvenienti.

Dopo che il senatore PORCARI, con riferimento alle dichiarazioni rese, a conclusione del suo intervento, dal senatore Vertone Grimaldi, ha sottolineato l'opportunità di evitare di attribuire ai diplomatici responsabilità che spettano unicamente ai politici, il senatore PIANETTA chiede al sottosegretario Ranieri ragguagli circa le modalità operative del sostegno all'Albania, sia sul piano bilaterale che relativamente al canale multilaterale, domandando se e in che misura possano ritenersi superati i gravi inconvenienti che si sono registrati nel passato.

Chiede inoltre che siano forniti chiarimenti circa la salvaguardia del ruolo degli imprenditori italiani che operano in Albania.

Il senatore MAGLIOCCHETTI rileva in primo luogo come l'ampiezza dell'impegno italiano in Albania sia verosimilmente destinata ad aumentare, specie se si dovesse assistere ad un disimpegno da parte degli USA.

Per quanto riguarda il processo di democratizzazione, le dichiarazioni del rappresentante del Governo sembrano ispirate ad un eccessivo ottimismo, anche in considerazione del fatto che quel paese si sta affacciando alla democrazia soltanto ora, dopo aver conosciuto una ininterrotta serie di regimi dispotici, l'ultimo dei quali, protrattosi per mezzo secolo, particolarmente negativo ai fini dello sviluppo civile ed economico-sociale.

La ricerca di un rapporto di fattiva cooperazione con l'Albania, che risponde certamente ad un interesse nazionale, non deve condurre a sottovalutare la persistenza di seri problemi nei rapporti bilaterali, specialmente sul versante nel contrasto all'emigrazione clandestina, che alimenta forme odiose di sfruttamento delle donne e dei bambini, come ognuno può constatare nelle principali città italiane, ove è frequente imbattersi, ad esempio, nel fenomeno dell'accattonaggio infantile. Né può trascurarsi la portata del fenomeno delle coltivazioni sul territorio albanese destinate alla produzione di stupefacenti che poi finiscono per essere riversati in Italia.

Alla luce di tali considerazioni, si augura che da parte del Governo siano comunicati in tempi ragionevoli dati e informazioni puntuali circa i casi di arresto o di coinvolgimento di persone di cittadinanza albanese in attività criminali, particolarmente per quanto riguarda il traffico di armi e di droga, e circa la portata delle infrazioni al regime doganale; chiarimenti sarebbero inoltre opportuni in ordine al problema delle estorsioni poste in essere, anche con la connivenza delle autorità albanesi, in danno dei piccoli imprenditori italiani che operano in Albania.

Il presidente MIGONE rileva come, pur persistendo rilevanti motivi di preoccupazione, la situazione in Albania sia, anche alla stregua delle dichiarazioni del sottosegretario Ranieri, in corso di positiva evoluzione. Al fine di una più puntuale verifica di tale risultato, che va ascritto anche al merito della presenza italiana come si è dispiegata in Albania negli ultimi anni, potrebbe risultare opportuno acquisire la serie storica dei principali indicatori relativi alle condizioni socio-economiche e all'ordine pubblico.

Per quanto riguarda le modalità dell'impegno italiano, appare opportuno introdurre appropriati strumenti per rendere effettivo il ruolo di direzione e coordinamento attribuito all'ambasciata italiana a Tirana rispetto agli altri organismi nazionali ivi operanti ed in particolare rispetto alla missione interforze. L'ambasciatore dovrebbe essere adeguatamente supportato dalla presenza *in loco* di esperti nei vari comparti nei quali si esplica la cooperazione italiana - giustizia, enti locali, agricoltura - al fine di favorire l'affermazione delle necessarie competenze nelle istituzioni e negli apparati burocratici albanesi. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento circa gli indirizzi di programmazione ai quali ci si intende attenere nell'utilizzo dei fondi già gestiti dal Commissariato straordinario.

In conclusione, auspica che, ai fini della definizione degli indirizzi di politica estera relativi all'Albania, il dibattito fra gli schieramenti italiani continui ad essere ispirato a una logica *bipartisan*, anche nello scorcio finale della legislatura, nella considerazione che il ritorno all'instabilità al di là dell'Adriatico sarebbe uno scenario oltremodo negativo per chiunque sia chiamato nel prossimo futuro alla guida del paese.

Il sottosegretario RANIERI fa presente preliminarmente di non aver inteso accreditare prospettive indebitamente ottimistiche circa la situazione in Albania, sottolineando invece come il suo sforzo sia stato di fornire una rappresentazione obiettiva del quadro esistente. A tale riguardo, il fatto che vi sia una visibile tendenza al miglioramento sui principali versanti operativi, ascrivibile anche all'impegno italiano dell'ultimo decennio, non induce in alcun modo il Governo ad una sottovalutazione dei persistenti fattori di fragilità ravvisabili in particolare nella struttura amministrativa della vicina Repubblica. È peraltro giusto a tale riguardo ricordare che le istituzioni albanesi sono state in grado nell'ultimo triennio di assorbire tre situazioni potenzialmente destabilizzanti, dalla crisi delle finanziarie piramidali del 1997, ai conflitti politici che nel corso dell'anno successivo portarono il paese alle soglie della guerra civile, fino all'impatto della guerra nel Kosovo, con la sostanziale tenuta del tessuto civile albanese di fronte al gigantesco afflusso di profughi, valutato in 500.000 persone. Tutto ciò dimostra come, in definitiva, le istituzioni albanesi comincino a dare segnali incoraggianti di consolidamento.

Altri elementi positivi sono rappresentati dal rilevante incremento delle entrate doganali complessive, valutato per il periodo gennaio-agosto 2000 nel 29,9 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 1999; analoghi segnali giungono sul versante delle entrate fiscali, per il quale il raffronto fra i due periodi in considerazione evidenzia un incremento del 30,8 per cento.

Tutto ciò, in un contesto segnato da una crescita sostenuta, dell'ordine del 7-8 per cento annuo, e con un tasso di inflazione vicino allo zero. Si tratta di risultati estremamente significativi, al di là della considerazione dei margini di incertezza che possono sussistere circa talune rilevazioni; ad essi si accompagna la soddisfazione per il significativo progresso che si registra sul lato della lotta al contrabbando e nell'azione

di contrasto delle autorità albanesi al fenomeno della corruzione fra gli addetti alle dogane.

Significativo appare anche il bilancio per ciò che attiene le iniziative della cooperazione italiana, che nel decennio scorso ha realizzato programmi per un ammontare di 302 miliardi di lire, e ha in corso di realizzazione progetti per ulteriori 476 miliardi di lire.

Per quanto riguarda le recenti elezioni amministrative, che hanno visto un'affermazione delle forze che compongono l'attuale maggioranza di Governo, penalizzando per converso il partito democratico, rileva come il clima della consultazione sia stato, secondo gli osservatori internazionali presenti, nel complesso corretto, sebbene non siano mancati episodi di segno contrario. L'impegno della comunità internazionale continuerà ovviamente ad essere rivolto all'ulteriore consolidamento del processo democratico.

Si riserva infine di trasmettere alla Commissione dati puntuali e analitici, conformemente alle richieste manifestate nel corso dell'odierno dibattito, circa i risultati della cooperazione italiana, come pure in ordine ai casi di coinvolgimento di cittadini albanesi in attività criminose.

Il presidente MIGONE, raccogliendo una sollecitazione espressa dal senatore PIANETTA, sottolinea l'opportunità dell'invio da parte del Ministero degli affari esteri, in tempo utile per far fronte ai previsti prossimi impegni della Commissione nei riguardi dell'Albania, di una documentazione aggiornata sulla situazione presente in quel paese.

Il sottosegretario RANIERI assicura che la documentazione sollecitata dal Presidente sarà trasmessa alla Commissione nei prossimi giorni.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione odierna.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

255^a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ostillo.

La seduta inizia alle ore 15.

Il PRESIDENTE riscontra che la Commissione non è in numero legale per iniziare i lavori. Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,25.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e perdurando la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

404^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4336-B) Misure in materia fiscale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GUERZONI, dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale, dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le rispettive repliche.

Il relatore BONAVITA fa presente, in primo luogo, che il senatore Albertini ha lamentato come alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato, siano volte essenzialmente ad ampliare determinate agevolazioni fiscali a favore delle imprese.

A tal proposito, e in particolare con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, l'oratore sottolinea la necessità di introdurre la modifica apportata alla norma, al solo fine di mettere concretamente in condizione il beneficiario di poterne usufruire. La stessa logica è insita nelle modifiche introdotte all'IVA «infragruppo» (di cui all'articolo 53), trattandosi di rendere «agibile» una norma di difficile applicazione nella normativa vigente.

Per quanto riguarda poi l'articolo 32 in materia di spese veterinarie, fa presente che la modifica introdotta dalla Camera equipara sostanzialmente la normativa in materia a quella vigente per le persone fisiche.

Il relatore ribadisce poi l'inopportunità della soppressione, operata dall'altro ramo del Parlamento, dell'articolo 59 del testo del Senato, concernente l'intensificazione dell'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulle imprese con volumi d'affari o ricavi superiori a 10 miliardi di lire; occorre tuttavia prendere atto di tale soppressione, non essendo opportuno, a suo parere, rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento per reintrodurre la norma soppressa.

Il relatore dichiara quindi di condividere le osservazioni critiche del senatore Bosello sulla «non eccellente» redazione delle norme in esame, auspicando comunque che per il futuro ci sia un maggiore impegno per applicare le disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente.

Ribadisce infine l'invito ad approvare il provvedimento senza modifiche.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver ringraziato il relatore per l'ampia e puntuale relazione svolta, sottolinea come l'impianto del provvedimento trasmesso dalla Camera dei deputati sia rimasto sostanzialmente lo stesso di quello approvato a suo tempo dal Senato, salvo la novità dell'introduzione della riforma delle imposte di successione: in base a tale riforma, il nostro Paese avrà una struttura fiscale del sistema successorio con le aliquote più basse e in complesso di più semplice applicazione, rispetto agli altri Paesi industriali avanzati.

Riferendosi poi alle osservazioni critiche del senatore Albertini, fa presente, a proposito dell'articolo 32, che la franchigia di 250.000 introdotta per la deduzione delle spese veterinarie è stata posta come specifica condizione dalla Commissione bilancio della Camera. Per quanto riguarda i controlli dell'Amministrazione finanziaria sulle imprese con alti volumi d'affari o ricavi, ribadisce la contrarietà espressa dal Governo alla soppressione dell'ex articolo 59, assicurando comunque che l'Amministrazione finanziaria proseguirà nella specifica azione di controllo sui grandi contribuenti.

Per quanto riguarda le osservazioni critiche del senatore Albertini in base alle quali le modifiche avrebbero ampliato le agevolazioni fiscali sostanzialmente a favore delle imprese, egli dichiara che non è stato affatto stravolto l'impianto originario del testo approvato dal Senato, sia per quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6, che per l'articolo 53 concernente l'IVA «infragrupo», trattandosi semplicemente della eliminazione di impedimenti che non permettevano alle norme originarie di operare correttamente.

Conclude il proprio intervento, invitando la Commissione ad approvare il provvedimento senza modifiche, dato il tenore delle norme in esso contenute, attese da una vasta platea di contribuenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(4762) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di compensabilità, da parte dei contribuenti, dei propri crediti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria

(Esame e rinvio)

Il relatore PASQUINI riferisce sul provvedimento che intende modificare gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario.

In particolare, la modifica introdotta dall'articolo 1 del disegno di legge all'articolo 68 del citato decreto legislativo prevede che, se il ricorso del contribuente viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto alla sentenza della Commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi, deve essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza o può essere fatto valere dal contribuente nell'ammontare liquidato dall'ufficio e dallo stesso comunicatogli ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, di varie imposte. L'articolo 2 del disegno di legge prevede lo stesso tenore di compensazione per le somme, comprese le spese di giudizio, liquidate dalla Commissione tributaria. L'articolo 3 rende applicabili le disposizioni dei precedenti articoli ai crediti sorti successivamente al 31 dicembre 1995.

Il relatore ricorda poi che, a suo tempo, la Commissione iniziò l'esame di una serie di provvedimenti concernenti la riforma del contenzioso tributario, provvedimenti per i quali il Governo chiese poi la sospensione dell'esame, al fine di un eventuale ripensamento complessivo di tutto il sistema della giustizia tributaria. A questo punto, ed anche in relazione al disegno di legge oggi in esame, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse la propria posizione in merito, riferendo alla Commissione quali convinzioni ha maturato in proposito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

471^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Carli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(4447) MONTICONE ed altri. – Tutela del patrimonio storico della grande guerra

(4813) Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino).

(4832) PALOMBO ed altri. – Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ASCIUTTI. Egli ricorda che la Prima guerra mondiale, combattuta su un fronte di centinaia di chilometri lungo l'arco alpino, in un ambiente impervio ed inospitale, ha lasciato sul terreno tracce imponenti – non solo trincee e caverne, ma anche edifici, strade, ponti e teleferiche – frutto del lavoro dei due eserciti contrapposti prolungatosi per tre anni e mezzo. Il relatore segnala inoltre come per rendere possibile la vita quotidiana a centinaia di migliaia di uomini nell'ambiente di alta quota si sia resa necessaria un'opera, per così dire, di urbanizzazione della montagna, che ha visto la applicazione anche delle tecnologie più avanzate dell'epoca.

Nei decenni, quei resti sono stati oggetto di progressivo deterioramento, sia per l'abbandono, sia per vandalismo, sia – più di recente – per interventi di manomissione ambientale. Solo da ultimo è andata maturando la generale consapevolezza dell'importanza fondamentale di quei resti, la cui salvaguardia rappresenta un doveroso omaggio alla memoria

di quanti – italiani, austriaci, tedeschi, cechi e di ogni altra nazionalità coinvolta nel primo conflitto mondiale – sono vissuti, hanno sofferto e sono caduti sul fronte italiano.

I tre disegni di legge all'esame della Commissione perseguono la medesima finalità di tutela e differiscono in misura non significativa solo per quanto riguarda le specifiche soluzioni normative. Il relatore passa quindi ad illustrare analiticamente il contenuto di ciascuno.

Il disegno di legge n. 4813, già approvato dalla Camera dei deputati, si apre con l'affermazione della necessità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico della Prima guerra mondiale; all'articolo 2 reca la indicazione dei beni oggetto di tutela e all'articolo 3 rinvia ad un regolamento ministeriale di attuazione le necessarie disposizioni di dettaglio, attribuendo nel contempo alle regioni la competenza a vigilare sulle spese effettuate dalle province per gli interventi di restauro e valorizzazione. Lo stesso articolo, al comma 4, prevede l'istituzione, presso ogni sovrintendenza delle regioni interessate, di un comitato tecnico-scientifico, mentre l'articolo 4 contempla il concorso delle regioni e delle province autonome per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi di tutela e valorizzazione. La copertura finanziaria è assicurata dall'articolo 5, che prevede un contributo di un miliardo per il 2000 e un limite di impegno quindicennale pari a un miliardo annuo a decorrere dal 2001.

Il disegno di legge n. 4447, presentato dai senatori Monticone ed altri, si caratterizza per una impostazione fortemente orientata al principio di sussidiarietà. L'articolo 1 afferma il principio della tutela ed elenca i beni che ne sono oggetto; l'articolo 2 indica, in termini di sussidiarietà, i soggetti che possono effettuare gli interventi di restauro e valorizzazione, procedendo dai privati, singoli o associati, fino allo Stato. L'articolo 3 illustra partitamente i compiti dello Stato ed in particolare dei Ministeri per i beni e le attività culturali, degli esteri e della difesa. L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Ufficio speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale e un comitato scientifico. L'articolo 5 definisce le competenze delle regioni ad autonomia ordinaria e reca una norma di raccordo con quelle ad autonomia speciale. L'articolo 6 illustra le modalità attraverso le quali lo Stato può finanziare gli interventi di restauro e valorizzazione, mentre l'articolo 7 promuove la costituzione di musei e raccolte locali. L'articolo 8 disciplina la raccolta dei cosiddetti «reperti» e infine l'articolo 9 reca le previsioni di spesa.

Il relatore passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 4832, dei senatori Palombo ed altri, che si apre a sua volta con l'affermazione del valore storico e culturale delle vestigia del fronte italiano, di cui pure fornisce l'elencazione tipologica. L'articolo 2 indica le regioni cui si applica la disciplina e riserva allo Stato la proprietà dei reperti e dei cimeli. L'articolo 3 vieta l'alterazione dei luoghi e delle cose indicate e sanziona la raccolta incontrollata di «reperti», mentre la relativa disciplina è recata dall'articolo 4. Gli articoli 5 e 6 definiscono le modalità di contribuzione statale agli interventi e istituiscono una commissione tecnico-scientifica

presso le sovrintendenze. L'articolo 7 ha riguardo alla collaborazione fra le regioni, mentre l'articolo 8 reca le disposizioni di spesa.

In conclusione il relatore prospetta l'opportunità, una volta acquisiti gli opportuni elementi informativi nel sopralluogo che una delegazione della Commissione si accinge a svolgere domani e sabato nei luoghi interessati ed effettuata la discussione generale, di predisporre un testo unificato da sottoporre alla Commissione, per accelerare al massimo l'*iter*, se emergerà un ampio accordo in tal senso.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 508 DEL 1999

Il senatore ASCIUTTI richiama l'attenzione del Governo sul carente raccordo tra Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca scientifica in ordine all'attuazione della legge n. 508 del 1999, recante riforma delle Accademie e dei conservatori, per quanto riguarda lo specifico profilo della rappresentanza sindacale unitaria. Invita pertanto il rappresentante del Governo a voler tempestivamente riferire alla Commissione in ordine a tale profilo.

Il senatore PACE ricorda che sul medesimo argomento il Gruppo di Alleanza Nazionale, al quale egli appartiene, ha in tempi recenti presentato una interrogazione. Sollecita pertanto una risposta da parte del Governo.

Il sottosegretario GUERZONI fornisce ampie rassicurazioni circa la disponibilità da parte del Governo a fornire delucidazioni circa il problema ora richiamato, che peraltro ha trovato soluzione.

IN SEDE REFERENTE

(545) LORENZI ed altri: *Interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì*

(711) UCCHIELLI ed altri: *Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243*

(4221) BO ed altri: *Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243*

(4825) *Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'Università di Urbino, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lenti ed altri; Bastianoni e Polenta; Merloni ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati alcuni emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto) al disegno di legge n. 4825, assunto a base dell'esame, sulle cui implicazioni finanziarie occorre acquisire il parere della Commissione bilancio.

Su richiesta del sottosegretario GUERZONI, il senatore BISCARDI (presentatore di due dei suddetti emendamenti) chiarisce che le proposte di modifica da lui sottoscritte trovano la propria copertura nella legge finanziaria per il 2000 e che una loro eventuale reiezione comporterebbe la perdita dei fondi già all'uopo accantonati.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti saranno tempestivamente inviati alla Commissione bilancio per il prescritto parere; indi, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(4826) Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di trasferimento di sede)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati quattro ordini del giorno, che invita i presentatori ad illustrare.

Il senatore ASCIUTTI dà conto del seguente ordine del giorno:

0/4826/1/7

ASCIUTTI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 4826, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»,

impegna il Governo

ad includere, tra i soggetti ammissibili per la realizzazione di interventi, anche le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio».

In assenza del proponente, il senatore BRIGNONE fa proprio il seguente ordine del giorno, che dà per illustrato:

0/4826/2/7

LORENZI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 4826, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»,

considerata l'importanza degli interventi edilizi atti a creare alloggi e residenze universitarie in favore del polo universitario di Cuneo di cui al comma 1 dell'articolo 2;

preso atto della situazione del decentramento in questa provincia, delle attuali realtà emergenti in qualità e quantità di corsi di laurea e numero di iscritti, della presenza di numerosi collegi studenteschi in dismissione nella stessa città universitaria di Mondovì, della logistica generale degli insediamenti e servizi, e infine delle risorse disponibili;

impegna il Governo

ad intraprendere le iniziative necessarie affinché, pur nel rispetto della autonomia dell'Università degli Studi di Torino, siano monitorate e razionalmente investite, ove più necessario e remunerativo, le disponibili risorse in favore di residenze e collegi per studenti universitari nell'ambito del polo universitario della provincia di Cuneo».

Il senatore MARRI illustra infine i seguenti ordini del giorno, ricordando che sul primo il relatore e il rappresentante del Governo hanno già manifestato un orientamento positivo nella seduta di ieri, mentre il secondo riguarda il polo universitario aretino dell'università di Siena, che risulta particolarmente carente di strutture abitative per gli studenti:

0/4826/3/7

MARRI, BEVILACQUA, PACE

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 4826, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»,

premessò:

che gli alloggi e le residenze di cui al disegno di legge in oggetto sono prioritariamente destinati a soddisfare le esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

che una novità importante è costituita dall'ampliamento dei soggetti compartecipanti (regioni, province autonome di Trento e Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, le università statali e non statali legalmente riconosciute, i collegi universitari legalmente riconosciuti, i consorzi universitari, le cooperative di studenti senza fini di lucro etc);

impegna il Governo

a includere, tra i soggetti ammissibili per la realizzazione di interventi, anche le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio».

0/4826/4/7

MARRI, BEVILACQUA, PACE

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 4826, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»,

premesso:

che gli alloggi e le residenze di cui al disegno di legge in oggetto sono prioritariamente destinati a soddisfare le esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzo;

che una novità importante è costituita dall'ampliamento dei soggetti compartecipanti (regioni, province autonome di Trento e Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, le università statali e non statali legalmente riconosciute, i collegi universitari legalmente riconosciuti, i consorzi universitari, le cooperative di studenti senza fini di lucro),

impegna il Governo

ad assegnare al polo universitario aretino-società consortile la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca».

Su tali ordini del giorno si esprime il relatore PAPPALARDO, che conferma anzitutto l'orientamento favorevole già manifestato nella seduta di ieri sugli ordini del giorno nn. 1 e 3.

Quanto all'ordine del giorno n. 2, ritiene invece che non sussistano margini di intervento da parte del Governo, essendo l'utilizzazione delle risorse disponibili rimessa all'autonomia degli atenei. Non può pertanto dirsi favorevole a tale atto di indirizzo.

Con riferimento infine all'ordine del giorno n. 4, paventa che esso possa innescare richieste a catena da parte di altri poli universitari emergenti, quali quelli di Foggia, di Benevento e del Molise. Si rimette quindi al Governo.

Il sottosegretario GUERZONI accoglie gli ordini del giorno nn. 1 e 3. Sul n. 2 condivide invece le perplessità del relatore, stante l'impossibilità per il Governo di intervenire ed indirizzare l'utilizzo delle risorse. Ritiene pertanto che esso possa valere come raccomandazione di carattere generale.

Quanto infine all'ordine del giorno n. 4, osserva che non è questa la sede per l'assegnazione di risorse al polo universitario ivi indicato. Può tuttavia accoglierlo come raccomandazione, intesa come impegno a verificare se sia possibile intervenire con altri strumenti, quale un accordo di programma.

Il senatore MONTICONE osserva che l'ordine del giorno n. 2 sembra indebolire la destinazione al polo universitario di Cuneo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, ampliandone l'ambito di applicazione alle sedi universitarie di tutta la provincia fra cui, come è noto, è compresa la sede di Mondovì. Ritiene pertanto che un eventuale accoglimento di siffatto ordine del giorno potrebbe risultare lesivo della autonomia dell'università di Torino.

Il sottosegretario GUERZONI precisa che la sua disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno n. 2 come raccomandazione era nel presupposto del pieno rispetto dell'autonomia universitaria di Torino e nel limite del solo monitoraggio del trasferimento di risorse dal bilancio dello Stato a quello dell'ateneo, come peraltro rientra nella consueta prassi di qualunque trasferimento di fondi.

Il senatore BRIGNONE, onde fugare le legittime perplessità del relatore Monticone, modifica l'ordine del giorno n. 2, che – ricorda – ha sottoscritto in assenza del presentatore, sostituendo le parole «le disponibili risorse» con le seguenti «le risorse disponibili in futuro». Sottoscrive altresì gli ordini del giorno nn. 1 e 3.

Il sottosegretario GUERZONI conferma di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno n. 2, come modificato, e n. 4, dei quali i senatori BRIGNONE e MARRI non chiedono la votazione.

I presentatori insistono invece per la votazione degli ordini del giorno nn. 1 e 3, che la Commissione conviene all'unanimità di trasmettere all'Assemblea, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

Il PRESIDENTE ricorda poi che, nella seduta di ieri, il relatore Pappalardo aveva sollecitato tutte le forze politiche a considerare l'opportunità di richiedere il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante ovvero a quella redigente. Al riguardo, informa che l'opposizione è disponibile a concedere la sola sede redigente.

Il senatore BISCARDI invoca una maggiore collaborazione fra forze politiche nell'interesse dell'università ed insiste per la sede deliberante, tanto più in considerazione dell'elevato numero di provvedimenti pendenti in Assemblea. Al riguardo, ricorda che anche altri provvedimenti all'esame della Commissione sono assegnati in sede deliberante, come ad esempio l'atto Senato n. 4751, recante interventi a sostegno del Teatro dell'Opera di Roma. Inoltre, non va dimenticato che la Commissione ha convenuto all'unanimità sugli ordini del giorno presentati dall'opposizione.

Il senatore BEVILACQUA dichiara che il Gruppo Alleanza Nazionale è disponibile alla sede deliberante, ma ritiene di dover essere solidale nei confronti del Gruppo Lega Forza Nord Padania, che invece è contrario. Si dice pertanto pronto a convenire sulla sede deliberante qualora la Lega modificasse il proprio orientamento.

Si associa il senatore ASCIUTTI a nome del Gruppo Forza Italia.

Il senatore BRIGNONE conferma che il Presidente del suo Gruppo è disponibile alla sola sede redigente. Non esclude tuttavia che qualche ulteriore tentativo possa essere esperito.

La Commissione delibera infine di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede redigente ovvero – qualora tutti i Gruppi manifestino il proprio assenso – alla sede deliberante.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri (n. 770)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Pappalardo aveva svolto l'esposizione introduttiva, proponendo l'espressione di un parere favorevole con osservazioni.

Il senatore BEVILACQUA si dichiara favorevole alla proposta del relatore.

Conviene il senatore ASCIUTTI.

Anche il senatore BISCARDI si associa alla proposta del relatore, sottolineando l'importanza del provvedimento in esame.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce mandato al relatore Pappalardo di redigere un parere favorevole con osservazioni, nei termini da lui indicati nella relazione introduttiva.

IN SEDE REFERENTE

(4047) BRUNO GANERI ed altri. – *Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali*

(4110) BRUNO GANERI. – *Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al piano-forte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha nuovamente rinviato l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo, in attesa che venga trasmessa la relazione tecnica da parte del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4825

Art. 1

1.1

SALVATO, BISCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il restauro e la riqualificazione funzionale del complesso "Scoglio delle Regine" da destinare al Centro Interuniversitario di biologia marina "G. Bacci" di Livorno, il comune di Livorno è autorizzato a contrarre limiti di impegno quindicennali di un miliardo di lire, con decorrenza dell'anno 2001.»

Art. 2

2.1

SALVATO, BISCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002» con le seguenti: «per l'anno 2000 e a lire cinque miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».

2.0.1

LORENZI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. Al Comune di Mondovì, sede di decentramento del Politecnico di Torino, è assegnata la somma di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 2001, 2002 e 2003, finalizzati specificatamente ad opere ed interventi di edilizia per la trasformazione in struttura universitaria della ex Caserma Galliano nella Cittadella Storica a Mondovì Piazza.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

406^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e Vita.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(945) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*

(1277) *SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*

(1384) *SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*

(1911) *BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*

(3122) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3143) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3305) *TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*

(3572) *SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*

(3694) *Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori*

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) *CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Proseguono le votazioni sui subemendamenti all'emendamento 8.1000 rimasti ancora accantonati.

I senatori ERROI e SEMENZATO ritirano i subemendamenti 8.1000/8 e 8.1000/49.

Sul subemendamento 8.1000/103, interviene il senatore PAPINI il quale ribadisce la sua ferma contrarietà, espressa anche nella seduta di ieri, sul secondo periodo di detta proposta di modifica.

Chiede pertanto che il secondo periodo sia votato separatamente.

Il presidente PETRUCCIOLI procede alla votazione per parti separate mettendo ai voti prioritariamente il secondo periodo che, dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori CASTELLI, BALDINI e SEMENZATO e contraria del senatore PAPINI, viene respinto.

Viene quindi posta ai voti la parte restante del subemendamento 8.1000/103 (primo periodo), che risulta approvato.

Successivamente, si procede alla votazione del subemendamento 8.1000/105, che risulta approvato.

Per ragioni di coordinamento, quindi, il PRESIDENTE propone di sopprimere, nel primo periodo del comma 2 dell'emendamento 8.1000, le parole «nel settore delle comunicazioni». Tale proposta viene approvata dalla Commissione. La Commissione stessa autorizza poi il presidente PETRUCCIOLI, ove necessario, ad effettuare modifiche di coordinamento formale del testo dell'emendamento 8.1000 come risultante dalle modifiche accolte.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 8.1000, come risultante dai subemendamenti approvati.

Annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori CIMMINO, FALOMI, SEMENZATO ed ERROI. Si astengono i senatori BALDINI, BORNACIN, TAROLLI e MARTELLI, mentre il senatore CASTELLI dichiara il suo voto contrario, sottolineando come non siano

state accolte le istanze del suo Gruppo volte a favorire almeno l'avvio di un reale processo di privatizzazione della RAI.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.1000, come modificato; in esito a tale votazione si considerano preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 del testo adottato dal Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi il prossimo giovedì 2 novembre, alle ore 14, per riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 1138 e connessi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

Art. 8.

8.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

(Servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è svolto secondo criteri di completezza e imparzialità e si caratterizza per un'offerta globale di interesse generale, che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese oltre i confini nazionali e valorizzando la produzione culturale italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti e regolati da una convenzione stipulata ogni cinque anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato. Il Ministero delle comunicazioni vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla Rai-Radiotelevisione italiana società per azioni, considerata azienda di interesse pubblico nel settore delle comunicazioni. Tale società espleta le proprie attività secondo il modello organizzativo della *holding* e ha per oggetto principale lo svolgimento di ogni attività nei settori radiotelevisivo, della produzione audiovisiva, della multimedialità e delle telecomunicazioni. La medesima società è tenuta alla trasparenza circa l'utilizzo delle risorse attraverso la distinzione organizzativa, contabile o societaria tra le attività finanziate da canone e attività finanziate dal mercato. L'organizzazione delle attività di servizio pubblico da parte della società concessionaria è definita dagli organi di gestione della società stessa. La con-

cessionaria fornisce al Ministero delle comunicazioni un'informazione annuale sulle attività di servizio pubblico svolte e sull'utilizzo delle risorse da canone.

3. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata ventennale.

4. La società *holding* è di proprietà pubblica e partecipa a società alle quali possono partecipare anche soci privati. Nelle società direttamente atinenti al servizio pubblico, in particolare quelle di emittenza radiotelevisiva terrestre in chiaro, la *holding* mantiene una quota di maggioranza; in altre società, la *holding* può partecipare con quote di minoranza. La *holding* nomina nei consigli di amministrazione delle diverse società suoi rappresentanti in base alle quote di partecipazione.

5. Il consiglio di amministrazione della società *holding* è composto da nove membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica secondo i seguenti criteri: a) quattro membri eletti dal Parlamento di cui due eletti dal Senato e due eletti dalla Camera dei deputati, con voto limitato a uno; b) due membri eletti dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e dei Presidenti dei Consigli Regionali, con voto limitato a uno; c) un membro eletto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti; d) un membro eletto dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; e) un membro eletto dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 281/1998. Coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per la elezione di membri del consiglio di amministrazione, non possono essere eletti. I membri di cui alle lettere a) e b) durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. I membri di cui alle lettere c) d) e) durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. Alla sostituzione dei membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina.

6. Nella provincia di Bolzano, oltre al servizio pubblico svolto dalla concessionaria di cui al presente articolo, riveste carattere di servizio pubblico l'attività radiotelevisiva svolta dall'Azienda Provinciale Radiotelevisiva».

8.1000/8

ERROI, VERALDI

All'emendamento 8.1000, al comma 2, sostituire le parole: «Tale società» con le seguenti: «Le azioni di detta società, direttamente o indirettamente detenute dal Ministero del tesoro, sono trasferite ad una società per azioni, a capitale interamente pubblico, anch'essa di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile, avente come unico scopo sociale la gestione della partecipazione azionaria nella società concessio-

naria del servizio pubblico radiotelevisivo. La Rai-Radiotelevisione italiana, società per azioni».

8.1000/49

SEMENZATO

All'emendamento 8.1000, al comma 5, sostituire le parole: «società Holding» con le seguenti: «società RAI holding costituita nel mese di settembre 2000 su decisione dell'Assemblea dell'IRI in liquidazione».

8.1000/103

IL GOVERNO

All'emendamento 8.1000, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Completato il processo di riorganizzazione societaria e di conferimento delle proprie attività aziendali alle società partecipate secondo quanto previsto nei commi precedenti e comunque nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. procederà alla fusione per incorporazione della controllante RAI-holding S.p.a. costituita su decisione dell'assemblea dell'IRI in liquidazione. La società risultante dalla fusione può immettere fino al 49 per cento del capitale azionario in modo tale che nessun socio detenga più dello 0,5 per cento delle azioni. Il Consiglio di amministrazione della società risultante si compone secondo quanto definito nel comma 5 del presente articolo.».

8.1000/105

IL GOVERNO

All'emendamento 8.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di questo articolo prevalgono sulle clausole dello statuto sociale della RAI – holding S.p.a. e lo statuto medesimo dovrà essere conseguentemente adeguato dalla Assemblea della predetta società entro trenta giorni dalla stessa data. Corrispondentemente, con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni delle leggi speciali che, ai sensi dell'articolo 2461 del Codice civile, stabiliscono una particolare disciplina per la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto, la nomina degli amministratori,

sindaci e dirigenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., la cui assemblea procederà, nello stesso termine di trenta giorni, ad adeguare il proprio statuto in conformità alle presenti disposizioni».

8.1

CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

8.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

8.3

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, gli altri membri durano in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche

e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.4

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, gli altri membri durano in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.5

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese. I membri eletti dalla Camera dei depu-

tati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, gli altri membri durano in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.6

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, gli altri membri durano in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.7

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, gli altri membri durano in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.8

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, gli altri membri durano in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.9

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome quattro anni e gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.10

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome quattro anni e gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.11

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome quattro anni e gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.12

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese e due eletti dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome quattro anni e gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.13

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome quattro anni e gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.14

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.15

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, e cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.16

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Ca-

mera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dai dipendenti della società stessa. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.17

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.18

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.19

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento euro-

peo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.20

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, gli altri membri durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.21

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle

Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, gli altri membri durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.22

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dagli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, gli altri membri durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.23

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, gli altri membri durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.24

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, gli altri membri durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.25

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, e cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, gli altri membri durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.26

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della

comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome tre anni e gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.27

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dai dipendenti della società stessa. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome tre anni e gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche

e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.28

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome tre anni e gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.29

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assem-

blea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome tre anni e gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.30

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome tre anni e gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche

e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.31

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.32

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dall'assemblea degli azionisti.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.33

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, e cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.34

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività

economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.35

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dai dipendenti della stessa società.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.36

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese e due eletti dall'assemblea degli azionisti.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.37

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dura in carica tre anni ed elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche

e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria.

8.38

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, gli altri membri durano in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.39

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, gli altri membri durano in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.40

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, gli altri membri durano in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.41

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche e manageriali nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati e tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, gli altri membri durano in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.42

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, gli altri membri durano in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento euro-

peo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.43

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome quattro anni, gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.44

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei depu-

tati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome quattro anni, gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.45

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome quattro anni e gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche

e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.46

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati e tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.47

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.48

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.49

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.50

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dai dipendenti della stessa società. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di deca-

denza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.51

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, gli altri membri durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.52

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera

dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, gli altri membri durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.53

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati e tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, gli altri membri durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.54

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, gli altri membri durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.55

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, gli altri membri durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento euro-

peo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.56

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome tre anni e gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.57

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei depu-

tati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dall'assemblea degli azionisti. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome tre anni e gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.58

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dai dipendenti della stessa società. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, quelli nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome tre anni, gli altri membri durano in carica due anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche

e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.59

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati e tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.60

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno ciascuno eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati e cinque nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.61

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dai dipendenti della stessa società.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.62

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle pro-

vince autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, e due eletti dall'assemblea degli azionisti.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.63

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di sette membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.64

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di cinque membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati e tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica quattro anni, gli altri membri durano in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.65

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di cinque membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati e tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con po-

polazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.66

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di cinque membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati e tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese. I membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica durano in carica tre anni, gli altri membri durano in carica quattro anni.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.67

CASTELLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di cinque membri, di cui due scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno dei quali eletti dal Senato della Repubblica e uno dalla Camera dei deputati e tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese.

2. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente.

3. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.68

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è svolto sia negli ambiti tradizionali radiotelevisivi e audiovisivi, sia in quelli innovativi della comunicazione digitale, al fine di garantire l'interesse generale e la massima possibilità di accesso, anche attraverso lo sviluppo dei processi di alfabetizzazione e la conservazione attiva del patrimonio audiovisivo, sviluppando la sua fruizione attraverso i nuovi supporti digitali in rete.

2. A tal fine è incaricata di ideare e programmare trasmissioni di radiodiffusione sonora o televisiva o forme di comunicazione su qualunque tipo di supporto e di tipologia digitale la società denominata RAI – radio televisione italiana –, che deve assicurare, inoltre, la diffusione sull'intero territorio nazionale della sua produzione e garantire l'ideazione e la programmazione, attraverso trasmissioni di radiodiffusione e su altre tipologie di supporto di programmi destinati agli italiani all'estero anche per garantire la specificità culturale nazionale del nostro Paese nel consesso internazionale, articolandone, eventualmente la sua struttura interna in modo da non alterare l'unitarietà aziendale che deve garantire l'articolazione delle produzioni e delle distribuzioni.

3. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata ventennale.

4. Per questo scopo la RAI si avvale sia delle risorse derivanti dal canone pubblico, sia delle risorse di natura pubblicitaria che sono considerate come risorse integranti.

5. Lo Stato detiene la totalità del capitale della società menzionata ed i suoi organi dirigenti sono istituiti nel rispetto del pluralismo culturale e sociale.

6. La società RAI produce per sé opere e documenti audiovisivi, partecipando in accordi di coproduzione per opere di natura nazionale o internazionale. Alla RAI sono inoltre affidati compiti di sperimentazione

e di volano sull'innovazione tecnologica tali da garantire e favorire la trasformazione del sistema radiotelevisivo verso il digitale. Al fine di sviluppare il settore della televisione digitale, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può partecipare direttamente a società di gestione di una piattaforma per la diffusione di programmi radiofonici, televisivi e di servizi.

7. La missione di servizio pubblico è affidata alla società RAI che, al fine di estendere le capacità produttive del Paese e di garantire l'apertura di processi di distribuzione delle capacità di produzione nazionali, nello spirito dell'articolo 21 della costituzione, e di reperire risorse per lo svolgimento della sua missione, può costituire società per offrire prodotti e servizi anche in ambiti già coperti dai suoi obblighi di servizio pubblico. In particolare, al fine di accelerare il passaggio al digitale del sistema nazionale, sia nel settore della distribuzione sia in quello dei prodotti e servizi, la RAI, in aggiunta alle attività conferitegli di servizio pubblico, può articolare il suo intervento anche attraverso società, con le quali competere, da sola o in partecipazione, sui nuovi mercati o su quelli tradizionali, offrendo prodotti e servizi non legati direttamente agli obblighi di servizio pubblico.

8. Alla società RAI sono affidati, anche se non in forma esclusiva, i compiti di produzione e distribuzione dei canali informativi parlamentari per quanto attiene sia al Parlamento europeo, sia alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

9. Il servizio pubblico radiotelevisivo è svolto secondo criteri di concretezza ed imparzialità e si caratterizza per una offerta globale di interesse generale che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose. Il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio pubblico sono definiti e regolati da una convenzione aggiornata, ogni cinque anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale nonchè da convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato. Sull'assolvimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio, vigilano la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed il Ministero delle comunicazioni.

10. Al servizio pubblico radiotelevisivo è affidata la trasmissione degli eventi di interesse generale stabiliti dalla legge e radiodiffusi in chiaro. A tal fine il Parlamento è chiamato ad individuare entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge i programmi ed i servizi rientranti in tale obbligo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce i criteri attraverso i quali la RAI è chiamata a remunerare tali prodotti.

11. La mancata osservanza di tali obblighi può comportare fino alla decadenza dei vertici aziendali su voto d'Aula espresso su apposita censura votata in Commissione di vigilanza.

12. Alla presidenza del servizio pubblico è chiamata una personalità scelta dal Parlamento in seduta comune e a maggioranza e sulla base di un programma, tra personalità indicate dai presidenti della Camera e del Se-

nato e dai gruppi parlamentari o da un numero di parlamentari o senatori non inferiore a venti. Al Presidente si affianca un Consiglio di gestione scelto in maniera paritaria dal parlamento e dai lavoratori della RAI, al quale si affidano compiti operativi indicati dal Presidente eletto. La durata della carica del Presidente e del consiglio di gestione è di quattro anni. Il presidente può essere sfiduciato, su richiesta della commissione di vigilanza con voto del Parlamento riunito in seduta comune. Il consiglio o un suo membro, può essere sfiduciato con voto dalla Camera che lo ha eletto, su richiesta del Presidente.

13. Il consiglio di gestione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di sei membri, scelti fra uomini e donne di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria.

14. Le incompatibilità del consiglio di gestione sono estese alla carica di presidente.

15. Anche in via sperimentale, alla RAI viene affidato il compito di realizzare, sul piano tecnico, la possibilità di elezione di un Consiglio degli utenti, composto da 50 persone, attraverso tecniche di televoto. A tale consiglio, in carica per un anno, si affidano compiti consultivi sulla qualità dei programmi di servizio pubblico.

16. È abrogata la legge n. 206 del 1993.».

8.69

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

8.70

CASTELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Il servizio pubblico radiotelevisivo deve svolgersi secondo criteri di interesse generale, completezza e imparzialità dell'offerta, dando il giusto rilievo alle diverse opinioni, idee politiche e tendenze socio-culturali e re-

ligiose, anche per valorizzare l'immagine dell'Italia all'estero attraverso l'esibizione della cultura italiana, nelle sue varie componenti territoriali, ed europea».

8.71

CASTELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Il servizio pubblico radiotelevisivo deve svolgersi secondo criteri di interesse generale, completezza e imparzialità dell'offerta, dando il giusto rilievo alle diverse opinioni, idee politiche e tendenze socio-culturali e religiose, anche per valorizzare l'immagine dell'Italia all'estero attraverso l'esibizione della cultura italiana, nelle sue varie componenti regionali, ed europea».

8.72

CASTELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Il servizio pubblico radiotelevisivo deve svolgersi secondo criteri di interesse generale, completezza e imparzialità dell'offerta, dando il giusto rilievo alle diverse opinioni, idee politiche e tendenze socio-culturali e religiose, anche minoritarie, e per valorizzare l'immagine dell'Italia all'estero attraverso l'esibizione della cultura italiana, nelle sue varie componenti locali, ed europea».

8.73

CASTELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Il servizio pubblico radiotelevisivo deve svolgersi secondo criteri di interesse generale, completezza e imparzialità dell'offerta, dando il giusto rilievo alle diverse opinioni, idee politiche e tendenze socio-culturali e religiose, anche per valorizzare l'immagine dell'Italia all'estero attraverso l'esibizione della cultura italiana ed europea».

8.74

CASTELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Il servizio pubblico radiotelevisivo e della comunicazione multimediale garantisce l'attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, nonché la salvaguardia e la tutela dell'autonomia nazionale nell'ambito del sistema multimediale globale».

8.75

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «servizio pubblico» con: «televisione pubblica».

8.76

ANDREOLLI

Al comma 1, dopo le parole: «il servizio pubblico radiotelevisivo è» aggiungere le seguenti: «un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione».

8.77

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «secondo criteri» con le seguenti: «in modo da garantire».

8.78

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «criteri» con: «principi».

8.79

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «criteri» con: «regole».

8.80

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «criteri» con: «norme».

8.81

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «criteri» con: «metodi».

8.82

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «completezza e imparzialità» con: «globalità e giustizia».

8.83

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «completezza e imparzialità» con: «globalità ed equità».

8.84

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «completezza e imparzialità» con: «totalità ed obiettività».

8.85

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «completezza e imparzialità» con: «interezza ed equanimità».

8.86

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «completezza e imparzialità» con: «pluralismo ed equilibrio».

8.87

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «completezza», con: «totalità».

8.88

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «completezza», con: «interezza».

8.89

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «completezza», con: «pluralismo».

8.90

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «completezza», con: «globalità».

8.91

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «imparzialità», con: «equanimità».

8.92

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «imparzialità», con: «obiettività».

8.93

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «imparzialità», con: «equità».

8.94

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «imparzialità», con: «giustizia».

8.95

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «imparzialità», con: «equilibrio».

8.96

ANDREOLLI

Al comma 1, dopo le parole: «è svolto secondo criteri di completezza e imparzialità» aggiungere la seguente parola: «pluralismo».

8.97

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «si caratterizza per», con: «si esplica in».

8.98

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «si caratterizza per», con: «si definisce per».

8.99

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «si caratterizza per», con: «si determina per».

8.100

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «si caratterizza per», con: «si specifica per».

8.101

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «si caratterizza per», con: «si qualifica per».

8.102

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «si caratterizza per», con: «si contrassegna per».

8.103

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «si caratterizza per», con: «si contraddistingue per».

8.104

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «si caratterizza per», con: «si distingue per».

8.105

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «si caratterizza per», con: «si differenzia per».

8.106

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «globale di interesse generale che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze» con le seguenti: «di ampia rappresentazione delle istanze politiche, sociali, culturali e religiose».

8.107

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «offerta globale», con: «offerta differenziata globalmente».

8.108

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «offerta», con: «proposta».

8.109

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «globale», con: «complessiva».

8.110

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «globale», con: «totale».

8.111

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «globale», con: «generale».

8.112

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «interesse», con: «utilità».

8.113

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «che tiene conto delle», con: «che prende in considerazione le».

8.114

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «che tiene conto», con: «che rispetta».

8.115

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «che tiene conto delle» con: «che assicura eguale presenza alle».

8.116

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «diverse», con: «opposte».

8.117

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «diverse», con: «contrarie».

8.118

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «diverse», con: «differenti».

8.119

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «diverse», con la seguente: «difformi».

8.120

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «diverse», con la seguente: «distinte».

8.121

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «diverse», con la seguente: «varie».

8.122

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «opinioni», con la seguente: «pareri».

8.123

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tendenze politiche», con le seguenti: «orientamenti politici».

8.124

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sociali, culturali», con le seguenti: «socio-culturali».

8.125

CASTELLI

Al comma 1, tra le parole: «sociali» e «culturali», inserire la seguente: «etniche».

8.126

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «religiose», con le seguenti: «di credo religioso».

8.127

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese», con le seguenti: «presenti a livello nazionale e locale, nel Paese».

8.128

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese», con le seguenti: «proiettando l'immagine e le differenti tradizioni del Paese».

8.129

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «rappresentando», con la seguente: «illustrando».

8.130

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «realtà», con la seguente: «peculiarità».

8.131

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «Paese», con la seguente: «Stato».

8.132

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «oltre i confini nazionali», con le seguenti: «all'estero».

8.133

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «oltre», con le seguenti: «al di là dei».

8.134

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «valorizzando», con le seguenti: «mettendo in luce».

8.135

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «valorizzando», con la seguente: «promuovendo».

8.136

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «valorizzando la produzione culturale italiana ed europea», sono inserite le seguenti: «soprattutto con riferimento alla dimensione regionale del nostro Paese».

8.137

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «produzione culturale», con la seguente: «cultura».

8.138

CASTELLI

Al comma 1, dopo la parola: «produzione», aggiungere la seguente: «audiovisiva».

8.139

CASTELLI

Al comma 1, dopo la parola: «culturale», aggiungere le seguenti: «ed artistica».

8.140

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ed europea», inserire le seguenti: «nonché le diverse culture ed identità territoriali».

8.141

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ed europea», inserire le seguenti: «nonché le diverse culture ed identità locali».

8.142

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «il contenuto e le modalità di svolgimento», con le seguenti: «i principi e criteri direttivi».

8.143

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Il contenuto e le modalità», con le seguenti: «Gli argomenti e i criteri».

8.144

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Il contenuto», con le seguenti: «Gli argomenti».

8.145

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «le modalità», con le seguenti: «i criteri».

8.146

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di svolgimento», con le seguenti: «di attuazione».

8.147

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «svolgimento», con la seguente: «trattazione».

8.148

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «definiti e regolati», con le seguenti: «indicati e regolamentati».

8.149

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «convenzione», con: «disciplinare».

8.150

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «aggiornata» con la seguente: «rinnovata».

8.151

CASTELLI

Al comma 1 la parola «cinque» è sostituita con la parola: «dieci».

8.152

CASTELLI

Al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «nove».

8.153

CASTELLI

Al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «otto».

8.154

CASTELLI

Al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «sette».

8.155

CASTELLI

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «ogni 5 anni» con le parole: «ogni tre anni».

8.156

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

8.157

CASTELLI

Al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «sei».

8.158

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire: «cinque» con: «sei».

8.159

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Al comma 1, le parole: «convenzione aggiornata ogni cinque anni» sono sostituite dalle parole: «convenzione avente durata di sei anni».

8.160

CASTELLI

Al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «quattro».

8.161

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «da un annesso» con le seguenti: «dall'annesso».

8.162

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di durata», con le seguenti: «con scadenza».

8.163

CASTELLI

Al comma 1 sostituire la parola: «triennale» con la parola: «quinquennale».

8.164

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «triennale», con: «annuale».

8.165

CASTELLI

Al comma 1 la parola: «triennale» è sostituita con la parola: «quadriennale».

8.166

CASTELLI

Al comma 1 la parola: «triennale» è sostituita con la parola: «biennale».

8.167

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dalle convenzioni specifiche», con le seguenti: «dalle relative convenzioni».

8.168

CASTELLI

All'articolo 8, comma 1, dopo la parola: «stipulate» aggiungere le parole: «sulla base di specifici programmi».

8.169

CASTELLI

Al comma 1 dopo le parole: «con le competenti amministrazioni dello Stato» sono aggiunte le parole: «, nonchè con le Amministrazioni Regionali e provinciali».

8.170

CASTELLI

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «competenti amministrazioni dello Stato» aggiungere: «interessate a collaborare».

8.171

ANDREOLLI

Al comma 1, dopo le parole: «competenti amministrazioni dello Stato» aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto degli indirizzi e risoluzioni del Parlamento italiano e di quello Europeo».

8.172

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «Ministero», con la seguente: «Ministro».

8.173

CASTELLI

Al comma 1, dopo: «Ministero delle comunicazioni», aggiungere: «la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigilano».

8.175

CASTELLI

Al comma 1 dopo le parole: «Il Ministero delle Comunicazioni» sono aggiunte le parole: «, l'Autorità Garante per le Comunicazioni, le competenti Commissioni Parlamentari e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome».

8.176

CASTELLI

Al comma 1 dopo le parole: «Il Ministero delle Comunicazioni» sono aggiunte le parole: «, l'Autorità Garante per le comunicazioni e le competenti Commissioni Parlamentari».

8.177

CASTELLI

Al comma 1 dopo le parole: «Il Ministero delle Comunicazioni» sono aggiunte le parole: «e l'Autorità Garante per le Comunicazioni».

8.178

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1 ultimo periodo, dopo le parole: «delle comunicazioni», inserire le seguenti: «e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

8.179

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «delle comunicazioni» inserire le seguenti: «sentito il Ministero delle finanze».

8.180

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «delle comunicazioni» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero delle finanze».

8.181

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «delle comunicazioni» inserire le seguenti: «e il Ministero delle finanze».

8.182

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «delle comunicazioni» inserire le seguenti: «di concerto con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

8.183

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «delle comunicazioni» inserire le seguenti: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

8.184

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «vigila sull'assolvimento degli obblighi» con le seguenti: «presiede i compiti di vigilanza».

8.185

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «e» con la seguente: «nonchè».

8.187

CASTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, e pubblica semestralmente un rapporto analitico di valutazione sui criteri e le modalità attuate nell'esercizio delle diverse attività».

8.186

CASTELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, è abrogata la relativa competenza dell'Autorità per le comunicazioni, stabilita con legge n. 249 del 1997».

8.188

SEMENZATO

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «È conseguentemente abrogato il punto 10 della lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249».

8.189

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contratto di servizio deve contenere elementi riferibili al quadro macroeconomico di medio termine definito dai documenti di programmazione del Governo, con particolare riguardo alla dinamica del prodotto interno lordo, al tasso d'inflazione, nonché ad altri eventuali e specifici parametri del settore radiotelevisivo».

8.190

CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

8.191

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla RAI Radiotelevisione Italiana società per azioni, considerata azienda di interesse pubblico nel settore delle comunicazioni. Tale società, la maggioranza delle cui azioni è di proprietà dello Stato – anche attraverso il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali – e il resto è acquisibile da associazioni, fondazioni, istituti di natura pubblica e non a scopo di lucro a carattere universitario, scientifico e culturale con un limite massimo del 5 per cento per ciascun soggetto, ha per oggetto principale lo svolgimento di attività finanziate da canone nel settore radiotelevisivo e nella produzione audiovisiva. Può inoltre svolgere attività, finanziate esclusivamente con gli introiti di natura commerciale e finanziaria, nei settori della multimedialità e delle telecomunicazioni. La medesima società, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie sulla con-

correnza, ferma restando l'unitarietà del servizio pubblico e al fine di assicurare la più efficace trasparenza nell'utilizzo delle risorse, adotta in via definitiva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i necessari strumenti finanziari, contabili e organizzativi di amministrazione e gestione utili ad un'effettiva e rigida separazione nell'utilizzo delle risorse di natura pubblica - esclusivamente destinate a finanziare le attività di servizio pubblico secondo quanto stabilito nella Convenzione tra lo Stato e la RAI e nell'annesso contratto di servizio fatta eccezione per gli addebiti necessari al pagamento di quanto dovuto per la diffusione dei programmi radiotelevisivi di servizio pubblico - da quelle di natura commerciale. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la concessionaria si impegna a presentare una proposta - che deve essere approvata nei 30 giorni successivi dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e le Commissioni parlamentari competenti - che indichi le misure finanziarie, contabili gestionali e organizzative necessarie per introdurre tale separazione. La stessa società, limitatamente alle attività finanziate con introiti di natura commerciale e con l'obbligo di mantenerne il controllo ai sensi dell'articolo 2359 primo e secondo comma del codice civile, può costituire società, nei settori della multimedialità e delle telecomunicazioni, che possono anche essere aperte alla partecipazione dei privati e messe sul mercato».

8.192

ERROI, PELLEGRINO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «pubblico» con la seguente: «nazionale».

8.193

ANDREOLLI

Al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «pubblico» con l'altra: «nazionale».

8.194

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «mediante concessione» sopprimere fino alla fine del periodo.

8.195

PAPINI, CAMO, MAZZUCA POGGIOLINI, MIGNONE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, considerata azienda di interesse pubblico nel settore delle comunicazioni».

8.196

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «considerata azienda di interesse pubblico» con le seguenti: «azienda operante».

8.197

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «considerata» con le seguenti: «intesa come».

8.198

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «azienda» con la seguente: «impresa».

8.199

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «settore» con la seguente: «comparto».

8.200

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «azienda di interesse pubblico nel settore delle comunicazioni» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento alla dimensione regionale e territoriale del nostro Paese».

8.201

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «azienda di interesse pubblico nel settore delle comunicazioni» sono inserite le seguenti: «con particolare riguardo alla dimensione regionale e territoriale».

8.202

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «e delle comunicazioni» aggiungere, in fine, le seguenti: «, con particolare riguardo all'aggiornamento ed allo sviluppo della ricerca tecnica e tecnologica del settore».

8.203

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «comunicazioni» aggiungere il seguente periodo: «La concessionaria deve esercitare i servizi in concessione alle condizioni previste dalla convenzione e dal contratto di servizio, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di diffusione e telecomunicazioni, nonché delle direttive comunitarie».

8.204

ERROI, PELLEGRINO

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge la struttura ed il funzionamento della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

sono regolati dal libro V, titolo V, capo V, del codice civile e dalle leggi che lo integrano».

8.205

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale società espleta le proprie attività secondo il modello organizzativo della holding che partecipa a società che gestiscono, nei limiti previsti dalla normativa sul divieto di posizioni dominanti:

a) i canali televisivi e radiofonici nazionali;

b) le diffusioni, anche tematiche, via satellite e via cavo, nonché la produzione e la diffusione dei servizi e dei prodotti multimediali;».

8.206

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «Tale società» sopprimere fino alle seguenti: «holding e».

8.207

ERROI, PELLEGRINO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Tale società» con la seguente: «Essa» e inserire dopo la parola: «holding» le seguenti: «con l'obbligo di mantenere la quota di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile, su tutte le società da essa eventualmente costituite ed aventi ad oggetto la diffusione di programmi su frequenze terrestri, salvo quanto previsto dal comma 7 e ferma restando l'unitarietà del servizio pubblico».

8.208

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «espleta le proprie attività secondo il modello organizzativo della holding e».

8.209

ANDREOLLI

Al comma 2, sostituire la parola: «espleta» con l'altra: «può espletare».

8.210

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo il modello organizzativo della» con le seguenti: «attraverso una».

8.211

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «organizzativo», con la seguente: «economico».

8.212

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «organizzativo», aggiungere la seguente: «economico».

8.213

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e ha per oggetto principale lo svolgimento di ogni attività nei settori radiotelevisivo, della produzione audiovisiva, della multimedialità e delle telecomunicazioni.», con le seguenti: «e si impegna a consolidare la propria missione formativa ed informativa, rafforzando la struttura della sua offerta di informazione, cultura e spettacolo, secondo le caratteristiche del servizio pubblico».

8.214

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «oggetto principale» con le seguenti: «oggetto esclusivo».

8.215

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «oggetto», con la seguente: «obiettivo».

8.216

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «principale», con la seguente: «primario».

8.217

CASTELLI

Al comma 2, eliminare la parola: «ogni».

8.219

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «settori», con la seguente: «comparti».

8.218

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ha per oggetto principale lo svolgimento di ogni attività nei settori» sostituire la parola: «radiotelevisivo» con le parole: «radiofonico e televisivo».

8.220

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «radiotelevisivo» con le seguenti: «radiofonico e televisivo».

8.221

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della multimedialità e delle telecomunicazioni» aggiungere le parole: «, con l'esclusione di compiti di gestione e dell'assunzione di posizioni di controllo nelle partecipazioni comunque detenute nei settori della telefonia fissa e mobile comunque realizzata».

8.224

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della multimedialità e delle telecomunicazioni» aggiungere le parole: «, con l'esclusione di compiti di gestione e dell'assunzione di posizioni di controllo nelle partecipazioni comunque detenute nei settori della telefonia fissa e mobile comunque realizzata».

8.222

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «della multimedialità e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti parole: «con particolare riguardo, per ciascun ambito di attività, alla dimensione regionale e territoriale».

8.223

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «della multimedialità e delle telecomunicazioni», inserire le seguenti parole: «con particolare riferimento alla dimensione regionale e territoriale del nostro Paese».

8.225

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «telecomunicazioni», aggiungere i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2001, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, costituisce il corrispettivo della visione di trasmissioni televisive criptate, trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al precedente periodo, sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati».

8.226

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «telecomunicazioni», aggiungere i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2001, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, costituisce il corrispettivo della visione di trasmissioni televisive criptate, trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al precedente periodo, sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995».

8.227

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «telecomunicazioni», aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2001, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, costituisce il corrispettivo della visione di trasmissioni televisive criptate, trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico su ri-

chiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

8.228

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La rinnovata concessionaria provvederà a valorizzare le sinergie delle telecomunicazioni, informatica e televisione ai fini di servizi multimediali, anche con finalità di alfabetizzazione del grande pubblico nonché di servizio rivolto alle aree di emarginazione».

8.229

ERROI, PELLEGRINO

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La medesima società, al fine di assicurare con carattere di trasparenza che le risorse finanziarie di derivazione pubblica siano destinate esclusivamente all'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo come definito al precedente comma 1, adotta opportune forme di distinzione organizzativa contabile o societaria».

8.230

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «medesima società», con le seguenti: «Rai-Radiotelevisione italiana SpA».

8.231

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «assicura la» con le seguenti: «è tenuta alla».

8.232

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «assicura la trasparenza» con le seguenti: «assicura la verifica della trasparenza».

8.233

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «assicura la» con le seguenti: «è tenuta alla».

8.234

CASTELLI

Al comma 2, terzo periodo, prima delle parole: «utilizzo delle risorse» inserire le seguenti: «il corretto».

8.235

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «risorse» aggiungere la seguente: «pubbliche».

8.236

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «opportune forme» con le seguenti: «prescritte forme».

8.237

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «opportune», con la seguente: «precise».

8.238

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «distinzione», con la seguente: «divisione».

8.239

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «organizzativa, contabile, o societaria», con: «societaria, organizzativa, finanziaria e contabile».

8.240

PAPINI, CAMO, MAZZUCA POGGIOLINI, MIGNONE

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «contabile o societaria», con: «contabile e societaria» ed inoltre sopprimere la parola: «eventualmente».

8.241

BERGONZI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «o societaria».

Conseguentemente, sopprimere dalle parole: «fermo restando l'obbligo di mantenere» fino alle parole: «salvo quanto previsto dal comma 7».

8.242

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «mantenere il controllo» aggiungere: «interno».

8.243

ANDREOLLI

Al comma 2, terzo periodo sostituire le seguenti parole: «diffusione di programmi su frequenze terrestri, salvo quanto previsto dal comma 7» con le parole: «irradiazione di reti televisive analogiche o programmi televisivi numerici non criptati».

8.244

PAPINI, CAMO, MAZZUCA POGGIOLINI, MIGNONE

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «su frequenze terrestri, salvo quanto previsto dal comma 7 e ferma restando l'unitarietà del servizio pubblico» con le seguenti: «e l'esercizio delle attività di servizio pubblico di cui al comma precedente».

8.245

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire le parole: «su frequenze terrestri» con le seguenti: «previste nel contratto di servizio».

8.246

CASTELLI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «programmi su frequenze terrestri» aggiungere: «e i canali satellitari in chiaro, trasmessi sulle reti analogiche RAI».

8.247

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la parola: «terrestri» inserire: «satellitari».

8.248

CASTELLI

Al comma 2 sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal comma 7».

8.249

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e ferma restando l'unitarietà del servizio pubblico».

8.250

SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «unitarietà del servizio pubblico.» aggiungere il seguente periodo: «Le società della Holding che si avvalgono del canone non possono essere compartecipate da privati e non possono essere collocate in Borsa».

8.251

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «servizio pubblico.» aggiungere il seguente periodo: «Da questo punto di vista il servizio pubblico deve rappresentare l'autonomia e la dialettica delle realtà sociali, culturali e politiche del nostro Paese, dando voce anche a chi spesso voce non ne ha».

8.252

CASTELLI

Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le partecipazioni al capitale sociale delle società eventualmente costituite devono privilegiare in via prioritaria soggetti a dimensione regionale, provinciale e locale».

8.253

CASTELLI

Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le partecipazioni al capitale sociale delle società eventualmente costituite devono privilegiare in via prioritaria le regioni, le province e comunque soggetti a dimensione territoriale».

8.254

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «La Rai - Radiotelevisione italiana si impegna a dare voce, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi a tutti quei soggetti e realtà che, trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti, risultano largamente penalizzati».

8.255

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «La Rai - Radiotelevisione italiana si impegna ad interpretare i bisogni legati alla dimensione locale e territoriale».

8.256

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «La rinnovata concessionaria avrà particolare riguardo per i bisogni della collettività e delle fasce deboli, quali gli anziani, le pensioni, la salute, l'ambiente, il fisco, la casa».

8.257

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «La rinnovata concessionaria s'impegna a destinare il 40 per cento dei programmi

a tematiche di interesse generale, quali rubriche religiose, speciali notiziari per i non udenti e programmi destinati a particolari malattie di impatto sociale».

8.258

BERGONZI

Al comma 2 sostituire gli ultimi due periodi, con i seguenti: «L'attività di RAI Holding è definita dagli organi di gestione della società stessa sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le stesse Commissioni possono elaborare proposte relative all'indirizzo generale a cui si deve ispirare il servizio pubblico radiotelevisivo nonché elaborare proposte e osservazioni relative al rispetto dell'interesse generale e del pluralismo a cui l'intera attività editoriale di RAI Holding deve ispirarsi. La concessionaria fornisce un'informazione trimestrale sulle attività di servizio pubblico svolte ed una relazione annuale sull'intera sua attività e sul rispetto dei principi a cui essa fa riferimento».

8.259

.....

Sopprimere il quarto periodo.

8.260

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «L'organizzazione» aggiungere: «strutturale e funzionale».

8.261

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «sentito il parere» inserire: «obbligatorio».

8.262

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la parola: «parere», inserire la seguente: «vincolante».

8.263

ANDREOLLI

Al comma 2, dopo le parole: «parlamentari competenti» aggiungere le seguenti: «previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione della fondazione».

8.264

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La Rai - Radiotelevisione italiana, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, provvederà ad assicurare occasioni e capacità per sperimentare nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori, anche per offerta all'estero:».

8.265

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La Rai - Radiotelevisione s'impegna a realizzare programmi d'informazione ispirati a criteri di imparzialità».

8.266

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La concessionaria s'impegna a realizzare programmi culturali che rispecchino la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero».

8.267

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La Rai - Radiotelevisione italiana garantisce la differenziazione dell'offerta sui diversi canali televisivi per diffusione terrestre».

8.268

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La Rai - Radiotelevisione italiana trasmetterà programmi che trattino i temi della scienza, della storia, dell'arte e dell'ambiente».

8.269

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La Rai - Radiotelevisione Italiana dedicherà adeguati spazi di programmazione alle opere teatrali, musicali, liriche e cinematografiche».

8.270

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La Rai - Radiotelevisione Italiana dedicherà adeguati spazi di programmazione didattica, educativa e di formazione».

8.271

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La concessionaria garantirà l'offerta di produzioni cinematografiche, di particolare livello artistico, i prodotti di *fiction* di analogo valore, quali tv movie, serie, miniserie, serials».*

8.272

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La Rai – Radiotelevisione Italiana dedicherà spazi adeguati che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva».

8.273

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La Rai – Radiotelevisione Italiana garantirà che i giornalisti preposti all'informazione siano tenuti alla maggiore obbiettività».

8.274

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La concessionaria garantirà che i giornalisti preposti ai servizi d'informazione adempiano ai loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia professionale».

8.275

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La Rai – Radiotelevisione Italiana garantirà che l'accesso alla radiotelevisione sia aperto imparzialmente ai gruppi politici».

8.276

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito della programmazione televisiva è incluso il servizio televideo che trasmetterà informazioni con sottotitoli per non udenti e comunità straniere».

8.277

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito della programmazione televisiva è incluso il servizio televideo che sulla rete regionalizzata trasmette anche servizi regionali e locali».

8.278

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La concessionaria, nell'ambito della programmazione, dedicherà particolare attenzione critica ai messaggi di violenza veicolati direttamente ed indirettamente dal mezzo audiovisivo».

8.279

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La concessionaria promuove iniziative per la realizzazione di trasmissioni intese a diffondere le diverse realtà culturali e sociali esistenti a livello locale».

8.280

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La concessionaria promuove la stipulazione di convenzioni con gli enti locali, regionali e comunali».

8.281

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «La Rai – Radiotelevisione Italiana partecipa ai programmi e iniziative dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa».

8.282

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La concessionaria s'impegna a trasmettere semestralmente, per ciascuna rete televisiva, dettagliata informativa circa il numero di ore effettivamente trasmesse con l'indicazione percentuale rispetto al totale nel periodo considerato, per ogni tipologia d'offerta».

8.283

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «fornisce un'informazione semestrale», con le seguenti: «presenta al Parlamento un rendiconto annuale».

8.284

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «fornisce un'informazione», con le seguenti: «presenta al Parlamento un rendiconto».

8.285

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «fornisce», con le seguenti: «presenta al Parlamento».

8.286

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «semestrale», è sostituita dalla seguente: «mensile».

8.287

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «semestrale», è sostituita dalla seguente: «bimestrale».

8.288

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «semestrale», è sostituita dalla seguente: «trimestrale».

8.289

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «semestrale», è sostituita dalla seguente: «quadrimestrale».

8.290

ERROI, VERLDI, LO CURZIO

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «sulle attività di servizio pubblico svolte», aggiungere le seguenti: «e sull'utilizzo delle risorse finanziarie derivate da canone».

8.291

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: «e annuale sull'utilizzo delle risorse da canone».

8.292

CASTELLI

Al comma 2, in fine, sono inserite le seguenti parole: «con particolare riferimento all'informazione e alla programmazione svolta in ambito regionale».

8.293

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «sulle attività di servizio pubblico svolte», aggiungere i seguenti periodi: «È istituito un Comitato Nazionale Utenti, avente il compito di raccogliere, con relazione trimestrale da presentare alle Commissioni parlamentari competenti, dati e rilievi critici relativi al gradimento del servizio pubblico radiotelevisivo, e finalizzati ad integrare l'informazione periodica fornita dalla concessionaria. Il Comitato, con prerogative consultive è composto da dieci membri designati ogni tre anni dalle organizzazioni nazionali di tutela dei consumatori, tra personalità di spicco in campo culturale nazionale, a rappresentanza delle diverse categorie di utenti cui il servizio pubblico si rivolge istituzionalmente e formula, qualora lo ritenga opportuno, proposte in merito alla programmazione».

8.294

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al termine del comma 2, inserire il seguente periodo: «La Commissione bicamerale di vigilanza del servizio pubblico radiotelevisivo, verificata l'inosservanza dei presupposti del servizio, con maggioranza dei due terzi dei componenti, ha potere di revoca della concessione».

8.295

CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rendere effettivo l'obbligo di completezza ed imparzialità dell'offerta del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché per permettere agli utenti di sottrarsi ad eventuali violazioni, a partire dal 1° gennaio 2001 le case produttrici gli apparecchi televisivi, operanti sul territorio nazionale, provvederanno ad inserire sugli apparecchi stessi un di-

spositivo mediante il quale, tramite la pressione di un tasto, è possibile oscurare le immagini in video mantenendo l'audio».

8.296

CASTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni».

8.297

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dovrà garantire la differenziazione dell'offerta sui diversi canali televisivi per diffusione terrestre, secondo le seguenti tipologie d'offerta: telegiornali, informazione, sport, cultura, programmi per bambini e giovani».

8.298

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

8.299

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La durata della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata di sei anni. Analo-

gamente la durata della Convenzione Stato-RAI di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 è modificata in sei anni».

8.300

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventennale» con le seguenti: «sei anni».

8.301

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «durata ventennale», con le seguenti: «durata di sei anni rinnovabile».

8.302

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventennale», con la seguente: «sette anni».

8.303

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventennale», con la seguente: «otto anni».

8.304

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventennale», con la seguente: «nove anni».

8.305

ANDREOLLI

Al comma 3, dopo la parola: «durata», sostituire la parola: «ventennale» con la seguente: «trentennale».

8.306

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «ha durata ventennale» con le seguenti: «ha durata decennale».

8.308

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventennale» con le seguenti: «undici anni».

8.309

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventennale» con le seguenti: «dodici anni».

8.310

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventennale» con le seguenti: «tredici anni».

8.311

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventennale» con le seguenti: «quattordici anni».

8.312

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventennale» con le seguenti: «quindici anni».

8.313

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventennale» con le seguenti: «sedici anni».

8.314

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventennale» con le seguenti: «diciassette anni».

8.315

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventennale» con le seguenti: «diciotto anni».

8.316

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventennale» con le seguenti: «diciannove anni».

8.317

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero per le comunicazioni bandisce apposite gare d'appalto finalizzate all'affidamento in concessione di cui sopra».

8.318

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ridetermina il canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo tenendo conto esclusivamente del tasso programmato di inflazione».

8.319

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ridetermina il canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo tenendo conto esclusivamente del tasso programmato di inflazione registrato nell'anno precedente».

8.320

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

8.321

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il consiglio di amministrazione della RAI è costituito da nove membri e dura in carica quattro anni. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, acquisito il pa-

re delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro consiglieri ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un consigliere, la camera competente procede all'elezione di un consigliere che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti. Al consigliere che subentra quando mancano meno di diciotto mesi alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai consiglieri e al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8 e 11 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Fatto salvo quanto stabilito in materia di attribuzioni e competenze dagli articoli 2 e 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni, il consiglio di amministrazione nomina, entro quindici giorni dal proprio insediamento, con una maggioranza di almeno di due terzi dei componenti e d'intesa con l'assemblea degli azionisti, il direttore generale, che dura in carica quattro anni. I compiti di vigilanza e controllo attribuiti alla Commissione parlamentare per la vigilanza e il controllo dei servizi radiotelevisivi sono attribuiti all'Autorità Garante per le comunicazioni».

8.322

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «30 giorni».

8.323

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «45 giorni».

8.324

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni».

8.325

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «75 giorni».

8.326

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «90 giorni».

8.327

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «105 giorni».

8.328

BERGONZI

Al comma 4, sostituire dalle parole: «su proposta del Ministero delle comunicazioni» sino alle parole: «contenente le disposizioni necessarie all'» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'».

8.329

CASTELLI

Al comma 4 dopo le parole: «Ministro delle Comunicazioni» sono aggiunte le parole: «d'intesa con l'Autorità Garante per le Comunicazioni e con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome».

8.330

CASTELLI

Al comma 4 dopo le parole: «Ministro delle Comunicazioni» sono aggiunte le parole: «d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome».

8.331

CASTELLI

Al comma 4 dopo le parole: «Ministro delle Comunicazioni» sono aggiunte le parole: «d'intesa con l'Autorità Garante per le Comunicazioni».

8.332

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «è emanato un Regolamento» fino a: «n. 400» con: «è presentato all'approvazione del Parlamento un disegno di legge».

8.333

CASTELLI

All'articolo 8, comma 4, sostituire da: «è emanato un Regolamento» fino a: «n. 400» con: «è presentato al Parlamento un disegno di legge».

8.334

CASTELLI

All'articolo 8, comma 4, sostituire la parola: «riordino» con: «riassetto istituzionale».

8.335

CASTELLI

Sopprimere il comma 4 lettera !a).

8.339

BERGONZI

Al comma 4 lettera a) sostituire la parola: «privata» con la parola: «pubblica».

8.336

BERGONZI

Al comma 4 lettera a) sostituire le parole: «garantire l'interesse all'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo» con le altre: «garantire l'interesse generale e la tutela del pluralismo sociale, cultura e politico nell'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo e nell'insieme delle attività editoriali della società concessionaria».

8.337

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), punto 1, sostituire le parole: «garantire l'interesse generale» con: «garantire l'imparzialità e l'interesse generale».

8.338

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a) dopo la parola: garantire: inserire: l'imparzialità e».

8.341

CASTELLI

Al comma 4 alla lettera a) al primo alinea sono aggiunte le seguenti parole: «con particolare riferimento alla dimensione regionale e locale».

8.342

CASTELLI

Al comma 4 lettera a), punto primo, dopo le parole: «servizio pubblico radiotelevisivo», aggiungere le seguenti: «garantire il rispetto del principio dell'imparzialità, soprattutto per quanto riguarda i programmi e le attività delle varie forze politiche».

8.343

ERROI, PELLEGRINO

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «servizio pubblico radiotelevisivo» inserire le seguenti: «assicurare che l'organizzazione delle attività di servizio pubblico da parte della società concessionaria sia definita dagli organi di gestione della stessa società, secondo le linee guida elaborate dalla Fondazione previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

8.344

CASTELLI

Al comma 4, lettera a); punto primo, dopo le parole: «servizio pubblico radiotelevisivo», aggiungere le seguenti: «garantire il rispetto del principio dell'imparzialità».

8.345

ANDREOLLI

Al comma 4 lettera a), primo punto dopo la parola: «radiotelevisivo» aggiungere le seguenti: «secondo le finalità e i principi esposti nel comma 1 del presente articolo».

8.346

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «consolidamento della propria missione formativa ed informativa;».

8.347

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «garantire il rispetto delle esigenze degli utenti, aggiornando l'offerta del servizio pubblico, attraverso azioni di innovazione e sperimentazione;».

8.348

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «rafforzamento della struttura della sua offerta di informazione, cultura e spettacolo, secondo una direzione di qualificazione del prodotto legata alle caratteristiche del servizio pubblico;».

8.349

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'articolo 8, comma 4, lettera a), punto 2, dopo la parola: «promuovere», aggiungere: «con opportuni incentivi economici e fiscali».

8.351

CASTELLI

Al comma 4 alla lettera a) al secondo alinea sono aggiunte le seguenti parole: «con particolare attenzione alle dimensioni regionali e locali».

8.350

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «settori sociali economicamente svantaggiati» inserire il seguente periodo: «La Rai-Radiotelevisione Italiana Spa s'impegna a diffondere le ricadute di ideazione e progettazione, concentrandole nelle regioni meridionali, dove allestire poli produttivi multimediali specializzati in realizzazioni orientate al mercato nazionale ed estero, con particolare riferimento all'ambito del Mediterraneo;».

8.352

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'interpretazione dei bisogni legati alla dimensione locale e territoriale; tenendo conto delle tematiche che contraddistinguono la complessità delle diverse esigenze sociali;».

8.353

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: «realizzare un insieme di spazi informativi che rappresentino la dialettica costruttiva delle realtà sociali e culturali emergenti, come quella esistente tra il Nord e il Sud del Paese, e che spesso risultano largamente penalizzate;».

8.354

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: «rappresentazione dell'autonomia e dialettica delle realtà sociali del nostro Paese in tutta la loro ricchezza;».

8.355

CASTELLI, PERUZZOTTI

All'articolo 8, comma 4, lettera a), punto 3, sostituire le parole: «contribuire allo sviluppo dell'industria nazionale della comunicazione» con: «contribuire a creare condizioni favorevoli per l'accesso allo sviluppo da parte di tutti i soggetti economici dell'industria della comunicazione operanti sul territorio nazionale».

8.356

CASTELLI

Al comma 4 alla lettera a) al terzo alinea sono aggiunte le seguenti parole: «con particolare attenzione alle dimensioni regionali e locali».

8.357

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «accentuare il ruolo produttivo, educativo, culturale attraverso il miglioramento di tutti i generi dell'offerta televisiva;».

8.358

CASTELLI

Al comma 4 alla lettera a) sopprimere l'ultimo alinea.

8.360

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «consolidare il patrimonio economico e finanziario, secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale».

8.361

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: «individuazione di nuove strategie di mercato;».

8.362

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), punto 4, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «concessionaria del servizio pubblico».

8.359

CASTELLI

Al comma 4, lettera a), ultimo alinea, sono aggiunte le seguenti parole: «con particolare attenzione a quelle società partecipate da soggetti a dimensione regionale e territoriale».

8.340

BERGONZI

Al comma 4 lettera a) aggiungere in fine: «nonchè secondo i criteri di finalità pubblica di destinazione della medesima».

8.363

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera a), dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «sperimentazione di nuovi modelli produttivi e nuovi linguaggi di comunicazione;».

8.364

CASTELLI

Al comma 4, lettera a), è aggiunto un nuovo alinea: «- promuovere l'informazione su base regionale e territoriale valorizzando le singole aree regionali del Paese».

8.365

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

8.366

SEMENZATO

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «spese gestionali» aggiungere le seguenti: «e loro quantificazione».

8.368

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «gestionali» aggiungere le seguenti: «della concessionaria pubblica».

8.369

CASTELLI

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «finalizzato» inserire le seguenti: «fino al concorrere di una quota non superiore al 30 per cento delle stesse».

8.370

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «di cui alla lettera a)» con le seguenti: «di promozione all'accesso ed allo sviluppo di nuove tec-

nologie, attraverso la definizione di un progetto fruibile da parte di tutti i soggetti economici interessati».

8.371

CASTELLI

Al comma 4, lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
«con preferenza a quelle iniziative e attività che valorizzino la dimensione regionale e territoriale del servizio pubblico».

8.372

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) definizione di un piano di privatizzazione della RAI-Radio-televisione spa da attuarsi entro cinque anni. Alla scadenza del termine di cui sopra il Ministero delle comunicazioni provvederà ad indire gare d'appalto per le assegnazioni del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale».

8.373

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

8.374

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

8.375

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sopprimere la lettera c), e conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Consiglio di amministrazione della RAI spa, è composto di sei membri che durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. I membri del Consiglio sono eletti da un'apposita Commissione parlamentare composta da un rappresentante per ciascuna forza politica rappresentata in Parlamento. Le Camere, convocate in seduta comune entro quindici giorni dall'avvenuta elezione, avranno il potere di ratificare o respingere i nominativi proposti dalla Commissione. Ogni membro della Commissione esprime una preferenza. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano di età. Il Consiglio elegge al proprio interno ed a maggioranza semplice il Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4-ter. I membri del Consiglio sono nominati dall'apposita commissione sulla base di una lista che preveda le autocandidature, accanto alle eventuali indicazioni esplicite e trasparenti che potranno provenire dai partiti e dalle forze sociali. I cittadini che desiderano candidarsi dovranno far pervenire un proprio *curriculum* dettagliato alla commissione sopra citata che effettuerà una prima selezione su base di titoli e requisiti che verranno fissati in un apposito regolamento predisposto dalla stessa commissione. I *curricula* dovranno pervenire entro quindici giorni prima della data fissata dai presidenti di Camera e Senato per l'elezione del consiglio stesso. I criteri che porteranno alla scelta dei componenti del consiglio dovranno essere resi pubblici.

4-quater. In sede di prima applicazione la Commissione sopra citata dovrà riunirsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per procedere all'elezione dei membri del Consiglio. I membri del Consiglio eletti dovranno assumere la carica entro sei giorni dalla ratifica del Parlamento. Qualora le Camere riunite in seduta comune respingessero i nominativi eletti dalla Commissione la procedura si ripeterà entro tre giorni dall'avvenuta non accettazione fino a ratifica avvenuta».

8.376

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sopprimere la lettera c), e conseguentemente, inserire il seguente comma:

«4-bis. È istituito il Consiglio d'amministrazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. Al Consiglio spetta la definizione degli indirizzi strategici per il conseguimento dei fini costitutivi

del servizio pubblico, di cui al comma 1. Il Consiglio è composto da nove membri, di cui quattro scelti fra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, nonché esperti nel settore psico-linguistico. Due di essi sono eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati; due sono nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, sulla base di un'equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese; uno è nominato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali; uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un presidente. La carica di membro del Consiglio d'amministrazione non è compatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, nazionale, ai consigli regionali e provinciali, ai consigli dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di lavoro o di interesse con imprese e società interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva».

8.378

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sopprimere la lettera c), e conseguentemente, inserire il seguente comma:

«4-bis. È istituito il Consiglio d'amministrazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. Al Consiglio spetta la definizione degli indirizzi strategici per il conseguimento dei fini costitutivi del servizio pubblico, di cui al comma 1. Il Consiglio è composto da nove membri, di cui quattro scelti fra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, nonché esperti nel settore psico-linguistico. Due di essi sono eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati; due sono nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, sulla base di un'equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese; uno è nominato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali; uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società».

8.379

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sopprimere la lettera c), e conseguentemente, inserire il seguente comma:

«4-bis. È istituito il Consiglio d'amministrazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. Al Consiglio spetta la definizione degli indirizzi strategici per il conseguimento dei fini costitutivi del servizio pubblico, di cui al comma 1. Il Consiglio è composto da nove membri, di cui quattro scelti fra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, nonché esperti nel settore psico-linguistico. Due di essi sono eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati; due sono nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, sulla base di un'equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese; uno è nominato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali; uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un presidente».

8.377

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sopprimere la lettera c), e conseguentemente, inserire il seguente comma:

«4-bis. È istituito il Consiglio d'amministrazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. Al Consiglio spetta la definizione degli indirizzi strategici per il conseguimento dei fini costitutivi del servizio pubblico, di cui al comma 1. Il Consiglio è composto da nove membri, di cui quattro scelti fra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, nonché esperti nel settore psico-linguistico».

8.380

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sopprimere la lettera c), e conseguentemente, inserire il seguente comma:

«4-bis. È istituito il Consiglio d'amministrazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. Al Consiglio spetta la de-

finizione degli indirizzi strategici per il conseguimento dei fini costitutivi del servizio pubblico, di cui al comma 1».

8.381

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) creazione di un Consiglio di amministrazione, composto da nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dura in carica tre anni ed elegge, al suo interno, un presidente. I componenti del consiglio di amministrazione, alla scadenza del proprio mandato, non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei Consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.382

CASTELLI

Al comma 4, sostituire il primo periodo della lettera c) con il seguente: «creazione di un Consiglio di amministrazione, composto da nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società».

8.383

CASTELLI

Al comma 4, alla lettera c), dopo le parole: «e con il Ministero del tesoro», sono aggiunte le seguenti: «e con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome».

8.384

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, alla lettera c), sostituire le parole: «sentite le competenti commissioni parlamentari», con le seguenti: «con il parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari».

8.385

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «consiglio di amministrazione», inserire le seguenti: «della RAI».

8.386

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «consiglio di amministrazione», aggiungere le seguenti: «della società concessionaria del servizio pubblico».

8.387

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «consiglio di amministrazione», aggiungere le seguenti: «della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo».

8.388

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «consiglio di amministrazione», sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire come segue: «di dieci membri, di cui cinque nominati dai Presidenti di Camera e Senato e cinque eletti, tramite consultazione, tra gli abbonati RAI che risultino in regola con il pagamento del canone».

8.389

ERROI, PELLEGRINO

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «cinque membri, nominati dal Presidente di Camera e Senato», con le seguenti: «quindici membri, nominati cinque dal Presidente della Repubblica, cinque dal Presidente del Senato della Repubblica, cinque dal Presidente della Camera dei deputati» e dopo le parole: «prevista per la nomina», aggiungere le altre: «i membri così nominati durano in carica sette anni a decorrere dalla loro nomina».

8.390

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole «di cinque membri, nominati dai Presidenti di Camera e Senato» con le parole «di dieci membri, dei quali due nominati dai Presidenti di Camera e Senato, due dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle provincie autonome, quattro dall'assemblea degli azionisti e due dai dipendenti della società stessa».

8.391

SEMENZATO

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole «cinque membri, nominati dai Presidenti di Camera e Senato. I membri del consiglio durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati» con le seguenti parole: «sette membri, di cui tre nominati dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime tre votazioni e a maggioranza degli aventi diritto in quelle successive; uno dal consiglio nazionale degli utenti e dei consumatori presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

uno dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; due dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni; i membri del consiglio nominati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi durano in carica quattro anni, i rimanenti cinque anni; nessun membro può rimanere in carica per più di sette anni; ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481».

8.392

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), sostituire la parola: «cinque», con: «nove».

8.393

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «cinque membri», aggiungere: «scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, e giuridiche, nel settore della comunicazione».

8.394

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «cinque membri», inserire le seguenti: «di ambo i sessi senza distinzione politiche, ideologiche, razziali».

8.395

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «cinque membri», inserire le seguenti: «scelti tra uomini e donne che abbiano acquisito esperienza nel campo della cultura, dell'economia, delle scienze e della managerialità e».

8.396

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «cinque membri», inserire le seguenti: «di ambo i sessi».

8.397

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «cinque membri», inserire le seguenti: «scelti fra cittadini, uomini e donne, di nazionalità italiana».

8.398

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: «membri», con la seguente: «componenti».

8.399

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: «nominati», con la seguente: «designati».

8.400

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «nominati dai Presidenti di Camera e Senato», con le seguenti: «due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati».

8.401

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «nominati dai Presidenti di Camera e Senato», con le seguenti: «eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati».

8.402

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «nominati dai Presidenti di Camera e Senato» con le seguenti: «nominati dal Presidente della Repubblica».

8.403

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «nominati dai Presidenti di Camera e Senato» con le seguenti: «nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri».

8.404

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «nominati dai Presidenti di Camera e Senato» con le seguenti: «nominati dal Parlamento in seduta comune».

8.406

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «nominati dai Presidenti di Camera e Senato», inserire le seguenti: «di concerto con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

8.407

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «nominati dai Presidenti di Camera e Senato», inserire le seguenti: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

8.408

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole «nominati dai Presidenti di Camera e Senato» aggiungere le seguenti: «, sentita una delegazione di 50 telespettatori sorteggiati, in diretta televisiva, in occasione dell'estrazione del biglietto vincente della Lotteria nazionale tra gli abbonati in regola con il pagamento del canone».

8.409

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «Camera e Senato», aggiungere i seguenti periodi: Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dura in carica tre anni ed elegge, al suo interno, un presidente. I componenti del consiglio di amministrazione, alla scadenza del proprio mandato, non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei Consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.410

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole «Presidenti di Camera e Senato» aggiungere le seguenti: «e da cinque componenti scelti liberamente da almeno cento cittadini».

8.411

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «Presidenti di Camera e Senato», aggiungere: «dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, dall'assemblea degli azionisti e dai dipendenti della stessa società».

8.412

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «Presidenti di Camera e Senato», aggiungere: «dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese».

8.413

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «Camera e Senato», aggiungere il seguente periodo: «Alla fine della legislatura, anche se anticipata, i membri del consiglio decadono comunque dall'incarico e, fino alla nomina del nuovo consiglio, rimangono in carica per lo svolgimento dei compiti attinenti unicamente alla normale amministrazione».

8.414

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «Camera e Senato», aggiungere il seguente periodo: «Alla fine della legislatura, anche se anticipata, i membri del consiglio decadono comunque dall'incarico».

8.415

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Il consiglio è preposto alla tutela, in particolare, della donna e della famiglia».

8.416

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Il consiglio è preposto alla tutela della famiglia e dei minori».

8.417

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Il consiglio determina di concerto con le Commissioni cultura e per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la programmazione con particolare riguardo alle minoranze politiche, etniche, religiose, razziali e linguistiche».

8.418

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Il consiglio determina di concerto con le Commissioni cultura e per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la programmazione televisiva e radiofonica con particolare riguardo alle minoranze politiche, etniche, religiose, razziali e linguistiche».

8.419

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Il consiglio determina la programmazione di concerto con le Commis-

sioni cultura e per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

8.420

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Il consiglio garantisce la libertà di informazione e di pensiero».

8.421

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Il consiglio garantisce l'equilibrio e la trasparenza nella gestione del servizio di informazione».

8.422

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Il consiglio assicura il corretto andamento dell'azienda e la sua funzione *super partes*».

8.423

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Il consiglio vigila sull'operato dell'azienda pubblica radiotelevisiva al fine di salvaguardare i diritti dei soggetti portatori di *handicaps*».

8.424

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Il consiglio è un organo collegiale democratico senza pregiudizi politici, religiosi e razziali».

8.425

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Il consiglio è l'organo che garantisce l'equilibrio e la trasparenza comunicativa della gestione del servizio pubblico di informazione».

8.426

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), sopprimere gli ultimi due periodi.

8.427

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «I membri del consiglio» con le seguenti: «I consiglieri di amministrazione».

8.428

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), secondo periodo, dopo la parola: «consiglio», aggiungere: «di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico».

8.429

BERGONZI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «sette anni e non possono essere riconfermati» con le altre: «tre anni rinnovabili una sola volta».

8.430

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «sette anni», con: «tre anni».

8.431

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «sette anni», con: «quattro anni».

8.432

ANDREOLLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «in carica» sostituire la parola: «sette» con: «cinque».

8.433

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «riconfermati», aggiungere le seguenti: «e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonchè tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.434

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «riconfermati», aggiungere le seguenti: «e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento nazionale».

8.435

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «non possono essere riconfermati» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; salvo coloro che si siano distinti, durante il mandato, per meriti eccezionali di correttezza ed imparzialità, avendo dimostrato, senza ombra di dubbio, di avere subordinato ogni interesse di parte all'interesse generale del cittadino utente».

8.436

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «riconfermati», aggiungere le seguenti: «e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo».

8.437

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «riconfermati», aggiungere le seguenti: «e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro dei consigli regionali».

8.438

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «riconfermati», aggiungere le seguenti: «e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro dei consigli provinciali».

8.439

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «riconfermati», aggiungere le seguenti: «e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro dei consigli comunali con popolazione superiore a ventimila abitanti».

8.440

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «riconfermati», aggiungere le seguenti: «e per tutta la durata dell'incarico non possono tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.441

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «riconfermati», aggiungere le seguenti: «ed eleggono al loro interno un presidente».

8.442

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'incarico di membro del consiglio, è incompatibile con qualsiasi incarico politico elettivo a valenza nazionale ed europea; inoltre non possono essere nominati coloro i quali sono dipendenti della Rai - Radiotelevisione italiana spa o comunque, pur non essendo dipendenti, siano legati alla Rai da rapporti di consulenza, di affari, di parentela o di qualsiasi altro genere».

8.443

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo il secondo periodo, inserire il seguente:
«Non possono essere nominati membri del consiglio coloro i quali sono dipendenti della Rai - Radiotelevisione italiana spa o comunque, pur non essendo dipendenti, siano legati alla Rai da rapporti di consulenza, di affari, di parentela o di qualsiasi altro genere».

8.444

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), dopo il secondo periodo, inserire il seguente:
«Nel consiglio dovrà essere presente un rappresentante per tutte le minoranze etnico linguistiche presenti in Parlamento».

8.445

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «si provvede», sostituire, fino alla fine del periodo con: «, salvo non si ritenga necessario diversamente, alla luce di rilievi critici maturati durante il mandato precedente, con la medesima procedura prevista per la nomina».

8.446

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «con la medesima procedura prevista dalla nomina», con le seguenti: «mediante la scelta, effettuata dal Parlamento in seduta comune, tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, umanistiche e comunicative».

8.447

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «con la medesima procedura prevista dalla nomina», con le seguenti: «mediante la scelta, effet-

tuata dal Parlamento in seduta comune, tra persone che abbiano acquisito esperienza nel campo della cultura, dell'economia, delle scienze e della managerialità».

8.448

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «con la medesima procedura prevista dalla nomina», con le seguenti: «mediante la scelta, effettuata dal Parlamento in seduta comune, tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche e giuridiche e nel settore della comunicazione».

8.449

ANDREOLLI

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «nomina», aggiungere le seguenti: «la carica di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.451

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in caso di mancato rispetto degli indirizzi formulati dalla Commissione medesima, revoca il consiglio di amministrazione, con deliberazione da assumere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

8.452

CASTELLI

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «In sede di prima applicazione della presente legge, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è nominato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Con la nomina dei nuovi consiglieri, il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvede soltanto all'ordinaria amministrazione e decade con la nomina del presidente».

8.453

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il consiglio di amministrazione rimane in carica fino all'elezione del nuovo Parlamento, che nomina i membri del nuovo consiglio, scelti tra persone, uomini e donne, di nota reputazione e rettitudine morale, di riconosciuto prestigio professionale nel campo delle attività economiche, scientifiche, giuridiche, tecniche e della cultura umanistica».

8.454

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «Per tutta la durata dell'incarico, i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonchè tenere, pena la decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

8.450

BERGONZI

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«e-bis) inserimento nello statuto della fondazione di una clausola che preveda l'istituzione, presso la fondazione, di un comitato di garanzia composto da tre membri, di nomina parlamentare di durata triennale rinnovabile, con il compito di monitorare l'applicazione dei codici deontologici inerenti alla difesa dei minori e delle minoranze, il rispetto del pluralismo sociale, politico e culturale all'interno dei prodotti audiovisivi radio-diffusi di RAI holding».

8.455

CASTELLI

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere il seguente:

«c-bis). Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, l'organo amministrativo determina e rende pubblici i criteri relativi alla gestione del personale, alla definizione delle collaborazioni e alla gestione degli appalti e definisce il quadro complessivo delle cariche di direttori di rete, di testata e dei supporti avvalendosi dei poteri di nomina, revoca o conferma».

8.456

CASTELLI

Sopprimere il comma 4, lettera d).

8.457

ERROI, PELLEGRINO

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) conferimento nella fondazione delle azioni, attualmente di proprietà IRI, che dovranno a tal fine essere previamente acquisite dal Ministero del tesoro conferente e previsione del regime finanziario e fiscale necessario al trasferimento delle stesse ed alla costituzione del fondo di dotazione della fondazione».

8.458

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «delle azioni» con le seguenti: «della totalità delle attuali azioni di proprietà dell'IRI nella RAI».

8.459

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il consiglio d'amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto da cinque membri, scelti fra uomini e donne di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti. I membri del consiglio, nominati dal presidente di Camera e Senato durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. In caso di sostituzione di uno o più membri del consiglio d'amministrazione, si procede alle nuove nomine secondo identiche modalità».

8.460

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono abrogate le disposizioni della legge 25 giugno 1993, n. 206, incompatibili con il presente articolo.

8.461

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

8.462

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sopprimere il comma 5.

8.463

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il disegno di legge governativo di attuazione del riordino della RAI SpA è sottoposto al parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro 90 giorni».

8.464

CASTELLI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il disegno di legge del Governo è presentato all'approvazione del Parlamento, sentito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro novanta giorni».

8.465

ERROI, PELLEGRINO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La fondazione è titolare della maggioranza del capitale sociale della RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, amministra in piena indipendenza la partecipazione azionaria da essa detenuta, assicura l'autonomia di gestione della società da parte degli organismi statutari a ciò preposti».

8.466

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «al parere», inserire la seguente: «vincolante».

8.467

CASTELLI

Al comma 5, dopo le parole: «e delle competenti Commissioni Parlamentari» aggiungere le seguenti: «e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome».

8.468

BERGONZI

Al comma 5 sopprimere dalle parole: «che si esprimono entro trenta giorni» fino alla fine del comma.

8.469

CASTELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

8.470

CASTELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «settantacinque giorni».

8.471

SEMENZATO

Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

8.472

CASTELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

8.473

CASTELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

8.474

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

8.475

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «Decorso il predetto termine, il Governo potrà, comunque, deliberare».

8.476

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

8.477

CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

8.478

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 6.
_____**8.479**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sopprimere il comma 6.
_____**8.480**

CASTELLI

Al comma 6, sopprimere le parole: «in piena indipendenza».
_____**8.481**

CASTELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «in piena indipendenza» con: «in piena indipendenza e trasparenza».
_____**8.482**

CASTELLI

Al comma 6, dopo le parole: «in piena indipendenza» inserire le altre: «perseguendo i principi dell'interesse collettivo».
_____**8.484**

BERGONZI

Sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «La fondazione è titolare della maggioranza assoluta del capitale sociale della RAI, che ha forma di holding. La Fondazione può avvalersi della clausola di gradimento per quanto riguarda l'ingresso di soci di minoranza nella holding in questione».

8.483

ANDREOLLI

Al comma 6, secondo periodo sostituire le parole: «La fondazione è» con le seguenti: «Contestualmente alla indicazione dei termini di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità indica il termine entro il quale la Fondazione diviene...».

8.485

CASTELLI

Al comma 6, sostituire la parola: «maggioranza» con: «totalità».

8.486

ANDREOLLI

Al comma 6, dopo le parole: «della RAI» aggiungere le parole: «che è attualmente posseduta dall'IRI» e sopprimere le parole: «che ha forma di holding».

8.487

CASTELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «ha forma di holding» con: «espleta le proprie attività secondo il modello organizzativo economico della holding».

8.488

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, aggiungere il periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti –, da enti universitari e di ricerca nonché da associazioni culturali e territoriali non a scopo di lucro, nella misura massima del 49 per cento e con un tetto massimo per ciascun soggetto dell'1 per cento».

8.489

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, sono aggiunte le parole: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti –, da enti universitari e di ricerca nonché da associazioni culturali e territoriali non a scopo di lucro, nella misura massima del 49 per cento e con un tetto massimo per ciascun soggetto dello 0,5 per cento».

8.490

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, sono aggiunte le parole: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti –, da enti universitari e di ricerca nonché da associazioni culturali e territoriali non a scopo di lucro, nella misura massima del 40 per cento e con un tetto massimo per ciascun soggetto dell'1 per cento».

8.491

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, sono aggiunte le parole: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti –, da enti universitari e di ricerca nonché da associazioni culturali e territoriali non a scopo di lucro, nella misura massima del 40 per cento e con un tetto massimo per ciascun soggetto dello 0,5 per cento».

8.492

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, sono aggiunte le parole: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti –, da enti universitari e di ricerca nonché da associazioni culturali e territoriali non a scopo di lucro, nella misura massima del 33 per cento e con un tetto massimo per ciascun soggetto dell'1 per cento».

8.493

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, sono aggiunte le parole: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti –, da enti universitari e di ricerca nonché da associazioni culturali e territoriali non a scopo di lucro, nella misura massima del 33 per cento e con un tetto massimo per ciascun soggetto dello 0,5 per cento».

8.494

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, sono aggiunte le parole: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti –, da enti universitari e di ricerca nonché da associazioni culturali e territoriali non a scopo di lucro, nella misura massima del 30 per cento e con un tetto massimo per ciascun soggetto dell'1 per cento».

8.495

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, sono aggiunte le parole: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti –, da enti universitari e di ricerca nonché da associazioni culturali e territoriali non a scopo di lucro, nella misura massima del 30 per cento e con un tetto massimo per ciascun soggetto dello 0,5 per cento».

8.496

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, sono aggiunte le parole: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti –, da enti universitari e di ricerca nonché da associazioni culturali e territoriali non a scopo di lucro, nella misura massima del 25 per cento e con un tetto massimo per ciascun soggetto dell'1 per cento».

8.497

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, sono aggiunte le parole: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti –, da enti universitari e di ricerca nonché da associazioni culturali e territoriali non a scopo di lucro, nella misura massima del 25 per cento e con un tetto massimo per ciascun soggetto dello 0,5 per cento».

8.498

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, sono aggiunte le parole: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti –, da enti universitari e di ricerca nonché da associazioni culturali e territoriali non a scopo di lucro, nella misura massima del 20 per cento e con un tetto massimo per ciascun soggetto dell'1 per cento».

8.499

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, sono aggiunte le parole: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti –, da enti universitari e di ricerca nonché da associazioni culturali e territoriali non a scopo di lucro, nella misura massima del 20 per cento e con un tetto massimo per ciascun soggetto dello 0,5 per cento».

8.500

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, è aggiunto il periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni nella misura massima del 10 per cento e con un tetto massimo per ciascun soggetto dello 0,5 per cento».

8.501

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, aggiungere il periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti – nella misura massima del 49 per cento e con un tetto massimo per ciascun ente del 2 per cento».

8.502

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, aggiungere il periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti – nella misura massima del 49 per cento e con un tetto massimo per ciascun ente dell'1 per cento».

8.503

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, aggiungere il periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti – nella misura massima del 40 per cento e con un tetto massimo per ciascun ente del 2 per cento».

8.504

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti – nella misura massima del 40 per cento e con un tetto massimo per ciascun ente dell'1 per cento».

8.505

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da

consorzi tra esse a tal fine costituiti – nella misura massima del 33 per cento e con un tetto massimo per ciascun ente del 1,5 per cento».

8.506

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti – nella misura massima del 30 per cento e con un tetto massimo per ciascun ente del 1,5 per cento».

8.507

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti – nella misura massima del 25 per cento e con un tetto massimo per ciascun ente dell'1 per cento».

8.508

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni e dalle province – o da consorzi tra esse a tal fine costituiti – nella misura massima del 20 per cento e con un tetto massimo per ciascun ente dell'1 per cento».

8.509

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni nella misura massima del 49 per cento e con un tetto massimo per ciascun ente del 2 per cento».

8.510

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle Regioni nella misura massima del 40 per cento e con un tetto massimo per ciascun ente del 2 per cento».

8.511

CASTELLI

Al coma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle Regioni nella misura massima del 33 per cento e con un tetto massimo per ciascun ente dell'1,5 per cento».

8.512

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle regioni nella misura massima del 30 per cento e conun tetto massimo per ciascun ente dell'1,5 per cento».

8.513

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle Regioni nella misura massima del 25 per cento e con un tetto massimo per ciascun ente dell'1,5 per cento».

8.514

CASTELLI

Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Il resto del capitale sociale può essere acquisito dalle Regioni nella misura massima del 20 per cento e con un tetto massimo per ciascun ente dell'1 per cento».

8.515

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 7.

8.516

CASTELLI

Sopprimere il comma 7.

8.517

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 7.

8.522

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Alla rete televisiva realizzata dal servizio pubblico senza pubblicità nè sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che può irradiare trasmissioni articolate in ambito territoriale, può essere destinata una quota di risorse derivante dal canone di abbonamento in una misura stabilita secondo i criteri definiti nel piano di ristrutturazione, comunque non superiore alla metà degli introiti complessivi da canone. È abrogato il quarto periodo dell'articolo 3 comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249».

8.518

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Alla rete televisiva realizzata dal servizio pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può essere destinata una quota di risorse derivanti dal canone di abbonamento in una

misura stabilita secondo i criteri definiti nel piano di ristrutturazione, di norma non inferiore alla metà degli introiti complessivi da canone».

8.519

CASTELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Alla rete televisiva realizzata dal servizio pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può essere destinata una quota di risorse derivanti dal canone di abbonamento in una misura stabilita secondo i criteri definiti nel piano di ristrutturazione, di norma non inferiore alla metà degli introiti complessivi da canone».

8.520

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Alla rete televisiva realizzata dal servizio pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può essere destinata una quota di risorse derivanti dal canone di abbonamento in una misura stabilita secondo i criteri definiti nel piano di ristrutturazione, di norma non inferiore alla metà degli introiti complessivi da canone».

8.521

CASTELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Dall'anno successivo all'entrata in vigore del nuovo regime societario, il canone di abbonamento alla Rai-Radiotelevisione Italiana Spa è abolito».

8.523

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «rete televisiva realizzata» con: «canale televisivo realizzato».

8.524

BERGONZI

Al comma 7, sostituire le parole: «Alla rete televisiva realizzata dal servizio pubblico» con le seguenti: «Ad una delle reti televisive realizzate dal servizio pubblico».

8.527

CASTELLI

Al comma 7, sostituire la parola: «territoriale» con la parola: «regionale».

8.528

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 7, sostituire la parola: «territoriale» con la parola: «regionale».

8.529

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7 sostituire le parole da: «possono essere destinati» fino alla fine del comma con le seguenti: «è destinata la totalità delle risorse del canone di abbonamento».

8.530

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, sostituire le parole: «possono essere destinati finanziamenti delle regioni e delle province autonome e» *con le seguenti:* «può essere destinata».

8.531

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7, sostituire le parole: «possono essere destinati finanziamenti delle regioni e delle province autonome e» *con le parole:* «può essere destinata».

8.533

CASTELLI

Al comma 7, dopo le parole: «finanziamenti delle regioni e delle province autonome» *sono aggiunte le parole:* «proporzionalmente all'informazione territoriale effettuata».

8.534

ANDREOLLI

Al comma 7, dopo le parole: «abbonamento in una misura stabilita» *aggiungere le parole:* «dalla Fondazione su proposta della RAI» *e sopprimere le parole:* «secondo i criteri definiti del piano di ristrutturazione».

8.535

CASTELLI

Al comma 7 dopo le parole: «in una misura stabilita secondo i criteri definiti nel piano di ristrutturazione» *aggiungere le parole:* «ascoltate le indicazioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, dell'Autorità Garante per le Comunicazioni, del Ministero delle Comunicazioni e delle competenti Commissioni Parlamentari».

8.536

CASTELLI

Al comma 7 dopo le parole: «in una misura stabilita secondo i criteri definiti nel piano di ristrutturazione» sono aggiunte le parole: «ascoltare le indicazioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, dell’Autorità Garante per le Comunicazioni e del Ministero delle Comunicazioni».

8.537

CASTELLI

Al comma 7 dopo le parole: «in una misura stabilita secondo i criteri definiti nel piano di ristrutturazione» sono aggiunte le parole: «ascoltate le indicazioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome e dell’Autorità Garante per le Comunicazioni».

8.538

CASTELLI

Al comma 7 dopo le parole: in una misura stabilita secondo i criteri definiti nel piano di ristrutturazione» sono aggiunte le parole: «ascoltate le indicazioni della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome».

8.539

CASTELLI

Al comma 7 sopprimere le parole: «di norma».

8.540

CASTELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «di norma non inferiore alla metà», con: «di norma non inferiore ai due terzi».

8.542

CASTELLI

Al comma 7, le parole: «alla metà», sono sostituite dalle parole: «al 75 per cento».

8.543

CASTELLI

Al comma 7, le parole: «alla metà», sono sostituite dalle parole: «al 70 per cento».

8.544

CASTELLI

Al comma 7, le parole: «alla metà», sono sostituite dalle parole: «al 65 per cento».

8.545

CASTELLI

Al comma 7, le parole: «alla metà», sono sostituite dalle parole: «al 60 per cento».

8.546

CASTELLI

Al comma 7, le parole: «alla metà», sono sostituite dalle parole: «al 55 per cento».

8.547

ERROI, PELLEGRINO

Al comma 7, dopo le parole: «introiti complessivi da canone», inserire le parole: «, per la parte restante destinati alle altre reti».

8.548

ANDREOLLI

Al comma 7, sostituire la parola: «complessivi» con la parola: «netti».

8.549

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La rete televisiva riservata al servizio pubblico non può trasmettere nessun tipo di messaggio pubblicitario».

8.550

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore alla metà del tempo di programmazione».

8.551

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore alla metà del tempo di programmazione su base annuale».

8.552

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale,

non può essere inferiore alla metà del tempo di programmazione su base mensile».

8.553

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore alla metà del tempo di programmazione su base settimanale».

8.554

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore alla metà del tempo di programmazione su base giornaliera».

8.555

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore a dodici ore al giorno».

8.556

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore a dieci ore al giorno».

8.557

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore a otto ore al giorno».

8.558

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore a sei ore al giorno».

8.559

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore a quattro ore al giorno».

8.560

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore a dodici ore al giorno con particolare riferimento alle ore di maggiore ascolto».

8.561

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o

che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore a dieci ore al giorno con particolare riferimento alle ore di maggiore ascolto».

8.562

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore a otto ore al giorno con particolare riferimento alle ore di maggiore ascolto».

8.563

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore a sei ore al giorno con particolare riferimento alle ore di maggiore ascolto».

8.564

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore a quattro ore al giorno con particolare riferimento alle ore di maggiore ascolto».

8.565

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale,

non può essere inferiore a dodici ore al giorno e comunque tra le ore 19 e le ore 23».

8.566

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore a dieci ore al giorno e comunque tra le ore 19 e le ore 23».

8.567

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore a otto ore al giorno e comunque tra le ore 19 e le ore 23».

8.568

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale, non può essere inferiore a sei ore al giorno e comunque tra le ore 19 e le ore 23».

8.569

CASTELLI

Al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il tempo dedicato da tale rete alle trasmissioni a carattere regionale e provinciale o che comunque riguardi la realtà territoriale, anche su scala nazionale,

non può essere inferiore a quattro ore al giorno e comunque tra le ore 19 e le ore 23».

8.570

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità stabilite con decreto dal Ministro delle telecomunicazioni. Gli utenti che non richiedono l'installazione sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995».

8.571

CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli utenti che per gli anni 1998, 1999 e 2000 non abbiano provveduto al pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo, non devono versarlo nè corrispondere le relative sanzioni».

8.572

CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli utenti che per l'anno 1998 non abbiano provveduto al pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo, non devono versarlo nè corrispondere le relative sanzioni».

8.573

CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli utenti che per l'anno 1999 non abbiano provveduto al pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo, non devono versarlo nè corrispondere le relative sanzioni».

8.574

CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli utenti che per l'anno 2000 non abbiano provveduto al pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo, non devono versarlo nè corrispondere le relative sanzioni».

8.575

CASTELLI

Sopprimere il comma 8.

8.576

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Al comma 8, sono soppresse le parole: «in ambito locale».

8.577

CIMMINO

Al comma 8, dopo le parole: «radiofoniche in ambito locale» aggiungere le seguenti: «e con i soggetti titolari di concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi di cui al comma 4 dell'articolo 1».

8.578

CASTELLI

Al comma 8, dopo la parola: «realizzazione» aggiungere le seguenti: «in comune».

8.579

CASTELLI

Al comma 8, dopo la parola: «gestione» aggiungere la seguente: «sinergica».

8.580

CASTELLI

Al comma 8, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «, in deroga all'articolo 2, comma 19, della legge n. 249 del 1997».

8.581

CASTELLI

Al comma 8, sostituire le parole: «Al fine di sviluppare» con le seguenti: «Nel perseguimento di un programma integrato di sviluppo».

8.582

CASTELLI

Al comma 8, sostituire le parole: «audiovisiva italiana» con le seguenti: «audiovisiva delle diverse realtà che compongono il territorio italiano».

8.583

CASTELLI

Al comma 8, dopo la parola: «piattaforma» aggiungere la seguente: «comune».

8.584

CASTELLI

Al comma 8, prima della parola: «servizi» inserire la seguente: «altri».

8.585

CASTELLI

Al comma 8, dopo le parole: «all'attività di tale piattaforma» inserire le seguenti: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 19, della legge n. 249 del 1997,».

8.586

CASTELLI

Al comma 8, sostituire le parole: «per almeno il 50 per cento» con le seguenti: «per almeno il 70 per cento».

8.587

CASTELLI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva CE 97/36, come attuata nella legge n. 122 del 1998».

8.588

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'Autorità, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge presenta al Parlamento un'apposita relazione che contiene, sulla base delle conseguenze dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sull'assetto del servizio pubblico e delle relative mutate condizioni nell'intero sistema radiotelevisivo, una proposta legislativa di modifica della formulazione del canone di abbonamento tale da consentire allo Stato la possibilità di stipulare, oltre che con la stessa RAI radiotelevisione italiana, convenzioni anche con i soggetti privati titolari di concessione, autorizzazione o licenza operanti in ambito nazionale per l'espletamento di singole funzioni e adempimenti di servizio pubblico, sulla base delle migliori offerte qualitative per l'utenza e del principio di convenienza economica per l'amministrazione statale».

8.589

CASTELLI

Sopprimere il comma 9.

8.591

CASTELLI

Al comma 9, dopo la parola: «concessionaria» aggiungere la seguente: «unica».

8.592

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 9, dopo le parole: «al presente articolo» aggiungere le seguenti: «che deve limitarsi a trasmettere i programmi delle minoranze linguistiche diverse da quella italiana».

8.593

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 9, dopo le parole: «al presente articolo» aggiungere le seguenti: «che deve limitarsi a trasmettere i programmi delle minoranze linguistiche diverse da quella italiana».

8.594

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 9, dopo le parole: «al presente articolo» aggiungere le seguenti: «che deve limitarsi a trasmettere i programmi delle minoranze linguistiche diverse da quella italiana».

8.595

CASTELLI

Al comma 9, dopo le parole: «al presente articolo» aggiungere le seguenti: «che deve limitarsi a trasmettere i programmi delle minoranze linguistiche diverse da quella italiana».

8.596

CASTELLI

Al comma 9, dopo la parola: «riveste» inserire la seguente: «medesimo».

8.590

CASTELLI

Al comma 9, sostituire le parole: «carattere di servizio pubblico» con le seguenti: «natura di servizio pubblico».

8.597

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A partire dall'anno 2000, è consentita la produzione, la commercializzazione, la proprietà, il possesso o la detenzione di apparecchi riceventi trasmissioni televisive il cui modulo di sintonia precluda la ricezione dei canali utilizzati per le trasmissioni della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. In tale ipotesi l'utente è esentato dal pagamento del canone di abbonamento».

8.598

MILIO, BALDINI, BORNACIN, BASINI, CAMBER, MEDURI, RAGNO, TERRACINI, DE CORATO, GERMANÀ

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, viene svolto, a decorrere dal 21 novembre 2003, da una società a cui può partecipare la RAI Radiotelevisione Italiana spa, anche in quota di minoranza, e soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e che rispondano ai seguenti requisiti:

a) abbiano svolto attività di informazione di interesse generale con particolare riferimento alle istituzioni;

b) abbiano, a supporto della stessa attività, utilizzato strumenti multimediali;

c) abbiano, con riferimento alla predetta attività, istituito, e si impegnino a mantenere e a incrementare, archivi audio e multimediali.

9-ter. Per l'espletamento del servizio di cui al comma precedente, vengono assegnate dal Ministero, sentita l'Autorità, le frequenze occorrenti all'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il sessanta per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.

9-quater. Allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, in via transitoria, la convenzione tra il Ministero e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, e approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, è prorogata di un ulteriore triennio, con decorrenza 21 novembre 2000 intendendosi rivalutato in lire 16.000.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9».

8.599

MONTICONE, VERALDI, ERROI, LO CURZIO, RESCAGLIO, MONTAGNINO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo destina almeno il 10 per cento del tempo di diffusione della fascia oraria 7-23 a trasmissioni culturali ed educative, a produzioni e opere di qualità, rispettose dei diritti della persona, della dignità umana e dei valori positivi della nostra cultura, ivi comprese le produzioni destinate ai minori.

9-ter. Dal computo del tempo di diffusione, di cui al comma precedente, deve essere escluso quello dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, teletext, *talk show* o televendite.

9-quater. La convenzione e il contratto di servizio prevedono l'obbligo della RAI di trasmettere nelle ore pomeridiane e serali programmi di educazione ai *media* destinati ai genitori, agli adolescenti, agli educatori e alla generalità degli utenti, fissandone la durata minima mensile e le modalità».

8.0.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La Società Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo fornisce ampia collaborazione alle Amministrazioni interessate ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

2. Essa provvede a dare riscontro alle suddette richieste entro e non oltre quindici giorni dal loro ricevimento, ove trattasi di problemi particolarmente importanti o urgenti».

8.0.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni relative al canone di abbonamento
al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, i soggetti titolari di pensione di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e i soggetti titolari di assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

8.0.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni relative al canone di abbonamento
al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. L'utente residente in un'area geografica non irradiata dal segnale della concessionaria del servizio pubblico, è esentato dal pagamento del canone di abbonamento di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni».

8.0.4

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative al canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1 Il canone di abbonamento di cui all'articolo 15, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, è rideterminato, dal Ministro delle comunicazioni, tenendo conto della qualità della ricezione del segnale trasmesso dalla concessionaria del servizio pubblico».

8.0.5

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative al canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, gli alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento».

8.0.6

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative al canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni,

gli alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque, residence turistico-alberghiero con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso».

8.0.7

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni relative al canone di abbonamento
al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, gli alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un: numero di camere pari o inferiore a venticinque, alberghi con 4 stelle e 3 stelle e pensioni con 3, stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghiero con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria e sportelli bancari».

8.0.8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni relative al canone di abbonamento
al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, gli alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiori a dieci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura uffici».

8.0.9

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni relative al canone di abbonamento
al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, tutte le strutture ricettizie con un numero di televisori superiori ad uno; circoli; associazione; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici».

8.0.10

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni relative al canone di abbonamento
al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, gli ospedali; le cliniche e le case di cura; le associazioni non profit, le sedi dei partiti politici; gli istituti religiosi; le scuole pubbliche e private e gli istituti scolastici».

8.0.11

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La concessionaria s'impegna, nel settore della radiofonia, a mantenere e consolidare una funzione di orientamento e di stimolo nel processo di modernizzazione, attraverso passaggi tecnologici e applicazioni industriali, a vantaggio dell'intero sistema della comunicazione radiofonica in Italia e all'estero».

8.0.12

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La concessionaria s'impegna, nel settore della radiofonia, a mantenere e consolidare una funzione di orientamento e di stimolo nel processo di modernizzazione, attraverso passaggi tecnologici e applicazioni industriali, a vantaggio dell'intero sistema della comunicazione radiofonica in Italia e all'estero.

2. La concessionaria, per i propri programmi radiofonici, diffusi per via terrestre, s'impegna a sperimentare nuovi format tenendo conto delle richieste degli utenti».

8.0.13

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La concessionaria s'impegna, nel settore della radiofonia, a mantenere e consolidare una funzione di orientamento e di stimolo nel processo di modernizzazione, attraverso passaggi tecnologici e applicazioni indu-

striali, a vantaggio dell'intero sistema della comunicazione radiofonica in Italia e all'estero.

2. La concessionaria s'impegna ad utilizzare al più presto i canali satellitari, al fine di migliorare ed ampliare la propria programmazione radiofonica».

8.0.14

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La concessionaria s'impegna, nel settore della radiofonia, a mantenere e consolidare una funzione di orientamento e di stimolo nel processo di modernizzazione, attraverso passaggi tecnologici e applicazioni industriali, a vantaggio dell'intero sistema della comunicazione radiofonica in Italia e all'estero.

2. Il piano editoriale della radiofonia della concessionaria dovrà poggiare su quattro tipologie d'offerta: informazione, cultura e società, intrattenimento, servizio».

8.0.15

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La concessionaria s'impegna, nel settore della radiofonia, a mantenere e consolidare una funzione di orientamento e di stimolo nel processo di modernizzazione, attraverso passaggi tecnologici e applicazioni industriali, a vantaggio dell'intero sistema della comunicazione radiofonica in Italia e all'estero.

2. La concessionaria, per i propri programmi radiofonici, diffusi per via terrestre, s'impegna a sperimentare nuovi format tenendo conto delle richieste degli utenti. Essa potrà autorizzare lo svolgimento di un servizio radiosoftware».

8.0.16

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dovrà garantire la differenziazione dell'offerta sui diversi canali televisivi per diffusione terrestre, secondo le seguenti tipologie d'offerta: telegiornali, informazione, sport, cultura, bambini e giovani, servizio, film e fiction, intrattenimento.

2. Nel genere televisivo servizio rientrano anche programmi, o parte di essi, del genere intrattenimento dedicati a particolari tematiche di carattere sociale».

8.0.17

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dovrà garantire la differenziazione dell'offerta sui diversi canali televisivi per diffusione terrestre, secondo le seguenti tipologie d'offerta: telegiornali, informazione, sport, cultura, bambini e giovani, servizio, film e fiction, intrattenimento.

2. Nell'ambito della programmazione è incluso il televideo. Pertanto sulla rete regionalizzata, il servizio televideo trasmetterà prevalentemente servizi regionali o locali».

8.0.22

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dovrà garantire la differenziazione dell'offerta sui diversi canali televisivi per diffusione terrestre, secondo le seguenti tipologie d'offerta: telegiornali, informazione, sport, cultura, bambini e giovani, servizio, film e fiction, intrattenimento.

2. Nell'ambito della programmazione televisiva è incluso il servizio di televideo. A tal fine, la concessionaria dovrà includere nella trasmissione anche i sottotitoli per le Comunità straniere».

8.0.18

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dovrà garantire la differenziazione dell'offerta sui diversi canali televisivi per diffusione terrestre.

2. La concessionaria, nel quadro degli indirizzi della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico, dedicherà anche nei servizi di televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base di uno specifico regolamento».

8.0.19

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dovrà garantire la differenziazione dell'offerta sui diversi canali televisivi per diffusione terrestre.

2. La concessionaria s'impegna ad inserire nei programmi trasmessi dal televideo informazioni relative ai lavori della Commissione Europea».

8.0.20

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di diffondere la lingua, la cultura e l'economia del Paese nel contesto internazionale, la Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, s'impegna a potenziare la sperimentazione e l'introduzione di servizi di diffusione via satellite. Essa effettuerà programmi di spiccata utilità sociale, realizzati direttamente o per conto di ministeri o altri enti, su appositi canali dedicati.

2. Le sperimentazioni di cui sopra saranno effettuate a totale carico della concessionaria».

8.0.21

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nell'ambito delle sperimentazioni di diffusione di servizi per via satellite, previa relativa autorizzazione, la Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo s'impegna a realizzare su un apposito ca-

nale dedicato, la trasmissione in diretta dei lavori del Senato della Repubblica.

2. La sperimentazione di cui sopra sarà a totale carico della concessionaria».

8.0.23

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La concessionaria s'impegna, nel settore della radiofonia, a mantenere e consolidare una funzione di orientamento e di stimolo nel processo di modernizzazione, attraverso passaggi tecnologici e applicazioni industriali, a vantaggio dell'intero sistema della comunicazione radiofonica in Italia e all'estero.

2. Nell'ambito dei programmi di servizio radiofonici, viene data particolare rilevanza a programmi indirizzati a specifici target di utenza, quali non vedenti, anziani, emarginati, agricoltori e altre categorie, in certa misura, penalizzate. In quest'ambito sono ricondotte le rubriche religiose e tutte le iniziative concernenti il miglioramento della qualità della vita».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

493^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni.**

Il sottosegretario Guerrini risponde all'interrogazione n. 3-02964, presentata dal senatore Manzi e da altri senatori, ricordando preliminarmente che, con riferimento alla questione evidenziata in essa sono stati disposti accertamenti ispettivi presso gli stabilimenti FIAT auto di Torino Mirafiori e Rivalta.

L'esito di tali accertamenti non ha evidenziato profili di illegittimità del ricorso allo strumento del lavoro temporaneo da parte della FIAT.

Le società fornitrici, l'ADECCO, la Quandocorre interinale e l'ALI S.p.A., sono tutte iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi della legge n. 196 del 1997 ed i contratti d'assunzione per lavoro temporaneo da parte delle citate società non hanno superato i vincoli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo.

I lavoratori interessati sono stati adibiti a mansioni di operaio produttivo, con orario di lavoro articolato su turni di otto ore, e sono stati inquadrati, fino al 31 dicembre 1999, nel secondo livello e, dal 1° gennaio 2000, nel terzo livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica.

Agli stessi è stato applicato il medesimo trattamento economico e normativo, compreso quello derivante dalla contrattazione integrativa

aziendale, nonché i servizi di stabilimento spettanti ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice.

In ordine poi alle riflessioni, di carattere squisitamente politico, sollevate dal senatore Manzi, occorre premettere che il Ministero del lavoro ha avviato una rilevazione approfondita sui diversi aspetti del lavoro interinale. La riflessione s'impone, considerato che, stando ai dati più recenti, nei primi sei mesi del 2000 sono stati attivati oltre 228 mila rapporti di lavoro temporaneo contro i 260 mila di tutto il 1999 e vi saranno incrementi elevati negli ultimi mesi dell'anno in vista dei picchi di lavoro del periodo natalizio.

La rilevazione sarà effettuata di concerto con le associazioni di rappresentanza delle agenzie di lavoro temporaneo, con la collaborazione tecnica dell'ISFOL e con il coinvolgimento diretto delle società di lavoro interinale.

In particolare l'attenzione sarà concentrata principalmente sulle modalità d'informazione verso le imprese e verso i potenziali lavoratori, sulle motivazioni prevalenti che spingono le imprese a ricorrere al lavoro temporaneo, sul costo del lavoro, sulla evoluzione del rapporto lavorativo dei soggetti avviati con il rapporto di lavoro interinale e sul contributo delle società di fornitura alla mobilità geografica dei lavoratori.

Le valutazioni saranno effettuate sulla base delle analisi di un consistente numero di avviamenti, rappresentativi dell'universo di riferimento, e le società di fornitura saranno coinvolte in tutte le fasi della rilevazione affinché diano il loro contributo sia informativo, sia interpretativo sugli andamenti e sugli effetti dell'interinale sul mercato del lavoro.

Quanto alle risposte del Governo sul tema dell'occupazione, occorre aggiungere due considerazioni: in primo luogo, ciò che rileva non è tanto la forma dei rapporti giuridici posti in essere quanto la sostanza degli stessi. Probabilmente sono preferibili i rapporti a tempo determinato, *part-time* e interinale che si svolgono in condizioni dignitose ed accettabili ai rapporti astrattamente qualificati a tempo indeterminato ma che propongono forme di utilizzazione dei lavoratori penalizzanti e prive di concrete garanzie. Si guardi, in particolare, ad esperienze quali quella della Zanussi, dove, dietro la formula dell'assunzione a tempo indeterminato, si nascondeva in realtà un lavoro «a chiamata» di vecchia memoria.

Quanto all'impegno nei confronti dei giovani disoccupati, il disegno di legge finanziaria per il 2001, all'articolo 5, prevede misure di incentivazione nei confronti dei nuovi assunti, disoccupati di lunga durata, che essendo estese a tutto il territorio nazionale possono effettivamente contribuire ad una vera ripresa dell'occupazione.

Il senatore MANZI, nel dichiararsi soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, osserva che la scarsa rispondenza all'annuncio dell'assunzione di 500 lavoratori temporanei presso la FIAT Mirafiori di Torino, richiamata nell'interrogazione in corso di trattazione, è indicativa del peggioramento delle condizioni di lavoro nella principale azienda automobilistica italiana. Ciò è tanto più significativo se si consi-

dera che l'assunzione alla FIAT è stato fino ad oggi un obiettivo ambito per i giovani in cerca di lavoro, e che attualmente il tasso di disoccupazione a Torino si aggira attorno all'8 per cento. È altresì condivisibile l'affermazione contenuta nella risposta del rappresentante del Governo, circa la necessità di un impegno costante nella verifica e nella garanzia dei diritti dei lavoratori che prestano la propria opera con rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale.

Il sottosegretario GUERRINI risponde quindi all'interrogazione n. 3-03909, presentata dal senatore Manzi e da altri senatori, nella quale si sollecita l'attenzione del Governo sul gravissimo fenomeno del lavoro nero minorile. Premette che la normativa a tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti è stata recentemente modificata per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 345 del 1999 di attuazione della direttiva n. 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. A quest'ultimo riguardo è da evidenziare che le sanzioni penali previste per le violazioni delle disposizioni sulla tutela dei minori, già riqualificate dal decreto legislativo n. 566 del 1994, sono state ulteriormente inasprite anche mediante l'individuazione di specifiche responsabilità delle persone «investite d'autorità o incaricate della vigilanza sopra un minore», in pratica a carico dei genitori o dei tutori.

In tal senso va evidenziato come, sotto il profilo strettamente normativo, la disciplina della legge n. 977 del 1967, con le modifiche apportate dal citato decreto n. 345, assicura un ampio quadro di tutela dei minori, sia per quanto concerne i limiti d'età per l'accesso al lavoro, sia per la tutela della salute e dello sviluppo psico-fisico, anche mediante la previsione di visite mediche preventive e periodiche, del divieto del lavoro notturno, delle limitazioni alla durata del lavoro, dei periodi di riposo e delle ferie.

Al riguardo, occorre sottolineare che la ridefinizione della tutela legislativa del lavoro dei minori, applicabile anche agli apprendisti, ha fissato i requisiti di ammissione al lavoro, specificando in quindici anni la relativa età minima, accompagnata dall'assolvimento dell'obbligo scolastico: obbligo che, in via transitoria e fino al generale riordino del sistema scolastico e formativo, ha durata novennale, ai sensi della legge n. 9 del 1999. Ciò ha comportato necessariamente la soppressione di tutte le deroghe previste per l'inserimento al lavoro dei fanciulli quattordicenni.

Per quanto concerne, più specificamente, la situazione della Regione Puglia, la Direzione provinciale del lavoro di Bari ha comunicato che, nel corso del primo semestre del corrente anno, gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato diverse situazioni irregolari. In particolare, sono risultati occupati 36 minorenni, di cui 5 non in possesso del requisito dell'età minima per l'avviamento al lavoro, e 31 adolescenti sono risultati avviati senza la preventiva visita medica o non sottoposti a visita medica periodica.

Durante il periodo estivo, inoltre, l'Ufficio ispettivo ha organizzato, unitamente a personale dell'Ufficio minori della Questura di Bari, una vigilanza congiunta sulla base delle segnalazioni pervenute. In seguito ai

controlli eseguiti sono stati trovati intenti al lavoro 2 minori di anni 11 e 12, retribuiti con paga giornaliera di lire 20.000 e sono stati, conseguentemente, denunciati all'autorità giudiziaria il titolare nonché i genitori. Presso altre aziende ubicate nei comuni di Molfetta, Sannicandro e Terlizzi, sono stati trovati irregolarmente occupati 9 adolescenti per i quali, tra l'altro, i datori di lavoro non avevano provveduto a richiedere la visita medica preventiva di idoneità al lavoro, e che svolgevano un orario di lavoro superiore a quello previsto dalla normativa vigente in materia di tutela del lavoro dei minori.

Il fenomeno dell'avviamento al lavoro degli adolescenti senza visita medica di idoneità si è maggiormente evidenziato nel settore agricolo, dove sono stati individuati 45 adolescenti che, nei mesi di luglio ed agosto con temperature elevate e per 6-7 ore al giorno, svolgevano lavori faticosi quali la raccolta di prodotti ortofrutticoli. Per i reati commessi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Bari e Trani sei imprenditori agricoli.

Dalle relazioni sull'attività svolta dagli Ispettorati del Lavoro, comprese le relazioni dell'Ufficio di Bari, risulta che il fenomeno del lavoro nero minorile, pur essendo presente nelle varie aree geografiche, è tuttavia abbastanza contenuto.

Al riguardo, il Sottosegretario osserva che, in certe aree o ambienti sociali, il quadro legale di riferimento risulta alterato da situazioni di bisogno delle famiglie o di sfruttamento da parte di operatori senza scrupoli, in un contesto però che registra uno scarso ricorso al lavoro minorile, sia per l'aumento della scolarizzazione sia per la disponibilità di forza lavoro, anche clandestina.

In alcune province, è infatti da ritenersi che l'impiego di minori di età non professionale sia più esteso, anche se trova maggiori difficoltà ad emergere, specie perché inserito nel più vasto quadro di illegalità diffusa, associandosi a fenomeni di abbandono della scuola dell'obbligo e di devianza connessi a particolari situazioni familiari.

Al fine di contrastare tale situazione, è sicuramente indispensabile un ampliamento degli organici relativi al personale ispettivo, ampliamento su cui il Ministero si è attivato in sede di disegno di legge finanziaria 2001, oltre che un coordinamento tra strutture scolastiche, provveditorati agli studi, centri territoriali per l'impiego, comuni e strutture sociali per controllare costantemente il rispetto dell'obbligo scolastico.

Il senatore MANZI si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo: a differenza di quanto è in essa sostenuto, le organizzazioni sindacali della provincia di Bari, ed in particolare la CGIL, forniscono dati più allarmanti in ordine all'ampiezza del fenomeno dello sfruttamento del lavoro nero minorile e all'insufficienza delle misure di contrasto finora adottate. Per tale motivo, egli raccomanda al rappresentante del Governo di intensificare l'opera di vigilanza e di repressione.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è concluso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per la semplificazione del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative» (n. 766)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'11 ottobre 2000.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, il PRESIDENTE dà la parola al relatore.

Il senatore GRUOSSO, relatore sul provvedimento in titolo, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole su di esso.

Il senatore MONTAGNINO, nel dichiararsi d'accordo con la proposta del relatore, ritiene di dover segnalare, affinché risulti nel resoconto sommario della seduta, l'assenza dei rappresentanti dei Gruppi dell'opposizione, indicativa di un deplorabile e non episodico atteggiamento di disinteresse nei confronti dell'attività della Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore Gruosso di esprimere parere favorevole sullo schema di Regolamento in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE

(51-B) SMURAGLIA ed altri. – Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il senatore Michele DE LUCA, relatore, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del provvedimento in titolo, già licenziato dal Senato. Esprime in particolare apprezzamento per l'introduzione, al comma 1 dell'articolo 1, di una disciplina specifica della tutela dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 – sostitutiva dell'originario rinvio all'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 – con la previsione che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si rivolga preliminarmente agli organismi paritetici previsti dall'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 626, nel caso in cui ravvisi un comportamento del datore di lavoro inteso a limitare o impedire l'esercizio dei suoi diritti. A tale proposito, occorre rilevare che il rinvio agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, di cui al comma

3 dello stesso articolo 1, configura la richiesta agli organismi paritetici come condizione di procedibilità, a norma dell'articolo 443 del codice di procedura civile medesimo, del ricorso all'autorità giudiziaria. Tuttavia, tale condizione di procedibilità dovrebbe ritenersi verificata non soltanto nel caso di esito negativo, come previsto dal comma 1 dell'articolo 1, bensì anche nel caso di inutile decorrenza del termine per provvedere, che il predetto comma 1 dell'articolo 1 fissa in sette giorni, ovvero nel caso di mancata costituzione dell'organismo paritetico. Propone quindi che sul punto la norma sia integrata, al fine di includere le due fattispecie mancanti.

Con riferimento all'articolo 2, mentre concorda con l'espunzione, al comma 2, del riferimento alla riparazione in forma specifica, il relatore esprime perplessità sull'esclusione della legittimazione a costituirsi parte civile dei soggetti direttamente colpiti e delle organizzazioni sindacali, che si determina con l'eliminazione dell'inciso «anche» dal primo periodo del comma 2. Anche su questo punto ritiene necessario un intervento modificativo rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Conclude auspicando la rapida approvazione in sede deliberante del provvedimento in titolo.

Il Presidente ringrazia il relatore per la sua esposizione e propone alla Commissione, che conviene, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti all'8 novembre 2000, alle ore 18.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

467^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dei lavori pubblici Nesi.**La seduta inizia alle ore 8,40.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GIOVANELLI fa presente che nella seduta del 18 ottobre scorso fu avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento del dibattito sulle comunicazioni all'ordine del giorno; informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato accordò il proprio assenso e la Commissione accolse la richiesta. Pertanto per il prosieguo della seduta viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito e conclusione del dibattito sulle comunicazioni rese, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento, dal Ministro dei lavori pubblici sugli effetti dell'ondata alluvionale nel Nord d'Italia

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del Ministro, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LEONI richiama l'attenzione del ministro Nesi sull'assoluta insufficienza delle misure di rafforzamento degli argini del Po a fronte di fenomeni delle dimensioni di quelli verificatisi nelle scorse settimane nel Nord del Paese. Analogamente, la soluzione del problema non può essere certo ricercata negli interventi di disalveo dei fiumi: al riguardo occorre rendersi conto che fino a qualche decina di anni fa le operazioni

di pulizia degli alvei non venivano neanche effettuate, in mancanza di mezzi meccanici adeguati.

Fermo restando che sarebbe opportuno che la Commissione ascoltasse il segretario generale dell'Autorità di bacino del Po, il Ministro dei lavori pubblici potrebbe intanto avviare una seria riflessione su un progetto di grande interesse, concernente la realizzazione di un canale scolmatore fra la Liguria e il Lago Maggiore; tale canale, che potrebbe essere navigabile, se realizzato, risolverebbe una volta per tutte il problema delle piene del Po, consentendo di mettere in sicurezza l'intera area.

Il senatore IULIANO sottolinea l'esigenza di evitare che, dopo ogni catastrofe naturale, ci si continui a far guidare dall'emozione, con il rischio di mettere in discussione normative adottate in precedenza, che andrebbero invece attuate e, semmai, perfezionate. D'altra parte, con il decreto-legge n. 180 del 1998 il processo di attuazione della legge n. 183 del 1989 è stato sicuramente accelerato.

A questo punto, all'indomani degli eventi alluvionali che hanno interessato il Nord del Paese, occorre proseguire con la politica del doppio binario, incentrata da un lato sulla promozione di adeguati interventi infrastrutturali (che devono poter beneficiare di un flusso continuo ed adeguato di risorse finanziarie), e dall'altro sul perfezionamento del sistema di protezione civile. Al riguardo, non può sfuggire, come, quanto meno nei primi giorni, in Piemonte e in Valle d'Aosta le problematiche da affrontare fossero essenzialmente di protezione civile più che di difesa del suolo. Pertanto, è arrivato il momento di estendere a tutte le aree a rischio del Paese sistemi di previsione e di prevenzione come quelli già utilizzati nell'area del Sarno, ove è stata installata una efficiente rete di pluviometri.

Occorre quindi adottare adeguati piani di emergenza incentrati sulla figura del sindaco e sul rafforzamento delle strutture tecniche delle Autorità di bacino le quali devono poter contare sul pieno coinvolgimento degli enti locali. Ovviamente il Governo, dal canto suo, deve assicurare idonee risorse finanziarie.

In conclusione, può essere espresso apprezzamento per quanto è stato fatto dal Governo e da tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti negli eventi delle ultime settimane; al riguardo, destano stupore le affermazioni di chi ha contestato l'operato degli Esecutivi succedutisi negli anni scorsi e ha parlato addirittura di sgretolamento dello Stato.

Ad avviso del senatore MAGGI, sarebbe necessario mantenere un'adeguata attenzione verso le esigenze delle zone colpite da eventi calamitosi anche nei mesi e negli anni successivi al verificarsi delle catastrofi; troppo spesso, infatti, si è assistito a un appassionato coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati e dell'intero Paese nei giorni del disastro, mentre poi ci si dimenticava delle esigenze delle popolazioni colpite allorché occorreva porre in essere gli interventi ripristinatori.

Inoltre, è giunto il momento di fare un passo avanti, abbandonando ogni tendenza al mantenimento di una cultura burocratica nella fase del-

l'emergenza, come purtroppo si è verificato in qualche caso nelle settimane scorse, specie per quanto attiene ai rapporti tra sindaci e rappresentanti dello Stato.

Infine, uno sforzo dovrebbe esser fatto per rendere aderenti alle esigenze gli strumenti urbanistici, che andrebbero quanto meno armonizzati con le indicazioni delle Autorità di bacino, ponendo fine alla confusione di competenze ed ai conflitti fra autorità diverse in materia di gestione del territorio.

Il presidente GIOVANELLI dichiara che i fenomeni alluvionali padani impongono una riparametrazione dei livelli di sicurezza: pur non dovendosi sottovalutare le responsabilità personali e politiche, occorre rendersi conto che episodi di dissesto idrogeologico risalgono anche a mutazioni geofisiche che non possono essere impediti neppure spendendo svariate migliaia di miliardi di lire. Si possono innalzare gli argini del Po, come avvenuto negli ultimi sette anni; ma, soprattutto, è importante rendersi conto che la consapevolezza di vivere in una situazione di rischio ha arricchito la cultura locale, mobilitando le coscienze ed il volontariato di migliaia di persone accorse sugli argini fluviali a dare il loro contributo.

Il principio programmatico introdotto dalla legge n. 183 del 1989 – giustamente ricondotto a livello di bacino – è particolarmente complesso e numerose modifiche legislative lo hanno modificato per stralci ed approssimazioni successive; l'abbandono dell'impostazione generale di bacino richiedeva però un maggiore coinvolgimento dei comuni, pena il ritardo che stanno subendo i piani di assetto idrogeologico in questi mesi. La pianificazione di bacino non può svilupparsi parallelamente a quella urbanistica, ma deve interrelarsi sin dall'inizio con i piani regolatori, mediante meccanismi di valorizzazione della responsabilità politica degli enti territoriali; in caso contrario, si manterrebbero centri di responsabilità collegiale privi di quella stabilità istituzionale e di quella autorevolezza che sono ugualmente necessarie per rapportarsi con gli enti locali.

La dolorosa esperienza dell'emergenza deve indurre a cogliere l'occasione per un rilancio della programmazione di bacino: non è l'attività sul medio-lungo periodo a produrre effetti, ma sono le decisioni assunte nell'immediato ad incidere direttamente sul territorio e, pertanto, esse dovrebbero conformarsi alla visione strategica offerta dalla pianificazione e ispirarsi al coordinamento con le strutture periferiche dello Stato e con le Autorità di bacino.

Replica agli intervenuti il ministro NESI, che esordisce sottolineando il supporto infrastrutturale di cui necessita il porto di Genova affinché sia valorizzato appieno il suo rango primario di città mediterranea. Quanto alla proposta di rendere il sindaco ufficiale idraulico, era stata pensata nell'ambito del Dicastero – non senza perplessità di taluno – come un mezzo per responsabilizzarlo: i recenti rapporti con i sindaci piemontesi dimostrano che essi non vogliono più sentirsi oggetto di decisioni altrui, ma intendono diventare un soggetto politico consultato nelle scelte che riguar-

dano il territorio governato; le proposte ipotizzate dal Presidente in questo senso appaiono interessanti.

I problemi su cui verte la programmazione risentono del nuovo centralismo che ispira talune regioni, ad esempio non delegando alle province la struttura viaria loro conferita dallo Stato: ciò genera un'avversione sempre maggiore degli enti locali nei confronti della regione vista come organo accentratore. Vi è poi il divario tra competenze conoscitive e competenze operative delle regioni: Piemonte ed Emilia Romagna hanno un ottimo sistema di rilevamento idrogeologico, come hanno dimostrato le misure di emergenza, ma il fattore del concorso di funzioni tra varie amministrazioni osta ad una celere definizione delle opere da compiere in via ordinaria. Le strutture periferiche del Ministero dei lavori pubblici rappresentano, a questo scopo, una risorsa preziosissima, nonostante la situazione di totale incertezza nella quale versano circa la stessa permanenza nel Ministero a seguito delle previsioni del decreto legislativo n. 300 del 1999: la concertazione con le regioni e gli enti locali, piuttosto che continuare ad avvalersi esclusivamente di personale demotivato, rappresenta un metodo più efficace per affrontare tali problematiche.

Il presidente GIOVANELLI dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,45.

468^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

MANFREDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4835) Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

– e voto regionale n. 260, ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge.

Il sottosegretario CALZOLAIO, illustrati gli emendamenti a firma del Governo, si scusa per un concomitante impegno in Conferenza Stato-regioni e dichiara di dover abbandonare i lavori, che seguirà sui resoconti della seduta; d'altro canto, acquisire l'opinione delle regioni sarà utile anche per il prosieguo dei lavori.

Sull'ordine dei lavori, il senatore MANFREDI eccepisce l'improprietà di procedere su due binari paralleli, suscettibili di creare una duplicazione che renderebbe inutile la stessa fase illustrativa degli emendamenti: meglio sarebbe soprassedere prima di conoscere gli esiti del confronto tra Stato e regioni.

Il senatore PREIONI aggiunge che il Consiglio dei ministri di domani potrebbe dover intervenire con un decreto-legge appositamente emanato per il Nord-Ovest, visto che i danni provocati dall'alluvione e dalle frane difficilmente potranno essere fronteggiati soltanto con le ordinanze di protezione civile e con emendamenti al decreto-legge in titolo; pertanto sarebbe consigliabile rinviare il seguito dell'esame a quando si avrà una maggiore certezza sugli intendimenti del Governo.

Il senatore SPECCHIA unisce le sue perplessità a quelle del senatore Manfredi, giudicando consigliabile una piccola pausa dei lavori per fare una valutazione complessiva alla luce delle possibili decisioni della Conferenza Stato-regioni; se è vero che una intesa con le regioni da parte del Governo non può prevaricare l'ambito di competenza costituzionale proprio del Parlamento, resta il fatto che una duplicazione di lavoro sarebbe diseconomica. Invece, invita il senatore Preioni a soprassedere dalla richiesta di un decreto *ad hoc* per il Nord-Ovest, visto che il decreto-legge in titolo contiene già norme ordinamentali che è bene siano contenute in un unico provvedimento.

Il senatore RONCHI dichiara che spetta al Governo risolvere la questione di ulteriore decreto-legge, ma soprattutto la scelta degli stanziamenti necessari, visto che prevedibilmente l'unico margine disponibile per il Parlamento è quello rappresentato dal rinvio ad apposite disposizioni poste nella legge finanziaria. Mentre la materia idrogeologica può già essere oggetto di esame in sede emendativa, quella avente ricaduta finanziaria richiede ulteriori lumi da parte del Governo, anche alla luce della consultazione con le regioni ma soprattutto in base alla disamina delle disponibilità finanziarie da parte del Ministero del tesoro.

Il relatore VELTRI, stigmatizzata l'assenza nel prosieguo dei lavori di un rappresentante del Governo diverso dal sottosegretario Calzolaio (che già da tempo aveva fatto presente il suo concomitante impegno), invita a proseguire i lavori stante il termine di calendarizzazione in Assemblea per il 7 novembre prossimo. Il Governo potrebbe emanare un apposito decreto-legge sull'alluvione padana, ma ciò non esime ora dall'affrontare la questione della prima urgenza, nei termini di cui agli emendamenti del Governo e degli altri parlamentari che hanno avanzato apposite proposte.

Il presidente GIOVANELLI conclude la fase incidentale apertasi sull'ordine dei lavori dichiarando che non è possibile subordinare l'adempimento dell'obbligo costituzionale del Parlamento di pronunciarsi su un decreto-legge, ad una fase consultiva presso la Conferenza Stato-regioni; conviene nel giudizio di deplorazione per l'assenza di un rappresentante del Governo che sostituisca il sottosegretario Calzolaio impegnato in altra sede, e dichiara che anche in presenza di fatti nuovi – segnatamente intese tra Stato e regione per ulteriori misure a favore delle popolazioni alluvionate – è possibile ricondurli al dibattito parlamentare in atto mediante emendamenti del Governo (rispetto ai quali è diritto dei parlamentari presentare subemendamenti). Si procederà quindi al seguito dell'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MANFREDI, ribadendo il suo dissenso dalla decisione presidenziale, dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma ovvero recanti la firma dei senatori Piccioni e Pianetta; indi dà per illustrati i seguenti ordini del giorno:

0/4835/3/13

PICCIONI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

«Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 4835,

impegna il Governo

a prevedere per le regioni colpite dalle calamità del 13-16 ottobre 2000, la riduzione, per le opere edilizie dell'IVA dal dieci al due per cento

e per i beni mobili di cui al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, la totale esenzione dell'IVA».

0/4835/4/13

PICCIONI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

«Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 4835,

impegna il Governo

a prevedere che per le regioni colpite dalle calamità del 13-16 ottobre 2000, gli indennizzi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, siano esenti dalla dichiarazione sulle imposte dei redditi».

Il senatore RESCAGLIO illustra gli emendamenti di cui è firmatario.

Il senatore IULIANO illustra gli emendamenti da lui sottoscritti; fa quindi propri e rinuncia ad illustrare anche gli emendamenti di cui sono firmatari i senatori Lombardi Satriani, Besso Cordero, Carpinelli e Cò.

Illustra quindi i seguenti ordini del giorno:

0/4835/1/13

IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, STANISCIÀ, VELTRI, PAROLA

«Il Senato,

considerata la necessità di migliorare il coordinamento dei sistemi informativi geografici, soprattutto ai fini di una adeguata conoscenza del territorio e di una sufficiente politica di previsione e di prevenzione delle emergenze, oltre che di pianificazione,

impegna il Governo

attraverso una intesa con la Conferenza unificata Stato Regione e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari ad emanare entro 60 giorni disposizioni in materia di coordinamento dei sistemi informativi geografici nel rispetto dei seguenti criteri:

individuazione come enti di riferimento per la costituzione e l'aggiornamento dei database geodetici, topografici e tematici individuati come prioritari per la gestione del territorio e dell'ambiente nell'amministrazione centrale, delle regioni e le province autonome e degli enti locali;

istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Consiglio Nazionale per l'Informazione geografica, a composizione paritetica tra rappresentanza dell'Amministrazione centrale, inclusa AIPA, rappresentanza di regioni e di province autonome e rappresen-

tanza degli enti locali con compiti di indirizzo, di coordinamento e di elaborazione delle regole specifiche comuni in materia, nonché di un segretariato cui sono attribuiti i compiti nazionali in materia di informazione geografica;

costituzione di una struttura in forma di Agenzia per l'informazione geografica, per il coordinamento operativo e la gestione delle principali attività di interesse nazionale, a carattere privatistico e condizioni che consentano l'utilizzo di personale qualificato, civile o militare, nel quadro di una riorganizzazione delle strutture degli attuali organi cartografici dello Stato;

riformulazione delle vigenti disposizioni in materia di cartografia ufficiale e di organi cartografici dello Stato al fine di adeguarle alle necessità di individuazioni di enti di riferimento che garantiscano, ai diversi livelli istituzionali, la disponibilità dei supporti di informazione geografica digitale mantenuti aggiornati a costi comparabili su base nazionale ed europea;

individuazione delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento di questi obiettivi».

0/4835/2/13

IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, STANISCIÀ, VELTRI, PAROLA, LOMBARDI SATRIANI

«Il Senato,

considerata la necessità di finanziare i programmi di interventi urgenti relativi alla messa in sicurezza delle aree ad elevato rischio idraulico e idrogeologico, per i quali con il presente decreto vengono stanziati risorse sufficienti a coprire solo il 5 per cento delle necessità complessive già individuate

impegna il Governo

a reperire risorse finanziarie sufficienti per la realizzazione degli interventi urgenti relativi alle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000;

a predisporre, attraverso piani pluriennali, misure di intervento necessarie al ristoro dei danni causati dalla recente alluvione del Nord Ovest ed alla prevenzione attraverso opere infrastrutturali di mitigazione del rischio».

0/4835/5/13

IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, STANISCIÀ, VELTRI, PAROLA, LOMBARDI SATRIANI

«Il Senato,

considerati i gravi danni causati dai dissesti idrogeologici di settembre ed ottobre 2000 nella regione Calabria alle popolazioni residenti, all'agricoltura e alle altre attività produttive,

impegna il Governo,

nell'ambito dell'ordinanza di cui al comma 4, articolo 5, del presente decreto-legge, ad adottare tutte quelle misure fiscali e di sospensione dei termini, compresi agevolazioni relative alle imposte sul valore aggiunto (IVA) ed al ristoro dei danni subiti da conduttori agricoli anche se non costituiti come aziende agricole, così come disposto da analoghe misure per altri territori colpiti da calamità naturali;

ad introdurre misure di esenzione dall'IVA per acquisto di beni e materiali utilizzati dai centri operativi comunali e dai centri operativi misti di protezione civile, costituiti a livello intercomunale, nonché di esenzione dai canoni per la concessione di frequenze radio impiegate dai predetti centri, garantendo altresì una quota certa di risorse per la costituzione ed il funzionamento dei medesimi centri».

Il senatore MIGNONE rinuncia ad illustrare gli emendamenti di cui è firmatario.

Il senatore COLLA rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui sottoscritti; aggiunge quindi la propria firma e rinuncia ad illustrare anche gli altri emendamenti presentati dai senatori del Gruppo Lega Nord.

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare gli emendamenti sottoscritti dai senatori del Gruppo Alleanza Nazionale; aggiunge poi la propria firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dalla senatrice Siliquini.

Il senatore FASSONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.0.4.

Il senatore DONDEYNAZ rinuncia ad illustrare gli emendamenti di cui è firmatario.

Il senatore CAPALDI rinuncia ad illustrare gli emendamenti di cui è firmatario, nonché le proposte emendative presentate dal senatore Parola, alle quali aggiunge la propria firma.

Il relatore VELTRI illustra gli emendamenti da lui presentati.

Il presidente GIOVANELLI illustra l'emendamento 1.14 e rinuncia ad illustrare gli altri emendamenti da lui presentati.

Il senatore RONCHI illustra gli emendamenti di cui è firmatario, nonché l'emendamento 1.30, al quale aggiunge la propria firma.

Il senatore VEGAS rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.0.1.

Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 7.4.

Il presidente MANFREDI avverte che i presentatori delle altre proposte emendative hanno rinunciato ad illustrarle.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4835**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

BEVILACQUA, MEDURI, SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, sostituire le parole: «sino al compimento della» con le seguenti: «dal giorno 1° luglio 2001, indipendentemente dall'approvazione della».

1.2

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, VEGAS

Al comma 1, le parole: «sino al compimento della...» sono sostituite da: « dal giorno 1° luglio 2001, indipendentemente dall'approvazione della ...».

1.3

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «150 metri», con le seguenti: «300 metri».

1.4

MANFREDI, PICCIONI, VEGA, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera a): dopo le parole: «tabelle A e B, allegate al presente decreto», eliminare il segno di interpunzione: «;» e integrare come segue: «, ad esclusione dei comuni e delle località già disciplinati

dai piani di assetto idraulico e idrogeologico, o loro stralci, adottati o approvati.»; *eliminare interamente il testo della lettera b) del comma 1.*

1.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza;».

1.6

RONCHI, BORTOLOTTO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ad alta probabilità di inondazione» con le parole: «con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni».

1.7

RONCHI, BORTOLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla fine del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 183 del 1989 aggiungere:

«L'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata dal Comitato Istituzionale entro e non oltre i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito al precedente comma 9, tenendo conto delle osservazioni sul progetto di piano stralcio di cui al precedente comma 8 e, qualora disponibili, dei pareri delle regioni di cui al precedente comma 9».

1.8

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell'ottobre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile».

1.9

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 2, dopo le parole: «sono aggiornate», inserire le seguenti: «ogni 180 giorni».

1.10

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, dopo le parole: «sono aggiornate», aggiungere le parole: «, sentite le Regioni e le Province autonome interessate.»;

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.11

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

1.12

RONCHI, BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 3.

1.13

COLLA

Al comma 3, sostituire le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato può» con le seguenti: «le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini idrogeografici possono».

1.14

GIOVANELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'approvazione definitiva del Piano di assetto idrogeologico del bacino del Po, è fissato il termine perentorio del 31 luglio 2001. Ai fini dell'adeguamento alle previsioni del Piano di assetto idrogeologico dei piani regolari generali e in genere delle normative urbanistiche in vigore, anche ai sensi e per gli effetti dei commi 5, 6, 6-bis, 6-ter dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, il Ministro dei lavori pubblici d'intesa col Ministro dell'ambiente – entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge – convoca in ciascuna delle regioni del bacino apposita Conferenza dei servizi con la partecipazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, delle province e dei comuni. Nella Conferenza al comitato istituzionale dell'Autorità di bacino è attribuito un voto ponderato pari al 50 per cento dei partecipanti. La Conferenza così costituita, col voto favorevole di almeno il 75 per cento degli aventi diritto, delibera contestualmente l'approvazione del Piano di assetto idrogeologico, le conseguenti modifiche alle previsioni urbanistiche in vigore, le direttive vincolanti rispetto successive modificazioni e le misure necessarie ad attuare dette modifiche».

1.15

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento della tabella».

1.16

BEVILACQUA, MEDURI, SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data del 1° luglio 2001».

1.17

MANFFREDI, RIZZI, LASAGNA, VEGAS

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data del 1° luglio 2001».

1.18

COLLA

Al comma 4, sostituire le parole: «gli organi di protezione civile» con le seguenti: «le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini idrografici, in coordinamento con la protezione civile».

1.19

COLLA

Al comma 4, dopo le parole: «gli organi di protezione civile» inserire le seguenti: «per le aree di cui al comma 1, lettera a), e le autorità di bacino nazionale e interregionale o le regioni per le aree di cui al comma 1, lettera b),».

1.20

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai piani di emergenza di cui al presente comma è data adeguata informazione e pubblicità alla popolazione residente».

1.21

COLLA

Al comma 5, dopo le parole: «del decreto-legge n. 180 del 1998», inserire le seguenti: «come definiti dal Comitato dei ministri sulla base delle proposte delle autorità di bacino e delle regioni.».

1.22

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, VEGAS

Sopprimere i commi 6 e 7.

1.23

BEVILACQUA, MEDURI, SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Sopprimere i commi 6 e 7.

1.24

COLLA

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine».

1.25

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole: «il Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche», con le seguenti: «l'ANPA, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, con il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, nonché con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998.».

1.26

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 7, dopo le parole: «per le ricerche, predisporre», aggiungere le parole: «, sentite le Regioni e le Province autonome,».

1.32

IL RELATORE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del sistema di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il finanziamento del Servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

1.27

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, VERGAS

Alla fine dell'articolo, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. I fondi per le somme urgenze previsti dall'ordinanza dell'11 settembre 2000 sono incrementati di una somma pari a lire 30.000 milioni da iscriversi per l'anno 2000 nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7-ter. Alle somme previste nell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3081 del 12 settembre 2000, al fine di completare il piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, di pulizia fluviale e manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza dei centri abitati a rischio molto elevato, è aggiunta la somma di lire 970 milioni. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 100.000 milioni, a decorrere dal 2001 fino al 2015. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999,

n. 488 volta ad assicurare il finanziamento del "fondo della protezione civile"».

1.28

BEVILACQUA, MEDURI, SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Alla fine dell'articolo, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. I fondi per le somme urgenze previsti dall'ordinanza dell'11 settembre 2000 sono incrementati di una somma pari a lire 30.000 milioni da iscriversi per l'anno 2000 nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7-ter. Alle somme previste nell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3081 del 12 settembre 2000, al fine di completare il piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, di pulizia fluviale e manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza dei centri abitati a rischio molto elevato, è aggiunta la somma di lire 970 milioni. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 100.000 milioni, a decorrere dal 2001 fino al 2015. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488 volta ad assicurare il finanziamento del "fondo della protezione civile"».

1.29

PAROLA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per i Comuni ad alto rischio sismico è previsto:

1. L'esenzione IVA per l'acquisto di beni e materiali finalizzati alle strutture di Protezione Civile;
2. L'esenzione canone per concessione frequenze radio per protezione civile;

3. La percentualizzazione di fondi – somme da prelevarsi dai fondi destinati alla ricostruzione – per la istituzione ed il funzionamento di Centri Operativi di Protezione Civile.

1.30

BORTOLOTTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po ed i provvedimenti regionali alle opere pubbliche sono posti alle dipendenze delle Autorità di bacino».

1.31

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

All'articolo 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Governo è delegato ad emanare norme per consentire alle Autorità di bacino di predisporre un piano di interventi finalizzato alla rimozione di inerti che costituiscano rischio in caso di alluvione, con i seguenti criteri;

suddividere i corsi d'acqua a rischio in lotti;

assegnare con regolare gara d'appalto i predetti lotti a ditte in grado e con il vincolo di garantire la messa in sicurezza dell'intero lotto, con la facoltà di disporre del materiale scavato;

assegnare i predetti lotti senza costi per la pubblica amministrazione e senza canoni di concessione;

fissare i vincoli generali e temporali da imporre per l'esecuzione dei lavori e la procedura concorsuale per l'assegnazione dei predetti lotti».

Art. 2.

2.1

RONCHI, BORTOLOTTO

Sopprimere gli articoli 2 e 3.

2.2

IL RELATORE

Sostituire gli articoli 2 e 3, con il seguente:

«Art. 2.

(Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio)

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le strutture di cui al successivo comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua, le relative pertinenze e nelle aree demaniali, attraverso sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare la situazioni che possono determinare pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose e ad identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.

2. Le attività di cui al precedente comma 1 sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

b) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque;

d) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

e) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

f) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

g) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. Le medesime strutture di cui al precedente comma 1 provvedono ad effettuare, entro la medesima data, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

4. Alle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 provvedono le Regioni d'intesa con le Province, con la collaborazione degli Uffici dei Provveditorati alle Opere Pubbliche, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni, degli Uffici Tecnici Erariali, degli altri Uffici Regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle Comunità Montane, dei Consorzi di Bonifica, delle strutture dei Commissari Straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti, Il coordinamento delle attività è svolto dal Comitato tecnico dell'Autorità di bacino compe-

tente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al successivo comma 8.

5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorità di bacino predispongono, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, piani straordinari di manutenzione dei territori, contenenti le priorità definite sulla base del rischio. I piani straordinari di manutenzione, corredati da tempi, modalità di attuazione e stima di risorse umane e finanziarie, sono inviati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Sulla base della documentazione di cui al precedente comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorità di bacino, entro gli stessi termini di cui al precedente comma 5, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al Sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.

7. Entro il 15 dicembre 2000, su proposta del Comitato di cui al precedente comma 5, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo.

8. Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di cui al comma 1 possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vocazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro dell'ambiente.

2.3

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Gli uffici preposti», fino: «sistemati sopralluoghi finalizzati», con le seguenti: Le Amministrazioni statali e regionali preposte ad esercitare le competenze derivanti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, predispongono, d'intesa tra loro nei bacini idrografici di rilievo nazionale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, un programma di attività straordinarie di polizia idraulica sui corsi d'acqua demaniali e sulle relative pertinenze, finalizzato».

2.4

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, sostituire le parole: «Le rilevazioni sono effettuate», con le seguenti: «Il programma è predisposto», sopprimere il testo della lettera g).

2.7

MANFROI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 3, sostituire le parole da: «Di ciascun sopralluogo», fino: «strutturali o di tipo manutentivo. La relazione finale è inviata», con le seguenti: «Il programma, corredato da tempi e modalità di attuazione e relativa stima di risorse umane e finanziarie è inviato».

2.8

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 3, dopo le parole: «della legge 18 maggio 1989, n. 183», aggiungere le seguenti: «nonchè alle competenti commissioni parlamentari. I verbali, le note di commento e la relazione finale di ciascun sopralluogo, di cui al presente comma saranno inviati ai consiglieri comunali del comune ove sono stati effettuati i sopralluoghi».

2.5

PIANETTA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis), «I bacini artificiali, acquisendo per quelli controllati dal servizio dighe i dati dell'ultimo monitoraggio».

2.6

PASTORE, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, lettera c), alla fine aggiungere: «in particolare la mancanza di costanti e periodiche opere di dragaggio».

2.9

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, sostituire le parole: «dal presente articolo sono chiamati a collaborare gli», con le parole: «nel programma di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome hanno facoltà di avvalersi della collaborazione degli», sostituire le parole da: «gli uffici tecnici», fino a: «di bonifica», con le seguenti: «degli uffici tecnici erariali e dei consorzi di bonifica».

2.10

COLLA

Sopprimere il comma 5.

2.11

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 5, sostituire le parole da: «Nelle situazioni di carenza», fino a: «e successive modificazioni. A tal fine», con le seguenti: «Per le attività più urgenti previste nel programma».

2.12

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo le parole: «Nelle situazioni di», aggiungere le seguenti: «accertata».

2.13

PASTORE, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui per la mancata effettuazione di opere di dragaggio la profondità del letto del fiume abbia subito una riduzione di oltre un terzo di quella precedente l'ultimo dragaggio i relativi inerti possono essere smaltiti in mare anche in deroga all'attuale legislazione».

2.0.5

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

(Disposizioni relative ai territori delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000)

1. Le Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono ed approvano il programma degli interventi urgenti necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, e con i piani straordinari di cui al decreto legge n. 180, convertito con legge n. 267 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle proposte degli enti locali, del Magistrato per il Po e degli enti titolari e concessionari delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico. Il programma, che può essere attuato per stralci, ricomprende anche ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalle Regioni e dagli enti locali, comunque strettamente connessi con gli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. Il programma individua i soggetti attuatori e prevede, altresì, le necessarie attività di analisi, studio e ricerca, anche attraverso convenzioni con enti ed istituti scientifici, nonché le attività di acquisizione, predisposizione ed aggiornamento di idonei strumenti tecnici, urbanistici, informatici e cartografici e per la copertura finanziaria afferente la revisione degli strumenti urbanistici.

2. Fino al 31 dicembre 2002 gli interventi del piano di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 6 sono gestiti dai soggetti attuatori in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della

legge 29 ottobre 1999, n. 490, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine, il Presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione. Per gli interventi in gestione diretta, il Magistrato per il Po può affidare gli incarichi di progettazione esecutiva a professionisti i cui *curricula* siano stati presentati in ordine a precedenti concorsi di progettazione, oppure ad altri previa verifica dei *curricula*.

4. Fino al 31 dicembre 2002, l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi ricadenti in zone sottoposte a vincoli anche ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è delegata agli enti attuatori, che a tal fine e per la relativa istruttoria possono stipulare convenzioni con esperti qualificati. Gli oneri rientrano nelle spese generali degli interventi. Sono, comunque, esclusi dalla delega gli interventi ricadenti negli ambiti fluviali disciplinati da piani stralcio di bacino vigenti o adottati con misure di salvaguardia. Le Regioni, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, possono individuare con proprio provvedimento altri interventi esclusi dall'applicazione della delega contenuta nel presente comma.

5. Ove non immediatamente utilizzati per le urgenti misure di sicurezza i sindaci dispongono ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali di sovralluvionamento litoidi e legnosi che, di norma, non devono essere conferiti in discarica.

6. I materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali e/o pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

7. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non sono soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti in aree protette, e sono realizzati dai soggetti attuatori, sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente.

8. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idrauliche si attuano anche attraverso concessioni di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua, sulla base di progetti esecutivi approvati dall'autorità idraulica competente. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali, spese generali ed IVA comprese, con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali determinati dalla autorità competente alla gestione del demanio idrico. Qualora il progetto riguardi asportazione di materiali che, previo parere della medesima autorità, che deve

essere espresso entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si considera acquisito l'assenso, risultino privi di valore commerciale, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ai soggetti esecutori dei lavori.

9. Gli interventi di movimentazione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei materiali risultanti dagli eventi alluvionali, non provenienti da disalvei, sono eseguiti dai comuni interessati e secondo gli indirizzi dell'autorità competente utilizzando, in via contingibile, aree individuate appositamente dai comuni per lo stoccaggio provvisorio dei materiali alluvionali.

10. Sino al ripristino della funzionalità degli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue è sospesa l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

10-bis. Per le regioni Emilia Romagna e Veneto il programma di cui al comma 1 comprende altresì gli interventi per il monitoraggio, la rimozione e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente fluviale, costiero e marino, nonché per il monitoraggio, la rimozione e lo smaltimento di rifiuti ingombranti e detriti.

11. Alle Aziende sanitarie che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui alla presente legge, danni ai loro beni immobili o mobili, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto del 75 per cento dell'entità dei danni.

12. Analogo contributo viene attribuito per i danni subiti dai presidi socio assistenziali e socio sanitari, nonché per la messa in sicurezza di quelli ricadenti in zone a grave rischio idrogeologico.

13. Allonere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 3.000 miliardi per l'anno 2000, si fa fronte mediante incremento delle imposte erariali su giochi e scommesse in modo da garantire il relativo gettito. Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce l'entità delle variazioni di imposte».

2.0.1

CECCATO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni relative ai territori delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000)

1. Le Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono ed approvano

il programma degli interventi urgenti necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, e con i piani straordinari di cui al decreto legge n. 180, convertito con legge n. 267 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle proposte degli enti locali, del Magistrato per il Po e degli enti titolari e concessionari delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico. Il programma, che può essere attuato per stralci, ricomprende anche ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalle Regioni e dagli enti locali, comunque strettamente connessi con gli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. Il programma individua i soggetti attuatori e prevede, altresì, le necessarie attività di analisi, studio e ricerca, anche attraverso convenzioni con enti ed istituti scientifici, nonché le attività di acquisizione, predisposizione ed aggiornamento di idonei strumenti tecnici, urbanistici, informatici e cartografici.

2. Fino al 31 dicembre 2002 gli interventi del piano di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 6 sono gestiti dai soggetti attuatori in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine, il Presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione. Per gli interventi in gestione diretta, il Magistrato per il Po può affidare gli incarichi di progettazione esecutiva a professionisti i cui *curricula* siano stati presentati in ordine a precedenti concorsi di progettazione, oppure ad altri previa verifica dei *curricula*.

4. Fino al 31 dicembre 2002, l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi ricadenti in zone sottoposte a vincoli anche ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è delegata agli enti attuatori, che a tal fine e per la relativa istruttoria possono stipulare convenzioni con esperti qualificati. Gli oneri rientrano nelle spese generali degli interventi. Sono, comunque, esclusi dalla delega gli interventi ricadenti negli ambiti fluviali disciplinati da piani stralcio di bacino vigenti o adottati con misure di salvaguardia. Le Regioni, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, possono individuare con proprio provvedimento altri interventi esclusi dall'applicazione della delega contenuta nel presente comma.

5. Ove non immediatamente utilizzati per le urgenti misure di sicurezza i sindaci dispongono ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei mate-

riali di sovralluvionamento litoidi e legnosi che, di norma, non devono essere conferiti in discarica.

6. I materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali e/o pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

7. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non sono soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti in aree protette, e sono realizzati dai soggetti attuatori, sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente.

8. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idrauliche si attuano anche attraverso concessioni di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua, sulla base di progetti esecutivi approvati dall'autorità idraulica competente. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali, spese generali ed IVA comprese, con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali determinati dalla autorità competente alla gestione del demanio idrico. Qualora il progetto riguardi asportazione di materiali che, previo parere della medesima autorità, che deve essere espresso entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si considera acquisito l'assenso, risultino privi di valore commerciale, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ai soggetti esecutori dei lavori.

9. Gli interventi di movimentazione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei materiali risultanti dagli eventi alluvionali, non provenienti da disalvei, sono eseguiti dai comuni interessati e secondo gli indirizzi dell'autorità competente utilizzando, in via contingibile, aree individuate appositamente dai comuni per lo stoccaggio provvisorio dei materiali alluvionali.

10. Sino al ripristino della funzionalità degli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue è sospesa l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

11. Alle Aziende sanitarie che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui alla presente legge, danni ai loro beni immobili o mobili, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto del 75 per cento dell'entità dei danni.

12. Analogo contributo viene attribuito per i danni subiti dai presidi socio assistenziali e socio sanitari, nonché per la messa in sicurezza di quelli ricadenti in zone a grave rischio idrogeologico.

13. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valuti in lire 500 miliardi per il 2000, in lire 5000 miliardi per il 2001, in lire 500 miliardi per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2.0.2/1

GIOVANELLI

All'emendamento 2.0.2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le regioni Emilia Romagna e Veneto il programma di interventi urgenti di cui al comma 1 comprende altresì gli interventi per il monitoraggio, la rimozione e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente fluviale, costiero e marino, nonché per il monitoraggio, la rimozione e lo smaltimento di rifiuti inquinanti e detriti».

2.0.2

SILIQINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni relative ai territori delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000)

1. Le Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono ed approvano il programma degli interventi urgenti necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183, e con i piani straordinari di cui al decreto legge n. 180, convertito con legge n. 267 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle proposte degli enti locali, del Magistrato per il Po e degli enti titolari e

concessionari delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico. Il programma, che può essere attuato per stralci, ricomprende anche ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalle Regioni e dagli enti locali, comunque strettamente connessi con gli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. Il programma individua i soggetti attuatori e prevede, altresì, le necessarie attività di analisi, studio e ricerca, anche attraverso convenzioni con enti ed istituti scientifici, nonché le attività di acquisizione, predisposizione ed aggiornamento di idonei strumenti tecnici, urbanistici, informatici e cartografici.

2. Fino al 31 dicembre 2002 gli interventi del piano di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 6 sono gestiti dai soggetti attuatori in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine, il Presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione. Per gli interventi in gestione diretta, il Magistrato per il Po può affidare gli incarichi di progettazione esecutiva a professionisti i cui *curricula* siano stati presentati in ordine a precedenti concorsi di progettazione, oppure ad altri previa verifica dei *curricula*.

4. Fino al 31 dicembre 2002, l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi ricadenti in zone sottoposte a vincoli anche ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è delegata agli enti attuatori, che a tal fine e per la relativa istruttoria possono stipulare convenzioni con esperti qualificati. Gli oneri rientrano nelle spese generali degli interventi. Sono, comunque, esclusi dalla delega gli interventi ricadenti negli ambiti fluviali disciplinati da piani stralcio di bacino vigenti o adottati con misure di salvaguardia. Le Regioni, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, possono individuare con proprio provvedimento altri interventi esclusi dall'applicazione della delega contenuta nel presente comma.

5. Ove non immediatamente utilizzati per le urgenti misure di sicurezza i sindaci dispongono ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali di sovralluvionamento litoidi e legnosi che, di norma, non devono essere conferiti in discarica.

6. I materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali e/o pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

7. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non sono soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti in aree protette, e sono realizzati dai soggetti attuatori, sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente.

8. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idrauliche si attuano anche attraverso concessioni di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua, sulla base di progetti esecutivi approvati dall'autorità idraulica competente. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali, spese generali ed IVA comprese, con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali determinati dalla autorità competente alla gestione del demanio idrico. Qualora il progetto riguardi asportazione di materiali che, previo parere della medesima autorità, che deve essere espresso entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si considera acquisito l'assenso, risultino privi di valore commerciale, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ai soggetti esecutori dei lavori.

9. Gli interventi di movimentazione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei materiali risultanti dagli eventi alluvionali, non provenienti da disalvei, sono eseguiti dai comuni interessati e secondo gli indirizzi dell'autorità competente utilizzando, in via contingibile, aree individuate appositamente dai comuni per lo stoccaggio provvisorio dei materiali alluvionali.

10. Sino al ripristino della funzionalità degli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue è sospesa l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

11. Alle Aziende sanitarie che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui alla presente legge, danni ai loro beni immobili o mobili, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto del 75 per cento dell'entità dei danni.

12. Analogo contributo viene attribuito per i danni subiti dai presidi socio assistenziali e socio sanitari, nonché per la messa in sicurezza di quelli ricadenti in zone a grave rischio idrogeologico.

13. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

2.0.3

PREIONI, BRIGNONE, PERUZZOTTI, LEONI, COLLA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Disposizioni relative ai territori delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000)*

1. Le Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono ed approvano il programma degli interventi urgenti necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti o adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183 e con i piani straordinari di cui al decreto legge n. 180, convertito con legge n. 267 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle proposte degli enti locali, del Magistrato per il Po e degli enti titolari e concessionari delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico. Il programma, che può essere attuato per stralci, ricomprende anche ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalle Regioni e dagli enti locali, comunque strettamente connessi con gli eventi calamitosi e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. Il programma individua i soggetti attuatori e prevede, altresì, le necessarie attività di analisi, studio e ricerca, anche attraverso convenzioni con enti ed istituti scientifici, nonché le attività di acquisizione, predisposizione ed aggiornamento di idonei strumenti tecnici, urbanistici, informatici e cartografici.

2. Fino al 31 dicembre 2002 gli interventi del piano di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 6 sono gestiti dai soggetti attuatori in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine, il Presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione. Per gli interventi in gestione diretta, il Magistrato per il Po può affidare gli incarichi di progettazione esecutiva a professionisti i cui *curricula* siano stati presentati in ordine a precedenti concorsi di progettazione, oppure ad altri previa verifica dei *curricula*.

4. Fino al 31 dicembre 2002, l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi ricadenti in zone sottoposte a vincoli anche ai sensi della legge

29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è delegata agli enti attuatori, che a tal fine e per la relativa istruttoria possono stipulare convenzioni con esperti qualificati. Gli oneri rientrano nelle spese generali degli interventi. Sono, comunque, esclusi dalla delega gli interventi ricadenti negli ambiti fluviali disciplinati da piani stralcio di bacino vigenti o adottati con misure di salvaguardia. Le Regioni, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, possono individuare con proprio provvedimento altri interventi esclusi dall'applicazione della delega contenuta nel presente comma.

5. Ove non immediatamente utilizzati per le urgenti misure di sicurezza i sindaci dispongono ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali di sovralluvionamento litoidi e legnosi che, di norma, non devono essere conferiti in discarica.

6. I materiali di disalveo non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali e/o pubblici o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

7. Gli interventi di disalveo, in quanto di manutenzione, non sono soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pur ricadenti in aree protette, e sono realizzati dai soggetti attuatori, sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente.

8. Gli interventi di disalveo finalizzati al ripristino della officiosità delle sezioni idrauliche si attuano anche attraverso concessioni di estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua, sulla base di progetti esecutivi approvati dall'autorità idraulica competente. I progetti possono prevedere la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali, spese generali ed IVA comprese, con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali determinati dalla autorità competente alla gestione del demanio idrico. Qualora il progetto riguardi asportazione di materiali che, previo parere della medesima autorità, che deve essere espresso entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si considera acquisito l'assenso, risultino privi di valore commerciale, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ai soggetti esecutori dei lavori.

9. Gli interventi di movimentazione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei materiali risultanti dagli eventi alluvionali, non provenienti da disalvei, sono eseguiti dai comuni interessati e secondo gli indirizzi dell'autorità competente utilizzando, in via contingibile, aree individuate appositamente dai comuni per lo stoccaggio provvisorio dei materiali alluvionali.

10. Sino al ripristino della funzionalità degli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue è sospesa l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

11. Alle Aziende sanitarie che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui alla presente legge, danni ai loro beni immobili o mobili, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto del 75 per cento dell'entità dei danni.

12. Analogo contributo viene attribuito per i danni subiti dai presidi socio assistenziali e socio sanitari, nonché per la messa in sicurezza di quelli ricadenti in zone a grave rischio idrogeologico.

2.0.4

FASSONE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni relative ai territori delle Regioni Calabria, Piemonte, Liguria, Lombardia Emilia Romagna e della Regione autonoma Valle d'Aosta, colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000)

1. I sindaci hanno facoltà, in deroga temporanea alla normativa vigente, di provvedere all'immediata rimozione dagli alvei dei detriti e del materiale ligneo e litoide trasportato dai fatti alluvionali. L'intervento è rigorosamente limitato alla messa in sicurezza delle sezioni idrauliche di loro competenza, deve essere preceduto- dalla notifica all'autorità idraulica competente almeno tre giorni prima, ed eseguito con l'assistenza di un tecnico designato dalla stessa, o, in difetto, da un funzionario designato dalla Regione entro il giorno indicato.

2. Ove non immediatamente utilizzati per le urgenti misure di sicurezza, i Sindaci dispongono, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali di sovralluvionamento litoidi e legnosi, che non debbano essere conferiti in discarica.

3. L'intervento di cui al comma 1 può essere attuato anche attraverso concessione di estrazione, sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente. Il progetto può prevedere la compensazione del costo dell'asportazione, della sistemazione e delle spese ed imposte connesse, con l'eventuale valore del materiale rimosso, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali. Qualora l'intervento riguardi materiali privi di valore commerciale, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente agli esecutori dei lavori. L'assenza di valore commerciale è riconosciuta dall'autorità competente alla gestione del demanio idrico, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'intento di effettuare l'intervento. Decorso detto termine, l'assenso si considera acquisito.

4. Gli interventi di movimentazione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei materiali risultanti dagli eventi alluvionali, non provenienti da operazioni di disalveo, sono eseguiti dai Comuni interessati, secondo gli indirizzi dell'autorità competente, utilizzando in via contingibile aree individuate appositamente dai Comuni per lo stoccaggio provvisorio.

Art. 3.

3.1

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire le parole da: «gli uffici» fino alla fine, con le seguenti: «le Regioni e le Province autonome, anche in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato e le Comunità montane, predispongono, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma di attività straordinarie per la ricognizione dello stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, finalizzato anche ad indicare le più urgenti esigenze di intervento a carattere puntuale e di tipo manutentivo».

3.2

COLLA

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «soprattutto a beneficio dei territori di pianura».

3.3

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 2 con il seguente::

«2. Il programma corredato con i tempi e modalità di attuazione e relativa stima delle risorse umane e finanziarie, è inoltrato al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3».

3.4

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 2, dopo le parole: «al Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3,» aggiungere le seguenti: «nonchè alle competenti commissioni parlamentari

3.5

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti::

«2-bis. I programmi di cui agli articoli 2 e 3 costituiscono base propeedeutica per la promozione di un piano nazionale straordinario di manutenzione dei corsi d'acqua e dei versanti, finalizzato a rimuovere le situazioni che possono determinare pericolo per le persone e le cose.»;

«2-ter. Al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, nonché per accelerare la realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e l'espletamento delle altre attività tecnico scientifiche ad esse strumentali, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente. Le risorse di cui sopra sono assegnate alle Regioni sulla base di specifici programmi operativi predisposti di concerto con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvede altresì alla ripartizione delle risorse medesime. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali è autorizzato a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Servizio geologico nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, autorizza la revoca dei relativi finanziamenti e la loro riassegnazione ad altri soggetti attuatori previsti dalla legge 27 ottobre 1991 n. 438».

3.6

SILIQUNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, nonché per accelerare la realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e l'espletamento delle altre attività tecnico scientifiche ad esse strumentali, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dei Ministero dell'Ambiente. Le risorse di cui sopra sono assegnate alle Regioni sulla base di specifici programmi operativi predisposti di concerto con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvede altresì alla ripartizione delle risorse medesime.

Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali è autorizzato a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale.

In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Servizio geologico nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, autorizza la revoca dei relativi finanziamenti e la loro riassegnazione ad altri soggetti. attuatori previsti dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438».

3.7

BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI, LEONI, COLLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, nonché per accelerare la realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e l'espletamento delle altre attività tecnico scientifiche ad esse strumentali, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente. Le risorse di cui sopra sono assegnate alle Regioni sulla base di specifici programmi operativi predisposti di concerto con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvede altresì alla ripartizione delle risorse medesime.

Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali è autorizzato a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale.

In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Servizio geologico nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, autorizza la revoca dei relativi finanziamenti e la loro riassegnazione ad altri soggetti attuatori previsti dalla legge 27 ottobre 1995 n. 438».

3.8

CECCATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, nonché per accelerare la realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e l'espletamento delle altre attività tecnico scientifiche ad esse strumentali, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente. Le risorse di cui sopra sono assegnate alle Regioni sulla base di specifici programmi operativi predisposti di concerto con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvede altresì alla ripartizione delle risorse medesime.

Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali è autorizzato a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale.

In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Servizio geologico nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, autorizza la revoca dei relativi finanziamenti e la loro riassegnazione ad altri soggetti attuatori previsti dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438».

3.0.1.

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente::

«Art. 3-bis.

(Realizzazione della cartografia geologica)

Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali è autorizzato a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale.

In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Servizio geologico nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, autorizza la revoca dei relativi finanziamenti e la loro riassegnazione ad altri soggetti attuatori previsti dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Al fine di assicurare tra il Servizio geologico nazionale e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, istituito un Comitato composto dai responsabili delle predette strutture alla cui organizzazione si provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano».

3.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

«1. Nelle zone danneggiate da calamità idrogeologiche, la ricostruzione di unità immobiliari, impianti ed infrastrutture può essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilità nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.

2. La verifica di compatibilità è effettuata dalle Regioni e dalla Autorità di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati.

4.53

BRIGNONE, PREIONI, LEONI, PERUZZOTTI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti che alla data delle calamità risultavano proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali ubicati nei comuni delle regioni interessate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000 che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino ovvero di messa in sicurezza per effetto dei predetti eventi alluvionali, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta, non ripristinabile ovvero non salvaguardabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni ai sensi della legge agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo un contributo fino al 75 per cento della spesa calcolata come al punto precedente.

I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito, sono demoliti a cura del comune e l'area di risulta è acquisita al patrimonio comunale.

3. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali danneggiati dagli eventi alluvionali, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione dei danni per le abitazioni principali e fino al 50 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare i limiti di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

5. Ai soggetti che hanno subito, nelle regioni di cui al comma 1, in conseguenza degli eventi alluvionali, la distruzione, la perdita o il danneggiamento di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà, è assegnato un contributo a fondo perduto commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di 60 milioni per ciascun nucleo familiare.

6. Le regioni emanano le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi e provvedono alla concessione dei contributi sulla base degli accertamenti effettuati dai comuni interessati, trasferendo agli stessi le relative somme.

7. Alle imprese industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, dei servizi, della cooperazione, ai soggetti che esercitano le professioni liberali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle organizzazioni di volontariato e in genere a tutti soggetti pubblici o privati che operano nel terzo settore, che hanno subito, in conseguenza delle calamità verificatesi nei mesi di settembre e ottobre del 2000, danni a beni immobili, mobili o mobili registrati, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento dell'entità dei danni subiti.

8. Ai beneficiari di cui al comma 7 possono essere concessi altresì finanziamenti agevolati fino alla concorrenza del 100 per cento del valore dei danni subiti, dedotta la quota in conto capitale percepita, fermo restando a carico del beneficiario un tasso di interesse non superiore all'1,5 per cento. Il finanziamento agevolato è esente da qualsiasi ritenuta fiscale prevista.

9. Le provvidenze di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000, ivi si trovavano ad operare per motivi connessi alla loro attività.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge. Rimangono comunque invariate le provvidenze per i beni mobili, mobili registrati e scorte.

11. Le Regioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici in conto capitale e in conto interessi, di cui ai precedenti commi 7, 8, 9, 10, per la cui gestione si avvalgono delle province, degli enti locali, delle camere di commercio, industria artigianato, agricoltura.

12. Alle Regioni interessate sono attribuite risorse finanziarie per la concessione delle provvidenze di cui ai commi 7 e 8, nonché per incrementare i fondi rischi degli organismi di garanzia mutualistica fidi per l'attivazione di forme di garanzia integrativa, per finanziamenti a breve e medio termine.

13. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo. si provvede...

14. Il Ministro dell'interno, delegato alla Protezione Civile, sentita la Conferenza Unificata, dispone con decreto il riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 13.

15. Le provvidenze, concesse con Ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile per le calamità di cui al comma 1, costituiscono anticipazione dei benefici di cui alla presente legge. In ogni caso, le somme percepite a titolo risarcitorio dai beneficiari vengono detratte dai contributi erogati ai sensi della presente legge.

16. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui alla legge n. 35 del 1995, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi della citata legge n. 35 del 1995, con oneri a totale carico delle risorse stanziare con la presente legge.

17. Per gli altri eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte nel corso dell'anno 2000, precedenti l'evento alluvionale dei giorni 13-16 ottobre, è previsto uno stanziamento aggiuntivo di lire 150 miliardi per far fronte alle esigenze di ricostruzione. Le procedure di ristoro conseguenti saranno determinate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile».

4.1

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni delle regioni Ca-

labria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti che alla data delle calamità risultavano proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali ubicati nei comuni delle regioni interessate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000 che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino ovvero di messa in sicurezza per effetto dei predetti eventi alluvionali, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta, non ripristinabile ovvero non salvaguardabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni ai sensi della legge agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo un contributo fino al 75 per cento della spesa calcolata come al punto precedente.

I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito, sono demoliti a cura del comune e l'area di risulta è acquisita al patrimonio comunale.

3. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali danneggiati dagli eventi alluvionali, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione dei danni per le abitazioni principali e fino al 50 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare i limiti di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

5. Ai soggetti che hanno subito, nelle regioni di cui al comma 1, in conseguenza degli eventi alluvionali, la distruzione, la perdita o il danneggiamento di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà, è assegnato un contributo a fondo perduto commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di 60 milioni per ciascun nucleo familiare.

6. Le regioni emanano le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi e provvedono alla concessione dei contributi sulla base degli accertamenti effettuati dai comuni interessati, trasferendo agli stessi le relative somme.

7. Alle imprese industriali, agroindustriali, agricole, artigianali, commerciali, dei servizi, della cooperazione, ai soggetti che esercitano le professioni liberali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

(ONLUS) e alle organizzazioni di volontariato e in genere a tutti soggetti pubblici o privati che operano nel terzo settore, che hanno subito, in conseguenza delle calamità verificatesi nei mesi di settembre e ottobre del 2000, danni a beni immobili, mobili o mobili registrati, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento dell'entità dei danni subiti, che non concorre alla formazione del reddito d'impresa al fine della assoggettabilità alle imposte previste.

8. Ai beneficiari di cui al comma 7 possono essere concessi altresì finanziamenti agevolati fino alla concorrenza del 100 per cento del valore dei danni subiti, dedotta la quota in conto capitale percepita, fermo restando a carico del beneficiario un tasso di interesse non superiore all'1,5 per cento. Il finanziamento agevolato è esente da qualsiasi ritenuta fiscale prevista.

9. Le provvidenze di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000, ivi si trovavano ad operare per motivi connessi alla loro attività.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge. Rimangono comunque invariate le provvidenze per i beni mobili, mobili registrati e scorte.

11. Le Regioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici in conto capitale e in conto interessi, di cui ai precedenti commi 7, 8, 9, 10, per la cui gestione si avvalgono delle province, degli enti locali, delle camere di commercio, industria artigianato, agricoltura.

12. Alle Regioni interessate sono attribuite risorse finanziarie per la concessione delle provvidenze di cui ai commi 7 e 8, nonché per incrementare i fondi rischi degli organismi di garanzia mutualistica fidi per l'attivazione di forme di garanzia integrativa, per finanziamenti a breve e medio termine.

13. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo, valutato il lire 3.500 miliardi, per l'anno 2000, si fa fronte mediante incremento delle imposte erariali su giochi e scommesse in modo da garantire il relativo gettito.

Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce l'entità delle variazioni di imposte.

14. Il Ministro dell'interno, delegato alla Protezione Civile, sentita la Conferenza Unificata, dispone con decreto il riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 13.

15. Le provvidenze, concesse con Ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile per le calamità di cui al comma 1, costituiscono anticipazione dei benefici di cui alla presente legge. In ogni caso, le somme percepite a titolo risarcitorio dai beneficiari vengono detratte dai contributi erogati ai sensi della presente legge.

16. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui alla legge n. 35 del 1995, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale

del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi della citata legge n. 35 del 1995, con oneri a totale carico delle risorse stanziare con la presente legge.

17. Per gli altri eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Campania, Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo, nel corso degli anni 1999 e 2000, precedenti l'evento alluvionale dei giorni 13-16 ottobre, è previsto uno stanziamento aggiuntivo di lire 750 miliardi per far fronte alle esigenze di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati. Le procedure di ristoro conseguenti saranno determinate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile».

4.2

SILQUINI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti che alla data delle calamità risultavano proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali ubicati nei comuni delle regioni interessate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000 che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino ovvero di messa in sicurezza per effetto dei predetti eventi alluvionali, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta, non ripristinabile ovvero non salvaguardabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non su-

periore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni ai sensi della legge agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo un contributo fino al 75 per cento della spesa calcolata come al punto precedente.

I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito, sono demoliti a cura del comune e l'area di risulta è acquisita al patrimonio comunale.

3. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali danneggiati dagli eventi alluvionali, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione dei danni per le abitazioni principali e fino al 50 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare i limiti di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

5. Ai soggetti che hanno subito, nelle regioni di cui al comma 1, in conseguenza degli eventi alluvionali, la distruzione, la perdita o il danneggiamento di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà, è assegnato un contributo a fondo perduto commisurato al valore dei beni pretesi nel limite massimo complessivo di 60 milioni per ciascun nucleo familiare.

6. Le regioni emanano le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi e provvedono alla concessione dei contributi sulla base degli accertamenti effettuati dai comuni interessati, trasferendo agli stessi le relative somme.

7. Alle imprese industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, dei servizi, della cooperazione, ai soggetti che esercitano le professioni liberali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle organizzazioni di volontariato e in genere a tutti soggetti pubblici o privati che operano nel terzo settore, che hanno subito, in conseguenza delle calamità verificatesi nei mesi di settembre e ottobre del 2000, danni a beni immobili, mobili o mobili registrati, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento dell'entità dei danni subiti.

8. Ai beneficiari di cui al comma 7 possono essere concessi altresì finanziamenti agevolati fino alla concorrenza del 100 per cento del valore dei danni subiti, dedotta la quota in conto capitale percepita, fermo restando a carico del beneficiario un tasso di interesse non superiore all'1,5 per cento. Il finanziamento agevolato è esente da qualsiasi ritenuta fiscale prevista.

9. Le provvidenze di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000, ivi si trovavano ad operare per motivi connessi alla loro attività.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge. Rimangono comunque invariate le provvidenze per i beni mobili, mobili registrati e scorte.

11. Le Regioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici in conto capitale e in conto interessi, di cui ai precedenti commi 7, 8, 9, 10, per la cui gestione si avvalgono delle province, degli enti locali, delle camere di commercio, industria artigianato, agricoltura.

12. Alle Regioni interessate sono attribuite risorse finanziarie per la concessione delle provvidenze di cui ai commi 7 e 8, nonché per incrementare i fondi rischi degli organismi di garanzia mutualistica fidi per l'attivazione di forme di garanzia integrativa, per finanziamenti a breve e medio termine.

13. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo. si provvede...

14. Il Ministro dell'interno, delegato alla Protezione Civile, sentita la Conferenza Unificata, dispone con decreto il riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 13.

15. Le provvidenze, concesse con Ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile per le calamità di cui al comma 1, costituiscono anticipazione dei benefici di cui alla presente legge. In ogni caso, le somme percepite a titolo risarcitorio dai beneficiari vengono detratte dai contributi erogati ai sensi della presente legge.

16. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui alla legge n. 35 del 1995, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi della citata legge n. 35 del 1995, con oneri a totale carico delle risorse stanziare con la presente legge.

17. Per gli altri eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte nel corso dell'anno 2000, precedenti l'evento alluvionale dei giorni 13-16 ottobre, è previsto uno stanziamento aggiuntivo di lire 150 miliardi per far fronte alle esigenze di ricostruzione. Le procedure di ristoro conseguenti saranno determinate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile».

4.3

CECCATO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti che alla data delle calamità risultavano proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali ubicati nei comuni delle regioni interessate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000 che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino ovvero di messa in sicurezza per effetto dei predetti eventi alluvionali, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta, non ripristinabile ovvero non salvaguardabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni ai sensi della legge agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo un contributo fino al 75 per cento della spesa calcolata come al punto precedente.

I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito, sono demoliti a cura del comune e l'area di risulta è acquisita al patrimonio comunale.

3. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali danneggiati dagli eventi alluvionali, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione dei danni per le abitazioni principali e fino al 50 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare i limiti di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in dif-

formità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

5. Ai soggetti che hanno subito, nelle regioni di cui al comma 1, in conseguenza degli eventi alluvionali, la distruzione, la perdita o il danneggiamento di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà, è assegnato un contributo a fondo perduto commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di 60 milioni per ciascun nucleo familiare.

6. Le regioni emanano le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi e provvedono alla concessione dei contributi sulla base degli accertamenti effettuati dai comuni interessati, trasferendo agli stessi le relative somme.

7. Alle imprese industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, dei servizi, della cooperazione, ai soggetti che esercitano le professioni liberali, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle organizzazioni di volontariato e in genere a tutti soggetti pubblici o privati che operano nel terzo settore, che hanno subito, in conseguenza delle calamità verificatesi nei mesi di settembre e ottobre del 2000, danni a beni immobili, mobili o mobili registrati, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento dell'entità dei danni subiti.

8. Ai beneficiari di cui al comma 7 possono essere concessi altresì finanziamenti agevolati fino alla concorrenza del 100 per cento del valore dei danni subiti, dedotta la quota in conto capitale percepita, fermo restando a carico del beneficiario un tasso di interesse non superiore all'1,5 per cento. Il finanziamento agevolato è esente da qualsiasi ritenuta fiscale prevista.

9. Le provvidenze di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000, ivi si trovavano ad operare per motivi connessi alla loro attività.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità sostanziale o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge. Rimangono comunque invariate le provvidenze per i beni mobili, mobili registrati e scorte.

11. Le Regioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici in conto capitale e in conto interessi, di cui ai precedenti commi 7, 8, 9, 10, per la cui gestione si avvalgono delle province, degli enti locali, delle camere di commercio, industria artigianato, agricoltura.

12. Alle Regioni interessate sono attribuite risorse finanziarie per la concessione delle provvidenze di cui ai commi 7 e 8, nonché per incrementare i fondi rischi degli organismi di garanzia mutualistica fidi per l'attivazione di forme di garanzia integrativa, per finanziamenti a breve e medio termine.

13. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 1.000 miliardi per il 2000, in lire 1.000 miliardi per il 2001, in lire 1.000 miliardi per il 2002, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

14. Il Ministro dell'interno, delegato alla Protezione Civile, sentita la Conferenza Unificata, dispone con decreto il riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 13.

15. Le provvidenze, concesse con Ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile per le calamità di cui al comma 1, costituiscono anticipazione dei benefici di cui alla presente legge. In ogni caso, le somme percepite a titolo risarcitorio dai beneficiari vengono detratte dai contributi erogati ai sensi della presente legge.

16. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui alla legge n. 35 del 1995, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi della citata legge n. 35 del 1995, con oneri a totale carico delle risorse stanziare con la presente legge.

17. Per gli altri eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte nel corso dell'anno 2000, precedenti l'evento alluvionale dei giorni 13-16 ottobre, è previsto uno stanziamento aggiuntivo di lire 150 miliardi per far fronte alle esigenze di ricostruzione. Le procedure di ristoro conseguenti saranno determinate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile».

4.4

DONDEYNAZ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua, d'intesa con le regioni interessate, i comuni della regione Calabria, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000».

4.5

RESCAGLIO, BEDIN, MONTICONE

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «nella regione Calabria» con le seguenti: «nelle regioni Calabria, Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Veneto».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Calabria, Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000)».

4.6

PIANETTA

Ai commi 1 e 2 e nella rubrica dopo la parola: «Calabria» aggiungere le seguenti: «e Valle d'Aosta».

4.7

IL RELATORE

Al comma 2 premettere le seguenti parole: «nei limiti delle risorse di cui al comma 10,» e sostituire le parole: «pari alla spesa» con le seguenti: «proporzionale alla spesa».

4.8

DONDEYNAZ

Al comma 2, dopo le parole: «ai soggetti residenti» inserire le seguenti: «nelle regioni di cui al comma 1» e dopo le parole: «delle calamità» inserire: «di cui allo stesso comma».

4.9

PIANETTA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere dopo le parole: «nello stesso comune» le seguenti: «o comune vicinore».

4.10

LEONI, BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI, COLLA

All'articolo 4, comma 2, inserire dopo il primo periodo il seguente: «Per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile è assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa.»

Conseguentemente dopo la parola: «dalla regione Calabria» ovunque ricorrono inserire le seguenti: «e delle regioni del Nord» e sostituire al comma 1 le parole: «del settembre» con le seguenti: «dei mesi di giugno, settembre».

4.11

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile è assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa.»

4.12

IL RELATORE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «. Per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile è assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa.»

4.13

COLLA

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «sono demoliti a cura del proprietario» inserire le seguenti: «, a cura del medesimo proprietario avvengono le operazioni di sgombero delle macerie.»

4.14

PIANETTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le provvidenze di cui al comma 2 vengono concesse anche nel caso di unità immobiliari ad abitazione principale di parenti entro il secondo grado».

4.15

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 3, sostituire la parola: «fino» con la seguente: «pari».

4.16

LEONI, BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI, COLLA

All'articolo 4, comma 3, sopprimere le parole: «con priorità» e dopo la parola: «principali» inserire le seguenti: «e fino al 75 per cento dei danni subiti per le altre unità immobiliari ad uso abitativo».

Conseguentemente dopo le parole: «della regione Calabria» ovunque ricorrono inserire le seguenti: «e delle regioni del Nord» e sostituire al comma 1 le parole: «dal settembre» con le seguenti: «dei mesi di giugno, settembre».

4.17

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere le parole: «con priorità» e dopo la parola: «principali» inserire le seguenti: «e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unità immobiliari ad uso abitativo».

4.18

IL RELATORE

Al comma 3 sopprimere le parole: «con priorità» e dopo la parola: «principali» inserire le seguenti: «e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unità immobiliari ad uso abitativo.».

4.19

PICCIONI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari gravemente danneggiati dalle calamità di cui al comma 1 e già colpite dalle calamità di cui al decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del valore dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali al fine del recupero delle medesime unità immobiliari.».

4.20

PICCIONI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari gravemente danneggiati dalle calamità di cui al comma 1 e già colpite dalle calamità di cui al decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, per le abitazioni principali e fino al 75 per cento dei danni subiti per le altre unità immobiliari ad uso abitativo al fine del recupero delle medesime unità immobiliari.».

4.21

GIOVANELLI, CARCARINO

All'articolo 4, sostituire il commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Alle imprese artigiane ed alle piccole imprese, di cui ai decreti ministeriali 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997, e 23 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1998 che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al

comma 1, gravi danni a beni immobili e mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato dalle regioni interessate un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa.

5. Alle rimanenti imprese sono concessi dalle regioni interessate finanziamenti, in conto interesse, in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi ed in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.

5-bis. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie di cui al presente articolo è pari all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.

5-ter. Al fine di assicurare omogeneità per la concessione dei benefici, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 3090-2000».

4.22

PIANETTA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alle imprese industriali, artigianali, agro-industriali, agricole, commerciali e di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, danni a beni immobili o mobili di loro proprietà o comunque in loro possesso, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto sino a lire 60.000.000; l'eventuale danno eccedente è invece coperto da un ulteriore contributo a fondo perduto fino al 10 per cento del valore, nel limite massimo di lire 350.000.000 per ciascun insediamento produttivo».

4.23

LEONI, BRIGNONE, PERUZZOTTI, COLLA, TIRELLI

Al comma 4, dopo le parole: «agricole», inserire: «artigiane, società sportive facenti parte di federazioni o enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI».

4.24

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la parola: «agricole», aggiungere la seguente: «, artigiane».

4.25

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole: «Alle imprese industriali, agro-alimentari, agricole», aggiungere la seguente: «, artigiane».

4.26

PICCIONI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, dopo le parole: «agricole», aggiungere le seguenti: «, studi professionali».

4.27

ASCIUTTI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, dopo le parole: «alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi», aggiungere le seguenti: «ricettive, agenzie di viaggi e pubblici esercizi».

4.28

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 4, sostituire la parola: «fino» con la seguente: «pari».

4.29

PICCIONI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi, con meno di 10 dipendenti, che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa».

4.30

PICCIONI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-ter. Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi, che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 e già colpite dalla calamità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa».

4.31

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 5, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «superiore».

4.32

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento» ed aggiungere il seguente periodo: «Al fine di agevolare l'accesso al credito la Regione può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale».

4.33

IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale».

4.34

LOMBARDI SATRIANI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni immobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, nonchè ai soggetti che al momento della distruzione erano ospiti o prestavano servizio di volontariato ovvero svolgevano un rapporto di lavoro nel *camping* "Le Giare" di Soverato ed hanno subito danni a beni immobili registrati di loro proprietà in conseguenza dell'inondazione del 10 settembre 2000, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 55 milioni per ciascun nucleo familiare, nei limiti delle risorse di cui al comma 10».

4.35

VERALDI, RESCAGLIO, POLIDORO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni immobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, nonchè ai soggetti che al momento della distruzione erano ospiti o prestavano servizio di volontariato ovvero svolgevano un rapporto di lavoro nel *camping* "Le Giare" di Soverato ed hanno subito danni a beni mobili o beni immobili registrati di loro proprietà in conseguenza dell'inondazione del 10 settembre 2000, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, nei limiti delle risorse di cui al comma 10».

4.36

PICCIONI, MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni immobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto pari a lire 5 milioni per ciascun vano alluvionato e pari a lire 50 mila per ogni metro quadrato di locali adibiti a garage o cantina accertato con le modalità di cui al comma 9, per un importo complessivo comunque non superiore a lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare».

4.37

LEONI, BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI, COLLA

All'articolo 4, comma 6, sopprimere le parole: «residenti nei comuni di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo le parole: «della regione Calabria» ovunque ricorrono inserire le seguenti: «e delle regioni del Nord» e sostituire al comma 1 le parole: «del settembre» con le seguenti: «dei mesi di giugno, settembre».

4.38

IL RELATORE

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «residenti nei comuni di cui al comma 1».

4.39

IL GOVERNO

All'articolo 4, comma 6, sopprimere le parole: «residenti nei comuni di cui al comma 1».

4.40

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire la parola: «sono», con le parole: «siano»; dopo le parole: «dalla legge», aggiungere le seguenti: «, se non sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria o se questa non sia stata rilasciabile in base alla normativa vigente».

4.41

IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, PAROLA, STANISIA LOMBARDI SATRIANI

Al comma 7 dopo le parole: «previste dalla legge», aggiungere le seguenti: «, escluse quelle per le quali sia stata presentata domanda di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed la legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.42

DONDEYNAZ

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Facendo salvo quanto già previsto nelle apposite ordinanze, per i soggetti che, alla data degli eventi calamitosi, erano residenti o avevano sede nei comuni di cui al comma 1 sono sospesi fino al 30 giugno 2001 i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, beneficio e agevolazione fiscale, azione ed eccezione, in scadenza dall'evento calamitoso sino al 30 giugno 2001. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima della data degli eventi alluvionali e alle rate dei mutui di qualunque genere, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari e privati, e le somme dovute a seguito della cartolarizzazione dei crediti INPS, in scadenza nel medesimo periodo. Sono inoltre sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le predette sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accerta-

mento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti».

4.43

DONDEYNAZ

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-ter. In relazione all'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e regolato dal decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il termine per il possesso da parte del responsabile tecnico dei requisiti di cui alla deliberazione del Comitato nazionale delle imprese n. 3 in data 16 luglio 1999, fissato per il 15 gennaio 2001, è prorogato al 31 dicembre 2001. È altresì prorogato al 31 dicembre 2001 il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti ex articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1997, n. 70, e all'articolo 11, comma 3, del decreto 5 febbraio 1997, n. 22».

4.44

DONDEYNAZ

Al comma 9 dopo le parole: «Il Dipartimento della protezione civile emana disposizioni,» inserire le seguenti: «d'intesa con le regioni interessate».

4.45

DONDEYNAZ

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale

sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso derre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

9-ter. I periodi di percezione dell'intennità pari al trattamento di integrazione salariale concessa ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti a fini pensionistici e lo stesso vale per i lavoratori beneficiari dell'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999 e successive proroghe».

4.47

DONDEYNAZ

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo».

4.48

MIGNONE, BRUNO GANERI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

«10-bis. Ai comuni inclusi delle tabelle A e B allegate al presente decreto e colpiti dal sisma del 9 settembre 1998, ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, sono estesi i benefici di cui ai commi precedenti, nel limite delle risorse di cui al comma 10».

Conseguentemente al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «2, 3, 4 e 6» con le seguenti: «2, 3, 4, 6 e 10-bis».

4.49

DONDEYNAZ

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-ter. Le erogazioni liberali in denaro, senza limiti d'importo, a favore di enti o istituzioni pubbliche o private, ed interamente vincolate ad attività di sostegno dei comuni di cui al comma 1, sono interamente deducibili ai fini Irpef, Irpeg, Irap. Ai fini della deducibilità, i versamenti dovranno essere effettuati tramite conto corrente postale o bonifico bancario e gli enti beneficiari dovranno rilasciare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui può essere esercitata la deduzione, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, da cui risulti l'importo del contributo e il vincolo di destinazione. L'utilizzo delle somme raccolte in specifici conti correnti, al netto delle sole spese di gestione degli stessi, dovrà avvenire prevista autorizzazione dell'amministrazione comunale competente in base alla località dove vengono destinati i fondi. Le procedure di controllo potranno essere definite mediante apposito decreto ministeriale».

4.50

DONDEYNAZ

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per il periodo 2000-2001 la compensazione è effettuata in via prioritaria a favore dei produttori titolari di quota ubicati nei territori dei comuni di cui al comma 1, qualora le loro aziende abbiano subito gravi danni a beni immobili o mobili».

4.51

GIOVANELLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per gli altri eventi calamitosi verificatesi nelle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Campania, Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo nel corso degli anni 1999 e 2000, precedenti l'evento alluvionale dei giorni 13-22 ottobre, è previsto uno stanziamento aggiuntivo di lire 750 miliardi per far fronte alle esigenze di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati. Le procedure saranno determinate, entro

trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile.

10-ter. All'onere complessivo per gli interventi di cui al precedente comma si provvede mediante rispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsione di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

4.52

DONDEYNAZ

Modificare il titolo dell'articolo come segue:

(Interventi urgenti e disposizioni varie a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 e delle zone delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000).

4.0.1

PERUZZOTTI, LEONI, COLLA, PELLICINI, TOMASSINI, PREIONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000)

1. Ai soggetti privati e alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, artigianali e di servizi, residenti o avente sede nelle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, che hanno subito danni a causa delle gravi calamità idrogeologiche verificatesi nei mesi di giugno e di ottobre 2000, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2,3,4,5,6,7 e 8 dell'articolo 4 e dell'articolo 5.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090

del 18 ottobre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. Per l'attuazione del presente articolo sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 1.000 miliardi con decorrenza dagli anni 2001 e 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio».

4.0.2

BRIGNONE, PERUZZOTTI, LEONI, COLLA, PREIONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di giugno e di ottobre 2000)

1. Ai soggetti privati e alle imprese residenti o avente sede nelle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche dei mesi di giugno e di ottobre 2000 si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2,3,4,5,6,7 e 8 dell'articolo 4.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità assegnate dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 3090 del 2000.

4. A decorrere dall'anno 2001 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi sono finanziati mediante appositi limiti d'impegno quindicennali da inserire nella legge finanziaria, pari a lire 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

4.0.3

PERUZZOTTI, LEONI, COLLA, PELLICINI, TOMASSINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000)

1. Ai soggetti privati e alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, artigianali e di servizi, residenti o avente sede nelle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, che hanno subito danni a causa delle gravi calamità idrogeologiche verificatesi nel mese di ottobre 2000, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2,3,4,5,6,7 e 8 dell'articolo 4 e dell'articolo 5.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità assegnate dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 3090 del 2000.

4. A decorrere dall'anno 2001 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria».

4.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000)

1. Ai soggetti privati e alle imprese residenti o avente sede nelle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche del mese

di ottobre 2000 si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4,5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità assegnate dall'articolo 7 dell'ordinanza n. 3090 del 2000.

4. A decorrere dall'anno 2001 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria».

4.0.5/1

BRIGNONE, PERUZZOTTI, LEONI, COLLA, PREIONI

All'emendamento 4.0.5 alla rubrica sostituire: «dell'» con: «dei mesi di giugno e di» e al comma 1 sostituire le parole: «del mese» con le seguenti: «dei mesi di giugno e».

4.0.5/2

BRIGNONE, PERUZZOTTI, LEONI, COLLA, PREIONI

All'emendamento 4.0.5 aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2001 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi sono finanziati mediante appositi limiti di impegno quindicennali da inserire nella legge finanziaria, pari a lire 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

4.0.5/3

GIOVANELLI

All'emendamento 4.0.5 aggiungere, dopo il comma 3, il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2001 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria».

4.0.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000)

1. Ai soggetti privati e alle imprese residenti o avente sede nelle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche del mese di ottobre 2000 si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4.

2. Al fine di assicurare omogeneità per la concessione dei benefici di cui al

comma 1 il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.

3. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 3090 del 2000».

4.0.6

GIOVANELLI, CARCARINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alle imprese alberghiere ed ai pubblici esercizi, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetti della interruzione delle comunicazioni in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, sono concessi dalla Regione contributi a fondo perduto fino al 75 per cento dei minori introiti.

2. Al fine di assicurare omogeneità per la concessione dei benefici di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.

3. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 3090 del 2000».

4.0.7

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis.

(Attività di prevenzione e salvaguardia idrogeologica della Regione Calabria)

1. Tutti i comuni della Regione Calabria sono tenuti ad avviare, entro tre mesi della approvazione della legge di conversione, uno studio idrologico-idraulico ad integrazione dello studio geologico di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. I comuni sprovvisti del citato studio geologico, ancorchè sprovvisti di strumentazione urbanistica, sono tenuti a dotarsene contestualmente allo studio idrologico-idraulico. Tali studi dovranno essere conclusi entro 9 mesi dall'avvio. Lo studio idrologico-idraulico dovrà essere affidato ad ingegneri civili, interni o esterni all'amministrazione, che dimostrino nel curriculum studiorum il superamento degli esami Idraulico e di Costruzione Idrauliche. Lo studio geologico dovrà essere affidato a geologi interni o esterni all'amministrazione che dimostrano di possedere specifiche competenze in campo geotecnico.

3. Il costo degli studi sarà a totale carico dei Comuni, che ricorreranno a propri fondi di bilancio o ad appositi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. I professionisti esterni saranno compensati in base alla tabella di cui alla lettera «b» dell'articolo 35 della legge 2 marzo 1949, n. 143 in ragione dell'estensione delle aree oggetto di studio, considerando la scala 1:200.

4. Gli studi saranno redatti sulla base della cartografia esistente scala 1:10.000 (CASMEZ) e 1:25.000 (IGM), eventualmente aggiornata.

5. Gli studi idrologico-idraulici, atti a contenere le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, dovranno analizzare con relativa asta e bacino imbrifero sotteso e, sulla base delle statistiche delle stazioni pluviometriche più vicine stimare l'eventualità delle piene con tempi di ritorno di 50 e 100 anni, pervenendo così ad una completa mappatura delle aree esposte a rischio di esondazione.

6. Gli studi idrologico-idraulici dovranno essere messi in relazione con gli studi geologici onde pervenire alla completa mappatura delle aree instabili soggette a rischio geologico suscettibili di danni e persone o cose.

7. Al fine di agevolare le Amministrazioni è istituito un fondo di lire 2.000 milioni a valere a disposizione della Regione Calabria per la concessione di contributi in conto interessi ai comuni che accenderanno i mutui per dotarsi degli studi.

8. A decorrere dal primo gennaio 2002 tutti i comuni del territorio regionale dovranno entro 120 giorni adeguare gli strumenti urbanistici

agli studi geologici ed idrologico-idraulici introducendo le aree a vincolo di inedificabilità assoluta a causa del rischio idraulico e geologico.

Art. 4-ter.

(Procedure di attuazione del piano di difesa idrogeologica)

1. Le varianti degli strumenti urbanistici finalizzata all'adeguamento agli studi di rischio sono adottate con determina del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e trasmesse alla Regione che le approverà con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 70 giorni dalla trasmissione e ne disporrà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

2. Le suddette varianti non potranno contemplare cambiamenti dello strumento interessato non riguardanti la salvaguardia dal rischio. In nessun caso potranno prevedere ampliamenti delle aree per l'edificazione.

3. A decorrere dalla data di acquisizione degli studi di rischio non potranno essere rilasciati concessioni edilizie sulle aree soggetto a rischio idraulico o geologico. Nelle aree edificabili degli strumenti vigenti, fino alla acquisizione da parte dei comuni degli studi di rischio, il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla presentazione, unitamente al progetto, di uno studio redatto da professionista abilitato comprovante l'assenza di rischio geologico ed idraulico per la costruzione oggetto della concessione.

4. In caso di inadempienza o di inerzia il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, nomina un commissario che procede in via sostitutiva».

4.0.8

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 17 della legge 18 maggio 1898, n. 183 e l'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 sono sostituiti dal seguente:

«Legge 18 maggio 1898, n. 183. - Art. 17. - *(Valore, finalità e contenuti del piano di bacino Pianificazione per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali)*. - 1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione

zione del suolo e la corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 300, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera *f*), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fa-

sce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis, decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, convoca, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale è redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte; del verbale è data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.

5. Con il rispetto delle procedure di cui ai successivi commi, le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.

Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento si provvede ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4. Nel caso di variante di adeguamento dei piani urbanistici al piano di bacino, la convocazione alla conferenza di servizi è fatta dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'ambiente, con la partecipazione di tutti i comuni interessati, del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, delle province e della regione interessata. Il motivato dissenso, espresso nel corso della conferenza da una o più delle amministrazioni convocate, non impedisce allo Stato di assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento, laddove su di essa convenga in sede di conferenza almeno il 75 per cento dei partecipanti; a tal fine al Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino è attribuito un voto ponderato pari al cinquanta per cento dei partecipanti. La determinazione di conclusione positiva del procedimento comporta l'entrata in vigore delle modifiche proposte alle previsioni urbanistiche vigenti.

7. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *f)* *l)* ed *m)* del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento; se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

8. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 31 secondo le procedure di cui ai successivi commi. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure ini-

bitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

9. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 8, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime. Laddove tali misure comportino varianti agli strumenti urbanistici vigenti, si applica la procedura di cui all'ultimo periodo del comma 6.

10. Entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della presente legge, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali: i piani straordinari ricomprendono prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; i piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 7, oltre che con i contenuti di cui alla lettera *d*) del comma 3: ai fini dell'introduzione delle misure di salvaguardia anche in assenza dei piani straordinari, si applica la procedura di cui all'ultimo periodo del comma 6, ma in tale eventualità esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani ovvero dei piani stralcio di cui al comma 8.

11. L'inosservanza del termine del 31 ottobre 1999, per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al comma 10, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree.

12. Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti previsti dall'articolo 17 della presente legge n. 183 del 1989. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate».

4.0.9

SILQUINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura e negli allevamenti)

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole e zootecniche, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge n. 185 del 1992, con le integrazioni e le modifiche di cui al presente articolo.

2. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

3. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle Politiche agricole e Forestali, sentito il parere della Conferenza Unificata.

4. Le aliquote contributive per le misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di Solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.500.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 12.000.000 per ettaro per le colture intensive che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 25.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 250.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole; *e)* fino a lire 2.000.000 per ogni capo di bestiame perduto.

6. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole e zootecniche, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 nonché

per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 è integrata di lire 350 miliardi per l'anno 2001.

7. In deroga all'articolo 3, comma I della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi nei territori delimitati a favore delle aziende agricole e zootecniche sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori delimitati ai sensi della legge n. 185 del 1992.

8. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 sono elevati al 90 per cento. In particolare, i contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 250 milioni.

9. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall'evento alluvionale, è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell'evento alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

10. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi alluvionali, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo alla proprietà a misura e secondo le modalità e i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola.

11. I terreni agricoli il cui costo di ripristino supera il valore tabellare di esproprio di cui alla citata legge n. 865 del 1971, saranno considerati non ripristinabili e indennizzati alla proprietà sulla base del valore medio indicato nella predetta tabella».

4.0.1

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Interventi urgenti e di ripristino in Agricoltura)*

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle infrastrutture, delle opere di irrigazione e delle opere di bonifica, danneggiate dagli eventi alluvionali del 13-16 ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge n. 185 del 1992, con le integrazioni e le modifiche di cui al presente articolo.

2. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrato di Lire 100 miliardi per l'anno 2000.

3. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

4. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di Solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a L. 1.500.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a L. 12.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a L. 25.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a L. 250.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole e delle opere di bonifica.

6. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 nonché per il ripristino delle infrastrutture, delle opere di irrigazione e delle opere di bonifica, danneggiate dagli eventi alluvionali del 13-16 ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della Legge 14 febbraio 1992, n. 185 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura

di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185 è integrata di Lire 350 miliardi per l'anno 2001.

7. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per gli interventi nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, a favore delle aziende agricole situate nei predetti territori non si applica il calcolo della percentuale del 35 per cento.

8. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla normativa vigente, sono elevati al 90 per cento. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 2 lettera e) per il ripristino delle strutture fondiari danneggiate e concedibile fino ad un massimo di lire 250 milioni.

9. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall'evento alluvionale, è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell'evento alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

10. I terreni agricoli nei quali a causa degli eventi alluvionali, il costo di ripristino della coltivabilità superi il valore tabellare medio di esproprio stabilito ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, saranno considerati non ripristinabili e indennizzati alla proprietà sulla base del valore medio indicato nella predetta tabella».

4.0.11

BESSO CORDERO

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-ter.

(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura)

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiate dalle calamità di cui alla precedente articolo 4 e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 e 18 ottobre 2000, individuate ai sensi dell'articolo della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 185 del 1992, con le integrazioni e le modifiche di cui ai decreti legge 24 novembre 1999, con-

vertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22; 19 dicembre 1994 convertito nella legge 16 febbraio 1995, n. 35; 28 agosto 1995 n.364 convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 438 nonché al presente articolo.

2. A tal fine la datazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e integrato, con la legge finanziaria 2001, di lire 100 miliardi per l'anno 2001.

3. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

4. Le aliquote contributive per le misure di pronto intervento prevista dalla vigente legislazione sul Fondo di Solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1 500.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 12.000.0000 per ettaro per le colture intensive che sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 25.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali:

d) fino a lire 250.000.000 per i ripristini, a base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

6. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185, con le modificazioni e le integrazioni di cui ai decreti legge 24 novembre 1999, convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22; 19 dicembre 1994 convertito nella legge 16 febbraio 1995, n. 35; 28 agosto 1995 n.364 convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 438 nonché al presente articolo.

7. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata, con la legge finanziaria 2001, di lire 350 miliardi per l'anno 2001.

8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 85, gli interventi nei territori delimitati a favore delle aziende agricole sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori delimitati ai sensi della legge n. 185 del 1992.

9. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono elevati al 90 per cento. In particolare, contributi in conto capitale

per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate sono concedibili fino ad un massimo di lire 250 milioni.

10. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall'evento alluvionale, è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell'evento alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

11. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi alluvionali, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo alla proprietà nella misura e secondo le modalità e i criteri fissati degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola.

12. Terreni agricoli il cui costo di ripristino supera il valore tabellare di esproprio di cui alla citata legge n. 865 del 1971, saranno considerati non ripristinabili e indennizzati sulla base del valore medio indicato nella predetta tabella».

4.0.12

CECCATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura)

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge n. 185 del 1992, con le integrazioni e le modifiche di cui al presente articolo.

2. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e integrato di lire 10 miliardi per l'anno 2000.

3. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sentito il parere della Conferenza Unificata.

4. Le aliquote contributive per le misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione su, Fondo di Solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento;

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.500.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 12.000.000 per ettaro per le colture intensive che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 25 000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 250.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

6. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della Legge 14 febbraio 1992, n. 185 con le modificazioni e le integrazioni di cui ai presente articolo. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185 è integrata di lire 350 miliardi per l'anno 2001.

7. In deroga all'articolo 3, comma 1 della Legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi nei territori delimitati a favore delle aziende agricole sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori delimitati ai sensi della legge 185/92.

8. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 sono elevati al 90 per cento. In particolare, i contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 250 milioni.

9. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall'evento alluvionale, concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell'evento alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

10. Nei comuni nei quali) a causa degli eventi alluvionali, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo alla proprietà nella misura e secondo le modalità e i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifi-

cazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola.

11. I terreni agricoli il cui costo di ripristino supera il valore tabellare di esproprio di cui alla citata legge n. 865/71, saranno considerati non ripristinabili e indennizzati alla proprietà sulla base del valore medio Indicato nella predetta tabella».

4.0.13

PREIONI, BRIGNONE, LEONI, PERUZZOTTI, COLLA

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Interventi urgenti e di ripristino in agricoltura)

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della L. 185/92, con le integrazioni e le modifiche di cui al presente articolo.

2. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e integrato di Lire 100 miliardi per l'anno 2000.

3. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sentito il parere della Conferenza Unificata.

4. Le aliquote contributive per le misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di Solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.500.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 12.000.000 per ettaro per le colture intensive che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 25.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 250.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole

6. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della Legge 14 febbraio 1992, n. 185 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185 è integrata di Lire 350 miliardi per l'anno 2001.

7. In deroga all'articolo 3, comma 1 della Legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi nei territori delimitati a favore delle aziende agricole sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori delimitati ai sensi della legge 185/92.

8. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 sono elevati al 90 per cento. In particolare, i contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 250 milioni.

9. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall'evento alluvionale, è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell'evento alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

10. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi alluvionali, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo alla proprietà nella misura e secondo le modalità e i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola.

11. I terreni agricoli il cui costo di ripristino supera il valore tabellare di esproprio di cui alla citata legge n. 865/1971, saranno considerati non ripristinabili e indennizzati alla proprietà sulla base del valore medio indicato nella predetta tabella.

4.0.14

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

*Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:***«Art. 4-ter.***(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)*

1. Le regioni sono tenute a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonchè a riservare tutte le unità abitative in edilizia agevolata destinate alla locazione, per l'assegnazione prioritaria, anche ai fini del temporaneo trasferimento, a favore di soggetti la cui abitazione risulti distrutta o inabitabile a causa degli eventi calamitosi di cui al comma 1.

2. Al fine di far fronte all'aggravato fabbisogno di abitazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata tutte le risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti, contabilizzate a cura del Ministero dei lavori pubblici entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè tutte le disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, al netto delle somme necessarie agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi urgenti sul proprio patrimonio, vengono rese immediatamente disponibili a favore delle regioni che dovranno approvare il relativo programma di localizzazioni entro i successivi 60 giorni.

3. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulta sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune, sono revocati ed i relativi finanziamenti sono immediatamente attribuiti alle regioni per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata prioritariamente destinati alla medesima finalità.

4. I prefetti territorialmente competenti possono avvalersi, d'intesa con i comuni interessati, anche degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche ed amministrative finalizzate alla sollecita realizzazione degli interventi edilizi».

4.0.15

PREIONI, BRIGNONE, LEONI, PERUZZOTTI, COLLA

*Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:***«Art. 4-ter.***(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)*

1. Le regioni sono tenute a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonchè a riservare tutte le unità abitative in edilizia agevolata destinate alla locazione, per l'assegnazione prioritaria, anche ai fini del temporaneo trasferimento, a favore di soggetti la cui abitazione risulti distrutta o inabitabile a causa degli eventi calamitosi di cui al comma 1.

2. Al fine di far fronte all'aggravato fabbisogno di abitazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata tutte le risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti, contabilizzate a cura del Ministero dei lavori pubblici entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè tutte le disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, al netto delle somme necessarie agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi urgenti sul proprio patrimonio, vengono rese immediatamente disponibili a favore delle regioni che dovranno approvare il relativo programma di localizzazioni entro i successivi 60 giorni.

3. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulta sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune, sono revocati ed i relativi finanziamenti sono immediatamente attribuiti alle regioni per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata prioritariamente destinati alla medesima finalità.

4. I prefetti territorialmente competenti possono avvalersi, d'intesa con i comuni interessati, anche degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche ed amministrative finalizzate alla sollecita realizzazione degli interventi edilizi».

4.0.16

CECCATO

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Le regioni sono tenute a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonchè a riservare tutte le unità abitative in edilizia agevolata destinate alla locazione, per l'assegnazione prioritaria, anche ai fini del temporaneo trasferimento, a favore di soggetti la cui abitazione risulti distrutta o inabitabile a causa degli eventi calamitosi di cui al comma 1.

2. Al fine di far fronte all'aggravato fabbisogno di abitazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata tutte le risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti, contabilizzate a cura del Ministero dei lavori pubblici entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè tutte le disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, al netto delle somme necessarie agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi urgenti sul proprio patrimonio, vengono rese immediatamente disponibili a favore delle regioni che dovranno approvare il relativo programma di localizzazioni entro i successivi 60 giorni.

3. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulta sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune, sono revocati ed i relativi finanziamenti sono immediatamente attribuiti alle regioni per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata prioritariamente destinati alla medesima finalità.

4. I prefetti territorialmente competenti possono avvalersi, d'intesa con i comuni interessati, anche degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche ed amministrative finalizzate alla sollecita realizzazione degli interventi edilizi».

4.0.17

SILIQUNI

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Le regioni sono tenute a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonchè a riservare tutte le unità abitative in edilizia agevolata destinate alla locazione, per l'assegnazione prioritaria, anche ai fini del temporaneo trasferimento, a favore di soggetti la cui abitazione risulti distrutta o inabitabile a causa degli eventi calamitosi di cui al comma 1.

2. Al fine di far fronte all'aggravato fabbisogno di abitazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata tutte le risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti, contabilizzate a cura del Ministero dei lavori pubblici entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè tutte le disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, al netto delle somme necessarie agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi urgenti sul proprio patrimonio, vengono rese immediatamente disponibili a favore delle regioni che dovranno approvare il relativo programma di localizzazioni entro i successivi 60 giorni.

3. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulta sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune, sono revocati ed i relativi finanziamenti sono immediatamente attribuiti alle regioni per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata prioritariamente destinati alla medesima finalità.

4. I prefetti territorialmente competenti possono avvalersi, d'intesa con i comuni interessati, anche degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche ed amministrative finalizzate alla sollecita realizzazione degli interventi edilizi».

4.0.18

PERUZZOTTI, LEONI, BRIGNONE, COLLA, PREIONI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articolo 1, 2, 2-bis, 2-ter, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 4, 4-bis, 6, 7, 8, 9, 12, 12-quater, 12-sexies, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai comuni delle regioni Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, danneggiati dalle alluvioni verificatesi nei mesi di giugno e di ottobre 2000, come individuati dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente articolo il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1° ottobre 2000 ed il 30 settembre 2001.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno delegati per il coordinamento della protezione civile, sono disposte le sospensioni e le proroghe dei termini, come individuate dall'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui al presente articolo.

5. Per l'attuazione del presente articolo sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 1.000 miliardi con decorrenza dagli anni 2001 e 2002. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio».

4.0.19

PIANETTA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva
per la regione Valle d'Aosta)*

1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 16 ottobre 2000, erano residenti e avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, sono sospesi dalla medesima data e sino al 31 dicembre 2001, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Sono, inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 16 ottobre e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresì, sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica di dichiarazioni e di versamenti effettuati dai contribuenti sono disciplinate con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini, anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto. Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente comma, il compimento dei relativi adempimenti non dà luogo all'applicazione di sanzioni per il periodo di sospensione dei termini.

2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già emessi e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'applicazione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.

3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile se già incorporati ed in servizio alla data del 16 ottobre 2000, sono, a domanda, posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. I soggetti non ancora incorporati relativamente agli scaglioni degli anni 2000 e 2001, a domanda, sono dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile».

4.0.20

PIANETTA

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Misure di sostegno straordinario al reddito)

1. Ai lavoratori dipendenti privati – compresi gli apprendisti – e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro di datori di lavoro operanti alla data del 16 ottobre 2000 nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto degli eventi calamitosi dell'alluvione di ottobre, è corrisposta un'indennità per il periodo di sospensione o riduzione del lavoro pari al trattamento straordinario di integrazione previsto dalla vigente legislazione. L'indennità, esente da contributo addizionale, è riconosciuta sino al 15 marzo 2001».

4.0.21

PIANETTA

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

(Ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministero dei trasporti d'intesa con l'azienda della Ferrovie spa predispone uno studio preliminare di massima comparativo tra i costi e i tempi necessari al ripristino del vecchio tracciato ferroviario Aosta-Chivasso e l'ipotesi di un

ammodernamento della linea con rettificazione, elettrificazione e raddoppio dei binari».

Art. 5.

5.1

IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, PAROLA, STANISCIÀ, LOMBARDI SATRIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 4 comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare o al servizio civile per gli anni 2000 e 2001, se già incorporati ed in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto sono, a domanda, collocati in congedo anticipato. I soggetti non ancora incorporati o in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o al servizio civile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, con ordinanza di Protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati.

5.2

DONDEYNAZ

Al comma 1 dopo le parole: «regione Calabria» inserire le seguenti: «Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna».

5.3

MIGNONE, BRUNO GANERI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I soggetti interessati al servizio militare per gli anni 2000, 2001, 2002 residenti nei comuni di Basilicata, Calabria, Campania colpiti

dal sisma del 1998, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, e che non sono stati ricostruite, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato».

5.4

LOMBARDI SATRIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle zone colpite dalle calamità naturali, le disposizioni previste dall'articolo 48-ter del regio decretoi 30 gennaio 1941, n. 12 di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 divengono efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.5

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Sono altresì sospesi sino al 30 aprile 2001 tutti i termini attinenti procedimento monitori, esecutivi e fallimentari, nonché l'esecutibilità di provvedimenti giudiziari di giustizia ordinaria ove risulti convenuto un soggetto residente nei comuni interessati dagli eventi calamitosi del settembre-ottobre 2000. La sospensione dei termini dovrà essere richiesta dall'interessato mediante istanza all'Autorità giudiziaria competente con allegata attestazione, rilasciata dal comune interessato dall'evento calamitoso.

4-ter. Per gli Enti locali dei territori colpiti dall'evento alluvionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2000 – Dipartimento «Protezione civile» – la decadenza di cui all'articolo 134, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non opera fino al 30 giugno 2001.

4-quater. I titolari di imprese artigiane e commerciali, compresi i familiari iscritti nelle relative gestioni previdenziali, che hanno subito un danno superiore a lire 50 milioni, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziale per un periodo massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi del

settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo».

5.6

CECCATO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Sono altresì sospesi sino al 30 aprile 2001 tutti i termini attinenti procedimento monitori, esecutivi e fallimentari, nonché l'esecutibilità di provvedimenti giudiziari di giustizia ordinaria ove risulti convenuto un soggetto residente nei comuni interessati dagli eventi calamitosi del settembre-ottobre 2000. La sospensione dei termini dovrà essere richiesta dall'interessato mediante istanza all'Autorità giudiziaria competente con allegata attestazione, rilasciata dal comune interessato dall'evento calamitoso.

4-ter. Per gli Enti locali dei territori colpiti dall'evento alluvionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2000 – Dipartimento «Protezione civile» – la decadenza di cui all'articolo 134, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non opera fino al 30 giugno 2001».

5.7

SILIQUNI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Sono altresì sospesi sino al 30 aprile 2001 tutti i termini attinenti procedimento monitori, esecutivi e fallimentari, nonché l'esecutibilità di provvedimenti giudiziari di giustizia ordinaria ove risulti convenuto un soggetto residente nei comuni interessati dagli eventi calamitosi del settembre-ottobre 2000. La sospensione dei termini dovrà essere richiesta dall'interessato mediante istanza all'Autorità giudiziaria competente con allegata attestazione, rilasciata dal comune interessato dall'evento calamitoso.

4-ter. Per gli Enti locali dei territori colpiti dall'evento alluvionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2000 – Dipartimento «Protezione civile» – la decadenza di cui all'articolo 134, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non opera fino al 30 giugno 2001».

5.9

PREIONI, BRIGNONE, LEONI, PERUZZOTTI, COLLA PREIONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Sono altresì sospesi sino al 30 aprile 2001 tutti i termini attinenti procedimento monitori, esecutivi e fallimentari, nonché l'esecutibilità di provvedimenti giudiziari di giustizia ordinaria ove risulti convenuto un soggetto residente nei comuni interessati dagli eventi calamitosi del settembre-ottobre 2000. La sospensione dei termini dovrà essere richiesta dall'interessato mediante istanza all'Autorità giudiziaria competente con allegata attestazione, rilasciata dal comune interessato dall'evento calamitoso.

4-ter. Per gli Enti locali dei territori colpiti dall'evento alluvionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2000 – Dipartimento «Protezione civile» – la decadenza di cui all'articolo 134, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non opera fino al 30 giugno 2001».

5.8

SILQUINI

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo).

5.0.1

CARCARINO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis**

1. Al fine di attuare quanto disposto all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 13, convertito con modificazioni della legge 13 luglio 1999, n. 226, al Dipartimento della protezione civile viene concesso il diritto di opzione, da esercitarsi entro 60 giorni. Dalla data di approvazione della presente legge, sul complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile, inserito con decreto interministeriale nell'elenco di immobili di proprietà di enti previdenziali pubblici da dismettere ai sensi della legge

28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, a d un prezzo pari al valore a base d'asta definito dallo stesso decreto interministeriale, incrementato al 10 per cento».

5.0.2

CECCATO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure straordinarie per il personale nella gestione dell'emergenza e della messa in sicurezza)

1. Per le finalità di cui al presente articolo, le Regioni possono:

a) assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine possono essere utilizzate graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici o elenchi formulati con la collaborazione di Università, Enti pubblici di ricerca, Ordini professionali e agenzie specializzate in ricerca e selezione del personale;

b) stipulare contratti per la fornitura di lavoro temporaneo secondo la disciplina della legge n. 196 del 1997;

c) prorogare di ulteriori tre anni i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento delle attività ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998.

2. L'esperienza acquisita nello svolgimento dell'attività oggetto del presente decreto o in attività svolte in occasione di precedenti interventi di emergenza di protezione civile con contratti a tempo determinato può costituire:

a) requisito preferenziale per la stipula di contratti di formazione e lavoro in caso di attività inferiore a un anno;

b) titolo per la partecipazione a concorsi riservati che l'amministrazione ritenga di indire in caso di attività non inferiore a tre anni.

3. Al personale dipendente, compreso quello assunto a tempo determinato anche con contratto privatistico, impiegato a supporto in attività di protezione civile e in attività di messa in sicurezza del territorio e di ripristino danni, nonchè alle unità assunte ai sensi del presente articolo, possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, in deroga alle vigenti disposizioni, nel limite di 50 ore individuali mensili.

4. Al personale dirigente e a quello in posizione organizzativa A, B e C ai sensi del nuovo ordinamento professionale, in relazione all'attività

svolta e connessa agli eventi alluvionali, può essere corrisposto un compenso forfettario».

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 100 miliardi per il 2000, in lire 100 miliardi per il 2001, in lire 100 miliardi per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

5.0.3

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure straordinarie per il personale nella gestione dell'emergenza e della messa in sicurezza)

1. Per le finalità di cui al presente articolo, le Regioni possono:

a) assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine possono essere utilizzate graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici o elenchi formulati con la collaborazione di Università, Enti pubblici di ricerca, Ordini professionali e agenzie specializzate in ricerca e selezione del personale;

b) stipulare contratti per la fornitura di lavoro temporaneo secondo la disciplina della legge n. 196 del 1997;

c) prorogare di ulteriori tre anni i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento delle attività ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, convertito nella legge n. 267 del 1998, nonché ai sensi del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito nella legge n. 61 del 1998.

2. L'esperienza acquisita nello svolgimento dell'attività oggetto del presente decreto o in attività svolte in occasione di precedenti interventi di emergenza di protezione civile con contratti a tempo determinato può costituire:

a) requisito preferenziale per la stipula di contratti di formazione e lavoro, anche in deroga ai limiti di età, in caso di attività inferiore a un anno;

b) titolo per la partecipazione a concorsi riservati che l'amministrazione ritenga di indire in caso di attività non inferiore a tre anni.

3. Al personale dipendente, compreso quello assunto a tempo determinato anche con contratto privatistico, impiegato a supporto in attività di protezione civile e in attività di messa in sicurezza del territorio e di ripristino danni, nonché alle unità assunte ai sensi del presente articolo, possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, in deroga alle vigenti disposizioni, nel limite di 50 ore individuali mensili.

4. Al personale dirigente e a quello in posizione organizzativa A, B e C ai sensi del nuovo ordinamento professionale, in relazione all'attività svolta e connessa agli eventi alluvionali, può essere corrisposto un compenso forfettario.

5. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 2000, si fa fronte mediante incremento delle imposte erariali su giochi e scommesse in modo da garantire il relativo gettito. Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce l'entità delle variazioni di imposte. Le amministrazioni locali sono autorizzate ad assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a anni. A tal fine possono essere utilizzate graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici elenchi formulati con la collaborazione di Università, Enti pubblici di ricerca, ordini professionali e agenzie specializzate in ricerca e selezione del personale».

5.0.4

SILIQUNI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure straordinarie per il personale nella gestione dell'emergenza e della messa in sicurezza)

1. Per le finalità di cui al presente articolo, le Regioni possono:

a) assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine possono essere utilizzate graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici o elenchi formulati con la collaborazione di Università, Enti pubblici di ricerca, Ordini professionali e agenzie specializzate in ricerca e selezione del personale;

b) stipulare contratti per la fornitura di lavoro temporaneo secondo la disciplina della legge n. 196 del 1997;

c) prorogare di ulteriori tre anni i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento delle attività ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998.

2. L'esperienza acquisita nello svolgimento dell'attività oggetto del presente decreto o in attività svolte in occasione di precedenti interventi di emergenza di protezione civile con contratti a tempo determinato può costituire:

a) requisito preferenziale per la stipula di contratti di formazione e lavoro in caso di attività inferiore a un anno;

b) titolo per la partecipazione a concorsi riservati che l'amministrazione ritenga di indire in caso di attività non inferiore a tre anni.

3. Al personale dipendente, compreso quello assunto a tempo determinato anche con contratto privatistico, impiegato a supporto in attività di protezione civile e in attività di messa in sicurezza del territorio e di ripristino danni, nonché alle unità assunte ai sensi del presente articolo, possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, in deroga alle vigenti disposizioni, nel limite di 50 ore individuali mensili.

4. Al personale dirigente e a quello in posizione organizzativa A, B e C ai sensi del nuovo ordinamento professionale, in relazione all'attività svolta e connessa agli eventi alluvionali, può essere corrisposto un compenso forfettario».

5. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

5.0.5

BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI, LEONI, PREIONI, COLLA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure straordinarie per il personale nella gestione dell'emergenza e della messa in sicurezza)

1. Per le finalità di cui al presente articolo, le Regioni possono:

a) assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine possono essere utilizzate gra-

duatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici o elenchi formulati con la collaborazione di Università, Enti pubblici di ricerca, Ordini professionali e agenzie specializzate in ricerca e selezione del personale;

b) stipulare contratti per la fornitura di lavoro temporaneo secondo la disciplina della legge n. 196 del 1997;

c) prorogare di ulteriori tre anni i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento delle attività ai sensi del decreto legge n. 180 del 1998.

2. L'esperienza acquisita nello svolgimento dell'attività oggetto del presente decreto o in attività svolte in occasione di precedenti interventi di emergenza di protezione civile con contratti a tempo determinato può costituire:

a) requisito preferenziale per la stipula di contratti di formazione e lavoro in caso di attività inferiore a un anno;

b) titolo per la partecipazione a concorsi riservati che l'amministrazione ritenga di indire in caso di attività non inferiore a tre anni.

3. Al personale dipendente, compreso quello assunto a tempo determinato anche con contratto privatistico, impiegato a supporto in attività di protezione civile e in attività di messa in sicurezza del territorio e di ripristino danni, nonché alle unità assunte ai sensi del presente articolo, possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, in deroga alle vigenti disposizioni, nel limite di 50 ore individuali mensili.

4. Al personale dirigente e a quello in posizione organizzativa A, B e C ai sensi del nuovo ordinamento professionale, in relazione all'attività svolta e connessa agli eventi alluvionali, può essere corrisposto un compenso forfettario».

5.0.6

BRIGNONE, PERUZZOTTI, LEONI, COLLA, PREIONI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I benefici previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono estesi ai comuni danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di giugno e di ottobre 2000».

5.0.7

BRIGNONE, LEONI, PERUZZOTTI, COLLA, PREIONI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994 la regione Piemonte può concedere ai proprietari contribuiti al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimate in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, presenti per l'anno 1999 sui capitoli di bilancio dei Comuni interessati, e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza dai 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. I Comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire l'onere della demolizione a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquistate al patrimonio indisponibile dei Comuni medesimi».

5.0.8

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di ricostruzione post-terremoto, il personale assunto con incarico a tempo determinato per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 e alla lettera a), comma 3, dell'articolo 15 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998 n. 61, può essere assunto a tempo indeterminato, previa selezione pubblica, secondo le norme ordinamentali dei singoli enti.

2. Le Regioni, previa intesa con gli Enti Locali, stabiliscono i criteri per assicurare la mobilità tra enti del personale da assumere, in relazione alle disponibilità di organico esistenti in ciascuno di essi.

3. Le Regioni e gli Enti locali possono utilizzare le disponibilità derivanti dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito in legge 30 marzo 1998 n. 61, come modificato dall'articolo 3, comma 3-*octies*, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226.

5.0.9

BRIGNONE, COLLA, PREIONI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi urgenti a favore della provincia di Cuneo danneggiata dalle calamità idrogeologiche di giugno e ottobre 2000)

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, ai titolari delle imprese industriali, agricole, artigianali, commerciali, di servizi turistico alberghiere, danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nella provincia di Cuneo nei mesi di giugno e ottobre 2000 è concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di lire 300 milioni, per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle proprie attività. Il medesimo contributo è concesso alle medesime categorie di imprese della provincia di Cuneo situate in zone ad alto rischio idrogeologico, anche se non direttamente interessate dagli eventi alluvionali di cui al precedente periodo, per rilocalizzare in condizioni di sicurezza le proprie attività.

2. Al fine di consentire la riduzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori della provincia di Cuneo, in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di giugno e di ottobre 2000, è concesso alla provincia di Cuneo un contributo di lire 15 miliardi per l'anno 2000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 5».

Art. 6.**6.1**

IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, PAROLA, STANISCIÀ,
LOMBARDI SATRIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 180 del 1998 è prorogata per un periodo di due anni».

6.2

RONCHI, BORTOLOTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a due anni» con le parole: «non superiore a quattro anni, scelti anche tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche o delle società per azioni a capitale interamente pubblico».

6.3

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998, così come convertito nella legge n. 267 del 1998 aggiungere "nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato pubblicato il progetto di piano stralcio, il termine è fissato al 31 gennaio 2001"».

4. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono prorogati di due anni.

6.4

RONCHI, BORTOLOTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attività relative all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso delle Amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali, sono acqui-

site e rese disponibili a tutte le Amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli *standard* definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato d'intesa con la conferenza Stato-Regioni».

6.0.1

VEGAS, PICCIONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1
e successive modificazioni)*

1. All'articolo 1, comma 4-ter dopo le parole: "obiettivo 1" sono inserite le seguenti: "È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto legge n. 547 del 23 settembre 1994, convertito con modificazioni con la legge n. 644 del 22 novembre 1994"».

6.0.2

CARPINELLI, FERRANTE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le Regioni e gli Enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, sono autorizzate, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale come sopra assunto, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente norma, gli Enti di cui al comma 1 provvederanno mediante utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 14, comma 14 della legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, proroghe ed integrazioni, fin quando disponibili».

6.0.3

MASCIONI, CAPALDI, DE GUIDI, FERRANTE, CARPINELLI, CASTELLANI, CAPONI, CALVI, SEMENZATO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I termini previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, già prorogati dall'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, aggiorna conseguentemente i termini previsti dal decreto ministeriale 28 settembre 1998, n. 499 già aggiornati dall'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'Interno del 31 maggio 1999, n. 2991.

3. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui contratti dalle Regioni Umbria e Marche ai sensi del comma 8 dell'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61».

6.0.4

MASCIONI, CAPALDI, DE GUIDI, FERRANTE, CARPINELLI, CASTELLANI, CAPONI, CALVI, SEMENZATO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente comma:

6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle Regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera *a*) i Presidenti-Funzionari delegati possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle Regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione Europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale».

6.0.5

MASCIONI, CAPALDI, DE GUIDI, FERRANTE, CARPINELLI, CASTELLANI, CAPONI, CALVI, SEMENZATO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 61 del 1998, e come successivamente modificato con l'articolo 3, comma 3-*decies*, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole «1998, 1999 e 2000» e le parole «31 dicembre 2000» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «1998, 1999, 2000, 2001» e «31 dicembre 2001».

6.0.6

MASCIONI, CAPALDI, DE GUIDI, FERRANTE, CARPINELLI, CASTELLANI, CAPONI, CALVI, SEMENZATO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, al comma 6, dopo le parole "si sostituiscono ai proprietari" sono aggiunte le seguenti: "e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, a consorzi inadempimenti";

b) all'articolo 4, dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto il seguente: "7-*bis*1) In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-*bis* e al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente predetto termine, la Regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario *ad acta*".

6.0.7

MASCIONI, CAPALDI, DE GUIDI, FERRANTE, CARPINELLI, CASTELLANI, CAPONI, CALVI, SEMENZATO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 2, comma 3, lettera e), ultimo periodo dopo le parole: "anche le opere" sono aggiunte le seguenti: "per il recupero funzionale degli edifici, nonché quelle"».

6.0.8

MASCIONI, CAPALDI, DE GUIDI, FERRANTE, CARPINELLI, CASTELLANI, CAPONI, CALVI, SEMENZATO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 4, dopo il comma 5, aggiungere il seguente "5-1) Per gli enti religiosi e moerali senza fini di lucro il contributo è fissato nella misura del 50 per cento del costo sopradetto, indipendentemente dal reddito dichiarato"».

6.0.9

MASCIONI, CAPALDI, DE GUIDI, FERRANTE, CASTELLANI, CAPONI, CALVI, SEMENZATO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 14, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente "14-1.

Per assicurare la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, il periodo massimo di tre anni previsto per le assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato di cui al comma 14 può essere prorogato di ulteriori tre anni. Rimane altresì confermata la possibilità di utilizzare le disponibilità derivanti dalle risorse di cui all'articolo in titolo».

Art. 7.

7.1

IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, PAROLA, STANISCIÀ,
LOMBARDI SATRIANI

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «del personale e».

7.2

IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, PAROLA, STANISCIÀ
LOMBARDI SATRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Agenzia di Protezione civile di cui al capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'avvio del proprio funzionamento provvede, nell'ambito delle disponibilità di organico e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1, previa verifica dell'attività svolta nell'ambito del Dipartimento della protezione civile. Il personale di cui al presente comma mantiene i diritti di natura giuridica ed economica antecedentemente maturati».

7.3

IULIANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato di diritto privato rinnovabili con il personale di cui all'articolo 4, dell'ordinanza 5 maggio 1998, n. 2786 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, fino ad un massimo di 25 unità. Al relativo onere, valutato in 1.100 milioni all'anno, a decorrere dall'anno

2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la Protezione civile».

7.4

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contatti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo *ex Italteke Sirap* e da lavori socialmente utili già formati dall'Agenzia nazionale di protezione civile, la Regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, articolo 1».

7.0.1

RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis

1. In favore delle Regioni Calabria, Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000 si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito in legge 16 febbraio 1995, n. 35. Il tasso di interesse previsto per le imprese beneficiarie dei finanziamenti dell'articolo 2, comma 4 della predetta legge è modificato con decreto del Ministro del tesoro in relazione al più favorevole andamento dei tassi di interessi intervenuto nell'ultimo quinquennio.

Art. 7-ter.

1. Nel titolo del decreto-legge 12 ottobre 2000 le parole "della regione Calabria» sono sostituite dalla seguenti: "delle regioni Calabria, Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Veneto"».

7.0.2

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento deD'emergenza nelle regioni del nord-Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonchè per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione)

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4 quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-*quinquies*, del decreto legge 31 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2 della medesima legge 16 febbraio 1995, n. 35, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni⁷ dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione del fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto

legge 18 novembre 1966, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito Centrale Spa.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-*quinquies*, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, comprenderà un periodo massimo di preammortamento di 3 anni a decorrere dalla data della prima erogazione.

5. Nei limiti delle risorse assegnate, i finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, comprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzate, possono accedere ai finanziamenti di cui medesimo articolo 4-*quinquies*, nei limiti delle risorse assegnate, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, La Regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di due miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere rassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle

risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni».

7.0.3

BRIGNONE, PREIONI, LEONI, PERUZZOTTI, COLLA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento deD'emergenza nelle regioni del nord-Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione)

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4 quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-quinquies, del decreto legge 31 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2 della medesima legge 16 febbraio 1995, n. 35, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni⁷ dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione del fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 di-

cembre 1966, n. 1142 resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito Centrale spa.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-*quinquies*, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, comprenderà un periodo massimo di preammortamento di 3 anni a decorrere dalla data della prima erogazione.

5. Nei limiti delle risorse assegnate, i finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzate, possono accedere ai finanziamenti di cui medesimo articolo 4-*quinquies*, nei limiti delle risorse assegnate, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, La Regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di due miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere rassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*

del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni».

7.0.4

SILIQUNI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento deD'emergenza nelle regioni del nord-Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonchè per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione)

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4 quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-*quinquies*, del decreto legge 31 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2 della medesima legge 16 febbraio 1995, n. 35, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni⁷ dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione del fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito Centrale Spa.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-*quinquies*, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, comprenderà un periodo massimo di preammortamento di 3 anni a decorrere dalla data della prima erogazione.

5. Nei limiti delle risorse assegnate, i finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzate, possono accedere ai finanziamenti di cui medesimo articolo 4-*quinquies*, nei limiti delle risorse assegnate, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, La Regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di due miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere rassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni».

7.0.5

CECCATO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento deD'emergenza nelle regioni del nord-Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione)

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4 quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-*quinquies*, del decreto legge 31 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2 della medesima legge 16 febbraio 1995, n. 35, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni⁷ dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione del fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito Centrale spa.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-*quinquies*, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, comprenderà un periodo massimo di preammortamento di 3 anni a decorrere dalla data della prima erogazione.

5. Nei limiti delle risorse assegnate, i finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzate, possono accedere ai finanziamenti di cui medesimo articolo 4-*quinquies*, nei limiti delle risorse assegnate, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, La Regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di due miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere rassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni».

7.0.6

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento deD'emergenza nelle regioni del nord-Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione)

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4 quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-*quinquies*, del decreto legge 31 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2 della medesima legge 16 febbraio 1995, n. 35, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni⁷ dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione del fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale spa ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito Centrale spa.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-*quinquies*, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, comprenderà un periodo massimo di preammortamento di 3 anni a decorrere dalla data della prima erogazione.

5. Nei limiti delle risorse assegnate, i finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzate, possono accedere ai finanziamenti di cui medesimo articolo 4-*quinquies*, nei limiti delle risorse assegnate, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, La Regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di due miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere rassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni».

7.0.7

DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga termini)

a) Il termine previsto dall'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è sostituito dal seguente: "31 agosto 2001".

b) Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

c) È prorogata di tre mesi la scadenza prevista all'articolo 2, comma 7, del bando di gara per la realizzazione di interventi sperimentali di edilizia sovvenzionata inseriti nell'ambito dei programmi di recupero urbano denominati "contratti di quartiere", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1998, n. 24».

7.0.8

DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-ter

(Valle d'Aosta)

1. L'attuazione della presente legge avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della Regione autonoma Valle di Aosta e relative norme di attuazione e dell'articolo 16 della legge n. 222 del 24 febbraio 1992».

7.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140)

1. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziatisi sotto il vigore e ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579 e della legge 28 dicembre 1995, n. 459, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi».

7.0.10

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni)

1. All'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo le parole: «, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496», aggiungere le seguenti: «nonché per le funzioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,»;

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-*bis*. Per la finalità e le procedure previste dal comma 3 del presente articolo e dal primo periodo del comma 14 dell'articolo 14, possono essere utilizzati, nel limite del 4 per cento, i fondi assegnati alla regione siciliana di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni, per un ulteriore periodo di tre anni, rinnovabile».

Tit. 1

Tit. 1

PIANETTA

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «della regione Calabria», con le seguenti: «delle regioni Calabria e Valle d'Aost».

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

232^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4336-B) Misure in materia fiscale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore PAPPALARDO illustra il provvedimento in titolo, che costituisce un disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2000, su cui la Giunta ha già espresso, in prima lettura, parere favorevole.

Rilevando che, fra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, gli unici aspetti che attengono ai profili di competenza della Giunta sono costituiti dai nuovi articoli 52 e 53, concernenti disposizioni in materia IVA, che non presentano elementi di contrasto con la normativa comunitaria, l'oratore propone quindi di esprimere parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del relatore.

(4498) TAPPARO ed altri. - Norme per il riconoscimento del ruolo e delle funzioni dei riparatori di elettrodomestici

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Il relatore MANZI illustra il provvedimento in titolo il quale è volto ad integrare la legge n. 46 del 1990, sulle norme per la sicurezza degli impianti, e le altre disposizioni attinenti alla sicurezza domestica al fine di prevenire gli incidenti derivanti dall'errata riparazione e manutenzione degli elettrodomestici e non ascrivibili alle case costruttrici. Tale fine viene perseguito attraverso una più rigorosa procedura di accertamento

dei requisiti tecnico-professionali che devono essere posseduti dai riparatori di elettrodomestici, con l'istituzione di un Registro nazionale delle imprese abilitate e di apposite commissioni provinciali presso ogni Camera di commercio.

Il relatore – pur condividendo l'obiettivo di prevenire l'esercizio abusivo della professione che determina problemi di sicurezza oltre che distorsioni in un importante settore economico – esprime talune perplessità sul procedimento delineato dal provvedimento in titolo che, oltre a trascurare eventuali profili di competenza delle regioni, appare volto ad introdurre barriere di natura burocratica contrastanti con gli orientamenti dell'Unione europea, la quale tende a liberalizzare l'accesso alle professioni e il diritto di stabilimento.

Precisando che i suddetti rilievi attengono prevalentemente al merito del provvedimento l'oratore propone infine di esprimere parere favorevole con le osservazioni menzionate.

Il senatore PAPPALARDO condivide le osservazioni espresse dal relatore e sottolinea come esse attengano specificamente ai profili di competenza della Giunta. Essa ha già espresso i propri rilievi in passato a proposito di analoghi provvedimenti concernenti l'istituzione di albi professionali, essenzialmente volti a introdurre un assetto di natura corporativa caratterizzata da vincoli che rendono difficile l'accesso alla professione e che si pongono in contrasto con gli orientamenti comunitari.

L'obiettivo di rafforzare la sicurezza potrebbe invece essere perseguito con un più rigoroso accertamento del possesso dei requisiti necessari all'atto dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il presidente BEDIN propone, in conformità con l'orientamento assunto dalla Giunta in casi analoghi, di esprimere un parere condizionato alla soppressione delle disposizioni che, costituendo delle barriere all'accesso alla professione ed al diritto di stabilimento, violano il diritto comunitario.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti, nei termini emersi dal dibattito.

(4594) *Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete*

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 2^a Commissione: favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il Presidente relatore BEDIN ricorda che nella seduta di ieri ha illustrato il provvedimento in titolo proponendo di esprimere un parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti volti a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1, che appare in contrasto con la normativa comu-

nitaria sulla concorrenza e con le eventuali attribuzioni delle istituzioni dell'Unione europea e degli altri Stati membri in quanto destinato a produrre degli effetti sulla registrazione di siti nell'ambito di domini di competenza non italiana. Si rende altresì necessaria una modifica dell'articolo 2 volta a stabilire delle forme di collegamento fra l'istituenda anagrafe per la registrazione dei domini nazionali e i corrispondenti organismi di coordinamento a livello europeo e internazionale.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente relatore.

(38) Posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 144 comma 1, del Regolamento e conclusione. Parere all'8ª Commissione: osservazioni favorevoli e proposte di modifica)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 18 ottobre.

Verificata la presenza del numero legale, su proposta del PRESIDENTE la Giunta conferisce mandato al relatore Mignone a redigere osservazioni favorevoli con le proposte di modifica, attinenti all'accesso alla gestione di capacità di infrastruttura da parte di imprese che operano nel settore dei trasporti diverse da quelle ferroviarie, emerse nel dibattito che si è svolto nella precedente seduta.

(40) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 144 comma 1, del Regolamento e conclusione. Parere all'8ª Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 18 ottobre.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente BEDIN propone di conferire mandato al relatore Mignone a redigere un parere favorevole nei termini emersi dall'esposizione del relatore.

La Giunta approva la proposta del Presidente.

MATERIE DI COMPETENZA

Le riunioni della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Lisbona e di Versailles

(Approvazione del Doc. XVI, n. 15)

Il presidente relatore BEDIN, come convenuto nella seduta dello scorso 19 ottobre, propone di presentare all'Assemblea una relazione sulle

COSAC di Lisbona, dello scorso maggio, e di Versailles, del 16 e 17 ottobre scorsi, dei cui esiti i componenti della Giunta sono stati peraltro già informati nelle precedenti sedute. Tale relazione, che darebbe seguito all'analoga relazione presentata lo scorso anno, costituirebbe altresì una risposta a quell'esigenza di maggiore informazione dell'Assemblea sull'attività svolta dalla Giunta che è stata ravvisata in occasione del dibattito in Senato sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere una relazione per l'Assemblea nei termini da questi proposti, tenendo conto del dibattito svoltosi nelle sedute del 19 aprile, dell'11 maggio, del 14, 21 e 22 giugno, del 20, 26 e 27 luglio, del 20 e 27 settembre e del 19 ottobre 2000.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN ricorda che nella seduta dello scorso 12 ottobre il Comitato pareri della Giunta, investito della questione della Carta dei diritti fondamentali per il parere alla 3^a Commissione, ha osservato la necessità di approfondire ulteriormente l'argomento in vista del Consiglio europeo di Nizza. Sulla base dei colloqui intercorsi con il Presidente della suddetta Commissione, Migone, tale approfondimento potrebbe essere oggetto di un'iniziativa congiunta delle due Commissioni.

L'oratore sottolinea inoltre l'esigenza di una risoluta presa di posizione del Parlamento che esprima all'Europa il pressoché unanime o, quantomeno, largamente maggioritario sostegno dell'Italia per la Carta dei diritti fondamentali dopo le minacce dell'onorevole Bossi di portare 250 mila persone a Nizza a manifestare contro la Carta suddetta. Tale documento, peraltro, non costituisce ancora una sorta di Costituzione europea, come polemicamente è stato detto, in quanto la Convenzione di Bruxelles, che lo ha redatto, attenendosi al mandato conferitole dal Consiglio europeo di Colonia, si è limitata a svolgere un'azione ricognitiva dei diritti già riconosciuti nell'ambito dell'Unione ed ha elaborato un articolato che, espressamente, non incide sulle competenze degli Stati membri.

Dopo aver osservato come l'atteggiamento di Bossi, che assume posizioni analoghe a quelle di talune forze di estrema destra europee, appare mirato ad acquisire una propria visibilità nell'ambito della Casa delle libertà, il senatore VERTONE GRIMALDI rileva il carattere superficiale del dibattito in corso in Italia, anche in Parlamento, sul futuro dell'Europa. In altri parlamenti, tra cui quello tedesco, è invece in corso una riflessione ben più approfondita sull'alternativa fra la prospettiva dello *Staatenbund*, la realizzazione una confederazione di Stati, e quella del *Bundesstaat*, la costruzione, cioè, di un unico Stato federale.

Il presidente BEDIN conferma che il prossimo 9 novembre, alle ore 8,30, si svolgerà l'audizione dei rappresentanti del Parlamento europeo alla Conferenza intergovernativa – occasione che offrirà lo spunto per approfondire anche i temi suggeriti dal senatore Vertone – e comunica che l'audizione del Ministro della giustizia, ove questi fosse disponibile, sui progetti di atti comunitari di rispettiva competenza, potrebbe svolgersi il prossimo 8 novembre.

L'oratore comunica altresì che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento di una missione della Giunta nella Repubblica federale iugoslava, cui hanno manifestato la propria disponibilità a prenderne parte i senatori Biasco, Manzi, Mungari e Manzella, che ne è stato il proponente.

Anche i senatori VERTONE GRIMALDI e MIGNONE esprimono la disponibilità a partecipare alla delegazione che si recherà in Jugoslavia.

Il PRESIDENTE, preannunciando che il programma definitivo della suddetta missione verrà definito dopo l'insediamento degli organismi del nuovo parlamento federale iugoslavo, rileva che l'avvio della sessione di bilancio, il prossimo 20 novembre, nella fase che vedrà impegnata soprattutto la 5^a Commissione, potrebbe consentire alla Giunta di svolgere la missione in alcuni Stati membri dell'Unione europea, deliberata lo scorso 27 settembre e poi sospesa aderendo alla richiesta del Presidente del Senato di limitare le missioni che possono interferire con i lavori dell'Assemblea.

La Giunta, pertanto, conferma il mandato affidato al Presidente nelle sedute del 27 luglio e del 27 settembre a richiedere l'autorizzazione a svolgere una visita in Svezia e Gran Bretagna al fine di approfondire le problematiche connesse ai temi delle riforme istituzionali, del futuro della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle prospettive della politica europea in materia di asilo, immigrazione e controlli alle frontiere.

La seduta termina alle ore 9,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame della proposta di documento sullo smaltimento dell'amianto (relatore: senatore Giovanni Iuliano)

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che la proposta in titolo è stata esaminata nelle sedute del 27 luglio e del 13 settembre scorsi; successivamente è emersa la necessità di acquisire ulteriori informazioni sull'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto e si è svolto il 16 ottobre scorso un incontro, a Napoli, del relatore e di alcuni commissari con rappresentanti dei lavoratori e delle compagnie di navigazione.

Invita il senatore Iuliano a prendere la parola, per rendere noti i risultati dell'incontro e suggerire eventuali modifiche al testo già predisposto.

Giovanni IULIANO, *relatore*, precisa che il 16 ottobre scorso, presso la prefettura di Napoli, ha partecipato insieme ai senatori Lubrano di Ricco e Cozzolino all'incontro con i rappresentanti di alcune associazioni sindacali dei lavoratori marittimi – CGIL, CISL, UIL, UGL –, in ordine alla problematiche connesse alla presenza di amianto ed alla relativa bo-

nifica sui natanti operanti nel golfo di Napoli; sono stati anche ascoltati, in ordine alle medesime problematiche estese anche a situazioni presenti sulla terraferma, singoli lavoratori marittimi, facenti per lo più parte dell'associazione fra gli esposti all'amianto; infine sono intervenuti i rappresentanti delle compagnie di navigazione Caremar e Snav operanti nel golfo di Napoli, mentre non sono intervenuti – benché invitati – i rappresentanti di altre compagnie di navigazione. Al termine delle audizioni, i commissari hanno avuto un incontro con il prefetto di Napoli.

Fa presente che sono stati valutati anche gli aspetti tecnici attinenti alla manutenzione dei natanti, con particolare riferimento all'esposizione alle fibre di amianto: i lavoratori hanno espresso le loro preoccupazioni sotto l'aspetto medico-legale, auspicando che in futuro si tenga conto della sentenza n. 7/2000 della Corte costituzionale, che corregge le norme relative ad una disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori marittimi.

Un altro aspetto riguarda gli accertamenti svolti dalle compagnie armatoriali per verificare il livello di esposizione dei marittimi all'amianto: è stato sottolineato che gli accertamenti dovrebbero essere svolti durante la navigazione e non, come è avvenuto, con i natanti attraccati alle banchine.

Fa presente infine che i rappresentanti delle compagnie di navigazione ritengono che non vi sia esposizione all'amianto dei lavoratori.

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che l'esposizione dei marittimi all'amianto ha avuto conferma anche con le notizie acquisite riguardo al porto di Palermo.

Giovanni IULIANO, *relatore*, ritiene che nel documento debba essere precisato che la bonifica nei confronti dell'amianto, in particolare dell'eternit, ha provocato situazioni difficili in tutto il Paese, come è segnalato dal deputato Copercini e da un esposto presentato ieri alla Commissione, che riprende il contenuto dell'interrogazione n. 4-31865 dei deputati Anghinoni e Terzi, in cui viene sottolineato che nel territorio del comune di Cavriana, nei pressi di Mantova, è presente una discarica irregolare di eternit nell'ex cava Gallina, che crea notevole allarme presso la popolazione; valuta opportuno svolgere un sopralluogo nei prossimi giorni per appurare gli elementi di preoccupazione segnalati.

Ritiene inoltre che nel documento debba essere inserito, nell'allegato n. 3, il programma di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a contatto, per qualsiasi motivo, con le fibre di amianto: in particolare, devono essere precisate le cadenze temporali degli esami nonché gli esami specialistici e quelli di laboratorio da effettuare.

Massimo SCALIA, *presidente*, prende atto di quanto riferito dal relatore nonché delle modifiche proposte, che saranno immediatamente inserite nel testo; successivamente, esso sarà inviato ai commissari.

Fa presente che il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative presso gli uffici di segreteria della Commissione rimane fissato alle ore 19 di martedì 7 novembre.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la prossima settimana non sono previste sedute della Commissione.

Avverte inoltre che la conferenza stampa in ordine al documento sui traffici illeciti e le ecomafie, approvato ieri dalla Commissione, è fissata per le ore 12,45 di martedì 7 novembre presso palazzo San Macuto.

Avverte infine che il seguito dell'esame della proposta di documento sullo smaltimento dell'amianto è previsto per mercoledì 8 novembre 2000, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 14,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

Interviene il Ministro per la solidarietà sociale, Livia Turco.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Ministro per la solidarietà sociale Livia Turco, in materia di pedofilia

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, seguono domande del senatore Angelo RESCAGLIO (PPI), del deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO), dei senatori Antonio MONTAGNINO (PPI) e Athos DE LUCA (Verdi), del deputato Elisa POZZA TASCA (D-U) e della senatrice Carla CASTELLANI (AN), cui risponde il ministro.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia gli interventi per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

121^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

(1637-1660-1714-1945 e 4102-B) *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Cortiana ed altri; Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta con osservazioni

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

30^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Cortiana, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(4835) Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000: parere favorevole con osservazioni.

